

ISSN 1825-6678

Quadrimestrale

Anno XVII

Fascicolo 3/2021

**RIVISTA
DI DIRITTO ED ECONOMIA
DELLO SPORT**

2021



Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

www.rdes.it

Pubblicata in: Nocera Inferiore (SA)

Redazione:

Sports Law and Policy Centre Srls
Via Giovanni Pascoli 54 – 84014 Nocera Inferiore (SA)
CF/P.IVA 05283020658
Web: www.sportslawandpolicycentre.com
E-mail: info@sportslawandpolicycentre.com

Proprietario: Sports Law and Policy Centre Srls

Editore: Sports Law and Policy Centre Srls

Provider: Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

url: www.aruba.it

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

Fondatore: Avv. Michele Colucci

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

RDES ABBONAMENTO 2021

formato cartaceo 200,00 euro
formato e-Book 100,00 euro

L'abbonamento quadrimestrale (tre volumi) decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta a: info@rdes.it.

© Copyright 2021

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS

Redazione

<i>Fondatore:</i>	Michele Colucci
<i>Direttore Scientifico:</i>	Durante Rapacciuolo
<i>Direttore Organizzativo:</i>	Salvatore Civale
<i>Capi redattore:</i>	Marco Di Domizio (<i>Economia</i>) Salvatore Civale (<i>Diritto</i>)
<i>Assistente di redazione e webmaster:</i>	Antonella Frattini

Comitato Scientifico

Prof. Leonardo Andreotti (*Istituto Brasiliano di Diritto Sportivo – Brasile*)
Prof. Stefano Bastianon (*Università degli Studi di Bergamo – Italia*)
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia*)
Prof. Raul Caruso (*Università Cattolica di Milano – Italia*)
Prof. Virgilio D’Antonio (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Valerio Forti (*Università di Lorraine – Francia*)
Prof. Frank Hendrickx (*University of Leuven – Belgium*)
Prof. Fabio Iudica (*Università degli Studi di Milano – Italia*)
Prof. Enrico Lubrano (*Studio Legale Lubrano & Associati – Italia*)
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)
Prof. Lina Musumarra (*Studio Legale Musumarra – Italia*)
Prof. Margherita Pittalis (*Università di Bologna – Italia*)
Prof. Francesco Rende (*Università degli studi di Messina – Italia*)
Prof. Piero Sandulli (*Università di Roma “Foro Italico” – Italia*)
Prof. Giovanni Sciancalepore (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)

Comitato di redazione

Francesco Addesa; Paolo Amato; Francesco Bof; Mario Calenda; Giuseppe Candela; Salvatore Civale; Alessandro Coni; Federica Fucito; Marco Giacalone; Stefano Gianfaldoni; Domenico Gullo; Marco Lai; Marco Longobardi; Anna Lisa Melillo; Luca Miranda; Francesca Mite; Fabrizio Montanari; Francesco Lucrezio Monticelli; Luca Pastore; Alessio Piscini; Michele Spadini; Matteo Sperduti; Ruggero Stincardini; Roberto Terenzio; Tullio Tiani; Flavia Tortorella; Gabriele Toscano; Laura Vasselli; Mario Vigna; Julien Zylberstein.

International Referees

Prof. Paul Anderson, Marquette University Law School
Prof. Leonardo Andreotti, Leonardo Andreotti Advogado
Prof. Borja Garcia, Loughborough University
Prof. Steve Greenfield, University of Westminster
Prof. Deborah Healey Senior Lecturer, University of New South Wales
Prof. Mark James, Salford University
Prof. Steven Jellinghaus, Tilburg University
Prof. Karen Jones, Asser Institute – The Hague (The Netherlands)
Prof. Jean-Michel Marmayou, Université Paul-Cézanne, Marseille
Prof. David McArdle, University of Stirling
Prof. José Manuel Meirim, Universidade Nova de Lisboa
Prof. Marjan Olfers, Amsterdam University
Prof. Alberto Palomar Olmeda, Universidad Carlos III de Madrid
Prof. Guy Osborn, University of Westminster
Prof. Dimitrios Panagiotopoulos, University of Athens
Prof. Carmen Pérez González, Universidad Carlos III de Madrid
Prof. Jacopo Tognon, Padua University

INDICE

Editoriale RDES 3/2021

THE EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION OF 23 NOVEMBER 2021
ON EU SPORTS POLICY: FROM CONFRONTATION TO INTERVENTION,
SUPERVISION, AND PROTECTION OF THE EUROPEAN MODEL
OF SPORT

by *Durante Rapacciuolo* 9

FOOTBALL DIPLOMACY IN AFRICA: ANALYSIS OF THE FOOTBALL
RELATIONSHIP FIFA – MEMBER ASSOCIATION – GOVERNMENT
(FROM INTERFERENCE TO COLLABORATION)

by *Sarah France Solémalé* 19

1.	Introduction	21
2.	Current state of play of the tripartite relationship	24
2.1	Regulatory inventory within the sport movement	24
2.2	Government's role: glancing angle of national sports law	26
2.3	From justified governmental intervention to undue political interference: a hazy border in practice	28
3.	(R)Evolutionary approach of football diplomacy in Africa	32
3.1	Towards a tripartite collaborative relationship: necessary emergence of a virtuous triangle	33
3.2	Towards a sustainable diplomatic strategy	37
3.3	Towards an African football diplomacy stimulated by the world	43
4.	Conclusion	47
	Bibliography	49

IL VINCOLO SPORTIVO: GENESI, ANALISI E PROSPETTIVE ALLA LUCE
DELLA RECENTE RIFORMA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

di *Cosimo Simone Saglimbene* 51

1.	Introduzione	53
2.	Le origini del vincolo sportivo	54
3.	Abolizione del vincolo sportivo per gli atleti professionisti e caratteristiche dell'istituto nelle discipline più praticate	56
4.	Ipotesi di svincolo in alcuni dei principali sport dilettantistici	59
5.	Analisi normativa e giurisprudenziale, in ambito comparato e multidisciplinare	63
6.	Indennità di formazione quale giustificazione al vincolo sportivo	67
7.	L'abolizione definitiva del vincolo, ai sensi del D.lgs n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche	68
8.	Conclusioni e suggerimenti dell'autore	72
	Bibliografia	76

L'INDIPENDENZA E L'IMPARZIALITÀ NELLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SPORTIVE

di <i>Nicolò Juglair</i>	77
1. Introduzione	79
2. Principi generali	79
3. Indipendenza e imparzialità nel procedimento arbitrale ordinario	81
4. Le IBA Guidelines	84
5. L'arbitrato sportivo	85
5.1 Le Materie arbitrabili	87
5.2 La qualificazione dell'arbitrato sportivo	88
6. Indipendenza e imparzialità nell'arbitrato sportivo: il TAS/CAS di Losanna	89
6.1 Il procedimento di ricusazione	94
7. Considerazioni conclusive	97
Bibliografia	99
Leggi e documenti	100

LA TASSAZIONE DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI IN EUROPA – UNA SINTESI RAGIONATA DELLO STUDIO COMPARATO DEL PARLAMENTO EUROPEO

di <i>Ilaria Sticchi</i>	101
1. Introduzione	103
2. Le figure professionali nel calcio e la prestazione di servizi nel mercato interno	103
3. Armonizzazione delle norme di buona governance e vigilanza nell'Unione Europea	104
4. La tassazione dei calciatori professionisti nell'Unione Europea	105
5. Ambito d'indagine dello studio	106
6. I trattamenti fiscali e previdenziali del calcio professionistico nell'Unione Europea	106
6.1 Il caso dell'Italia	107
7. Esito della ricerca condotta dallo studio	111
8. Conclusioni dello studio: quo vadis tax&football?	111

NOTE A SENTENZA

TUTELA DI MARCHI SPORTIVI: CHI TARDI ARRIVA, PUÒ PERDERE LA PARTITA. IL CASO “AC MILAN VS. MILAN”

Judgment of the EU General Court in Case T-353/20 (AC Milan v EUIPO)

di <i>Mario Vigna</i>	117
1. Premessa	119
2. La decisione della EGC e il rischio confusorio (c.d. likelihood of confusion)	119
3. L'analisi dell'effettivo utilizzo del marchio anteriore	120
4. La notorietà del marchio “AC Milan”	122
5. Alcuni precedenti	122
6. Conclusioni	125

NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire 129

GIURISPRUDENZA CORTE UE

Judgment of the EU General Court in Case T-353/20 (*AC Milan v EUIPO*) of 10 November 2021 149

Editoriale RDES 3/2021

**THE EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION OF
23 NOVEMBER 2021 ON EU SPORTS POLICY:
FROM CONFRONTATION TO INTERVENTION, SUPERVISION,
AND PROTECTION OF THE EUROPEAN MODEL OF SPORT**

by *Durante Rapacciuolo**

Every five years, the European Parliament adopts a resolution on sports covering most issues concerning the current state, the evolution, and the main, critical questions of the European sport.

After the 2012 and 2017 resolutions on the European model of sport, the third one¹ is the most ambitious and politically motivated resolution on sports in Europe.

The resolution has an oversize, comprehensive list of 93 points regarding seven chapters dealing with:

- a) strengthening visibility, cooperation, and the mainstreaming of sport in EU policies,
- b) enhancing the principles of a European sports model,
- c) renewing good governance and integrity,
- d) ensuring safe, inclusive, and equal sport,
- e) promoting healthy and active lifestyles together with education and development opportunities,
- f) helping sport to ensure a successful recovery,
- g) supporting the transition to a sustainable and innovative future.

The constant, noticeable engagement of the European Parliament has become the political motor to steer the EU action for designing and building the European Model of sport, based on solidarity, inclusiveness, open competition and fairness.

* Scientific Co-Director of the Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (www.rdes.it)

¹ European Parliament, Resolution of 23 November 2021 on EU Sports Policy: assessment and possible ways forward.

The merits of this parliamentary initiative are unanimously appreciated all over Europe. It reminds the other EU institutions that sport may have its own role in building and strengthening the European social and cultural values of integration of the Member States in one cohesive and solid Union.

The resolution strikes the reader for the strong emphasis put on the urgency of making sport a full EU policy with its own spot in the other EU policies.

The European Parliament holistic approach invites the other EU institutions to replace the fragmentary way of dealing with sport with a comprehensive methodology to deal, debate and deliberate on all the facets of the sport and its critical problems.

The methodological shift calls on the EU Commission to double its efforts in defining this comprehensive approach through studying and reviewing all the issues in close relationship and cooperation with the sport stakeholders. The overall scope is devising possible, appropriate proposals to strengthen the European model of sport. The latter would cover the elite and professional sports without neglecting the amateur and grass roots sportive initiatives. The European Parliament pledges increasing and improving the funds and actions to promote the laymen physical exercise. Both the EU institutions and the Member States are to promote and execute the most effective programs to develop the amateurs sport and the physical exercise of the European people.

The resolution is clear and punctual in demanding a policy of inclusion and solidarity between the rich professional sports and the grass roots sports. This is not the first time the EP pushes for promoting the fair distribution of a part of the huge professional sports' financial resources to the amateur clubs and athletes.

This resolution is not the usual, seldom intervention of the European Parliament in the sport area.

This time the EP has adopted the resolution while the professional sports in Europe are harshly beaten by COVID's pandemic, and the European football model has suffered an attempted of major clubs' breakaway from the UEFA Champions League. Those clubs have threatened to create the ESL-European Super League to play an autonomous, parallel competition in Europe outside the UEFA domain.

That threat is still alive since the three ESL founders have tabled a case before a Spanish judge, who has referred it to the EU Court of Justice to interpret the EU relevant rules on competition law. The EUCJ should clarify as to whether UEFA and FIFA are breaking EU competition rules in the way they govern football in Europe and impeding professional clubs creating new, parallel leagues of football. The Super League accuses UEFA of acting as a regulator, sole operator and dominant gatekeeper in European football at the same time. Before the EUCJ UEFA is strongly supported by EU member countries in their legal observations on the case.

Furthermore, the European football model seems menaced also by the FIFA President proposal of reducing the four-year term to two-year term for the World Championship. The UEFA, some national federations and professional footballers have manifested their opposition to this timeline reform.

The EP resolution condemns clearly and strongly both the breakaway action and the proposed FIFA reform, strongly impacting the football governance's domestic order.

Though this act is not legally binding, the EP has taken a clear and strong position supporting the UEFA European Model of football against the ESL project in line with most of the European fans protests and Member States' governments and federations declarations.

Moreover, Weatherill² called for an EU political reaction on the ESL to save the European model of football together with the UEFA power. And apparently the EP fully received that call.

The political ambition is to steer the Commission and the Council action to promote the policy initiatives to make such breakaway actions impossible for ever while keeping firm the traditional World Cup calendar.

The offset is the European Parliament is intruding the reserved domain of the sport organization, which is safeguarded by the so-called specificity of sport designed by the Article 165 TFEU provision to limit the Commission and the Council of Ministers' scope of intervention in this sensitive area for the Member States.

Even worse, those references to the ESL might be seen as an improper attempt to influence the still running EUCJ proceedings and future ruling on the ESL pending case.

Finally, the resolution raises questions about the current understanding of the legal and political meaning of the provisions of Article 165 TFEU on the specificity of sport. This norm was pushed in the Treaty by the member States to precisely limit the intervention capacity of the EU institution in the sport matters when UEFA kept a confrontation attitude towards EU Commission. So, the specificity rule had the task to keep the EU away from the autonomous governance of the sport's federations.

Right now, the EU institutions and UEFA are fully and closely cooperating in working on European non-binding actions on various sport matters. UEFA called for the EU institutions intervention to help in stopping the ESL breakaway. The European Parliament got the message and expressed solidarity and promoted actions.

Indeed, on 23 November 2021 UEFA published a press release showing satisfaction for the EP positions on both the two threatening issues of the ESL breakaway competition and the FIFA project of approving a two-year term for the football world championship.

²S. WHEATHERILL, *Never Let a Good Fiasco go to waste why and how the governance of European football should be reformed after the demise of the superleague*, Asser Sports Law Blog, 23 April 2021.

«The European Parliament today adopted a comprehensive resolution on EU Sport Policy and called for action to protect European sport from the threat of breakaway competitions like the attempted European super league».³

For the UEFA, the report also “acknowledges the efforts made by sport organizations and federations to ensure the implementation of good governance principles in sport”.

Against this background, UEFA has invited the leader of the resolution and Co-Chair of the European Parliament Sports Group, Tomasz Frankowski, to discuss his report with major European football stakeholders at the next plenary meeting of the Convention on the Future of European Football in early 2022.

Commenting on the Resolution, UEFA President Aleksander Čeferin said: “The European Parliament’s message on behalf of EU citizens is clear: Europe and Europeans fundamentally oppose breakaway projects like the failed European super league that threaten the values of European sport. European football is not a market meant to serve only elite interests and financial gains – it is a European success story that serves all of society. We will continue to work with the EU to strengthen and protect the European sports model in European football”.⁴

The ECA-European Clubs Association⁵ declaration welcoming the EP resolution shows its distance from the three ESL founders still fighting for their project.

This association represents 240+ professional, football clubs and fully endorsed the EP condemnation of any form of breakaway league project, which “threatens the very essence and fabric of European sport”.

ECA also endorsed the European Parliament’s position on the proposals for a biennial World Cup for men and women.

Like UEFA ECA pledges to engage with the European Parliament and other EU Institutions in addressing the challenges of the European Model of football.

The shift of UEFA from the age of confrontation to the age of cooperation or compliance in dealing with the football organization’s governance sees the institutional actors, EU, and UEFA in an awkward situation.

According to the commonly understood notion of the sport’s specificity as provided by Article 165, TFEU, the EU institutions should keep themselves away from legislating in the sport matters, considering the autonomy of the sport’s governance.

It is worth to note that in its 2011 Communication⁶ on the European dimension in sport, the European Commission even stresses that good governance

³ UEFA press release, UEFA welcomes European Parliament Resolution on EU sport policy, 23 November 2021.

⁴ Ibidem.

⁵ ECA Endorses European Parliament Resolution, 23 November 2021.

⁶ Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Developing the European Dimension in Sport /* COM/2011/0012 final */.

is a condition for the self-regulation and autonomy of the sports sector (European Commission, 2011).

Accordingly, the Commission has never been eager to engage in the matters considered of exclusive responsibility of the national and international sport governing bodies. Although it has made manifest its interest in governance rules transparent and non-discriminatory as a condition to ensure the “autonomy and the self-regulation of sports organizations”.

Now, the EU institutions are under the pressure and lobby of those same sport governing bodies to become actively involved in managing their sensitive governance problems. Moreover, some scholars solicit high and loud the active intervention of the EU institutions to deal with those problems. They seem oblivious of the key limits the TFEU puts on the European legitimate authority to deliver binding acts for the football governance.

Unless the planned EU conference to reform the TFEU may amend the relevant rules and confer the proper powers to the EU institutions to intervene in the sport governance.

For the time being, the legal situation is complicate and the UEFA lobby on the EU institutions might raise serious problems of interpretation and application of the EU rules.

Indeed, in support of this position stands the statement made by the European Super League in a letter to the European Parliament.

As reported by Politico,⁷ Anas Laghrari, Secretary General of the ESL and John Hahn, founders of A22 Sports Management, a consultant agency, which makes the operative works for the ESL, sent a letter to the European Parliament to detail the ESL position on the breakaway league before the resolution adoption.

The Super League officials say that the Parliament’s committee has not incorporated one “key issue” into its report: “The need for all sport bodies to adhere to the core values and legal framework of the European Union,” with which, they argue, UEFA’s “monopoly” position in European football is contradictory. They are asking MEPs to “incorporate this issue in your deliberations”, according to the letter.

The Super League officials call for the UEFA’s conflicts of interest, which wouldn’t be compatible with the relevant EU competition law rules.”

The ESL raises the question of the compatibility with the EU competition law rules of the double powers of commercial operator and regulator under the control of the same UEFA bodies.

Moreover, Weatherill⁸ has dealt with this major problem and solicited a reform of the UEFA management to solve it in a sound way in conformity with those European rules. He concedes that the sport governance does not fall within

⁷ Politico, Super League slams UEFA in new letter to European lawmakers, 19 November 2021.

⁸ S. WHEATHERILL, *Never Let a Good Fiasco go to waste why and how the governance of European football should be reformed after the demise of the superleague*, Asser Sports Law Blog, 23 April 2021.

the EU responsibility but remains with the domestic power of the UEFA. However, he is convinced that UEFA should exploit the EU protection/support to defend the football governance and the Champions League competition. Accordingly, UEFA should pursue a “more intimate relationship with the EU” as the most effective way to defeat the breakaway attempt of the biggest clubs, even at the expense of the autonomy from the European regulation. Finally, for this scholar a more assertive EU should go beyond the ad hoc application of competition law to endorse a proactive role to promote minimum standards of good governance with absolute exclusion of football competitions without merit-based criteria for admission and commitment to redistribute football funds among the poorer European clubs.

Now the ball is in the EU institutions’ court. As far as we know, there has been no formal declaration or intervention of the EU Commission and Council of Ministers on this sensitive issue.

We are convinced that those EU institutions will keep a cautious, reasonable low profile in line with the TFEU principles and rules and out of respect for the role of the CJEU and the fundamental principle of the division and balance of the diverse powers of the European Union.

Though the EU institutions will welcome the close co-operation and participation of the UEFA to the European projects and actions in the sport area, the ESL case will remain in the exclusive judicial responsibility of the CJEU till the final, definitive ruling.

Nel presente volume sono pubblicati i seguenti saggi:

FOOTBALL DIPLOMACY IN AFRICA: ANALYSIS OF THE FOOTBALL RELATIONSHIP FIFA – MEMBER ASSOCIATION – GOVERNMENT (FROM INTERFERENCE TO COLLABORATION)

by *Sarah France Solémalé*

The relationship between sport and politics is an age-old and enthralling one. Sport vis-à-vis international relations has been analysed and travestied as “war minus the shooting” (G. Orwell). The internationalisation of sport has also displayed the latter as an essential tool for development, social awareness, and peacebuilding. Howbeit, a much lesser attention has been given to the means of these exchanges: sport diplomacy. The concept of sport diplomacy at present may be grasped as “the conscious, strategic, and ongoing use of sport, sportspeople, and sporting events by state and non-state actors to advance policy, trade, development, education, image, reputation, brand, and people-to-people links”. Amongst African states, most of them seem not to have yet mastered fully how to apply sport to build political power and influence regionally and globally.

This thesis hence focuses on analysing the emerging concept of African football diplomacy. It will especially revolve around the tripartite relationship between FIFA, its 54 African member federations and respective government. In football, general experience on the spot has revealed that such a relationship lacks collaborative bound and joint effort. Instead, the relationship maladroitly relies upon seemingly absolute written, the interpretation of which may create at times thorny situations.

As per the Golden Circle theory of Simon Sinek, the ‘Why’ of this study is embodied by a genuine motivation to bring the beautiful game to its highest level on the motherland, as this is long overdue. ‘How’ to do this? It shall start with the building and the wide spread of a coordinated diplomatic action in football, preferably tackling the whole African continent. Such a plan shall essentially revolve around a continuously nurtured virtuous tripartite collaboration inspired by best practices in other areas and globally. The research is based on a systematic review of academic, sport governing bodies and governmental documents, as well as a series of structured interviews conducted with senior representatives of European and African institutions, national governments, sports organisations and think tank. This analysis is an essential preliminary step to be undertaken for football governing bodies to deliver final projects sustainably and accurately in a near future.

IL VINCOLO SPORTIVO: GENESI, ANALISI E PROSPETTIVE ALLA LUCE DELLA RECENTE RIFORMA DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO di *Cosimo Simone Saglimbene*

Il presente elaborato, analizza l’istituto del vincolo sportivo, le origini, il suo sviluppo e le influenze sulle principali discipline sportive maggiormente investite dalla rilevante portata innovativa del D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 (pubblicato in Gazz. Uff. n. 67 del 18 marzo 2021) all’interno della c.d. “riforma dello sport” che, a fronte di ulteriori modifiche, ne consentirà l’abrogazione, solo a partire dal 1° gennaio 2023.

Lo scopo di questo lavoro è quello di guidare chi opera nel mondo dello sport, in un momento storico in cui il confronto sull’argomento diventa fondamentale.

Vengono, infatti, affrontate le novità normative, inquadrandole in un esame generale dell’istituto cui segue l’indicazione della giurisprudenza che ha influenzato il tema, onde favorire l’acquisizione di una capacità orientativa nel nuovo contesto disciplinare.

L’elaborato nasce sulla scia di continuità del lavoro pluriennale svolto, sull’argomento, dall’autore, anche grazie al patrocinio presso gli organi federali sportivi, il quale conclude suggerendo alcune misure per rendere il “nuovo” sistema più efficiente e non penalizzante per società, atleti ed operatori del settore.

L'INDIPENDENZA E L'IMPARZIALITÀ NELLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SPORTIVE

di *Nicolò Juglair*

L'indipendenza e l'imparzialità sono due principi fondamentali del giusto processo, tutelato sia dalla nostra Costituzione che dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.

In questo breve saggio, l'autore analizza dapprima il ruolo di tali principi nella giustizia statale per poi soffermarsi sulla loro applicazione nei procedimenti di natura arbitrale.

In tale contesto si concentrerà sulla disamina delle IBA Guidelines, introdotte nel 2004 dall'International Bar Association con l'intento di mettere per iscritto quei principi generali condivisi nella pratica arbitrale internazionale, evitando fraintendimenti sia sulle procedure da seguire sia sul comportamento degli arbitri.

Ampio spazio verrà lasciato infine all'arbitrato sportivo e, in particolar modo, al Tribunale Arbitrale per lo Sport di Losanna, pilastro universalmente riconosciuto dalle Federazioni Sportive Internazionali e dagli stakeholder del settore per la risoluzione delle controversie sportive. Su questo punto l'autore prenderà in esame gli aspetti concernenti l'autonomia delle parti, la trasparenza sulla nomina degli arbitri e la pubblicazione dei lodi.

LA TASSAZIONE DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI IN EUROPA – UNA SINTESI RAGIONATA DELLO STUDIO COMPARATO DEL PARLAMENTO EUROPEO

di *Ilaria Sticchi*

Il presente contributo intende sintetizzare la ricerca e la valutazione dello studio pubblicato dal Parlamento Europeo lo scorso ottobre sul trattamento fiscale delle retribuzioni dei calciatori professionisti in tutta l'Unione Europea. Esso si basa su un'analisi comparativa di regimi nazionali selezionati. Trae conclusioni e formula suggerimenti per un futuro approccio dell'Unione europea in questo settore. Gli autori ritengono che l'approccio politico adottato nel caso del Codice di condotta per la tassazione delle imprese si presterebbe bene anche ad affrontare le sfide poste dal trattamento fiscale dei calciatori professionisti e, più in generale, le sfide poste dai diritti personali tassazione dei redditi nell'UE. Il coinvolgimento attivo dell'Unione delle associazioni calcistiche europee (UEFA), delle sue associazioni membri degli Stati membri dell'UE e di altre parti interessate interne del calcio in un meccanismo simile a un codice di condotta sarebbe un segnale forte per i responsabili politici che vedrebbero la piramide calcistica stessa impegnata verso una tassazione equa e comparata del calcio professionistico, per il corretto funzionamento del mercato interno.

TUTELA DI MARCHI SPORTIVI: CHI TARDI ARRIVA, PUÒ PERDERE LA PARTITA. IL CASO “AC MILAN VS. MILAN”

di *Mario Vigna*

I marchi, i diritti d'immagine e di proprietà intellettuale sono strumenti di marketing indispensabili che i brand sportivi utilizzano per costruire la propria reputazione e il proprio valore commerciale. Con la tutela dei propri diritti di marchio per specifici prodotti o servizi, i club, gli organizzatori di eventi e i soggetti sportivi in genere possono costruire il proprio brand e distinguersi dai concorrenti. Tuttavia, in alcune circostanze, i marchi sportivi non sono facilmente tutelabili per tutte le categorie di prodotti e servizi. Infatti, potrebbero verificarsi conflitti con marchi preesistenti tali da provocare l'opposizione alla registrazione del marchio per una specifica categoria in un determinato mercato. Questo potrebbe comportare onerose conseguenze quali spese per controversie derivanti dalla violazione dei diritti di marchio, costi di riprogettazione dei prodotti o di rebranding. Per prevenire e superare eventuali ostacoli, nonché evitare controversie legali, è assolutamente necessario effettuare una ricerca di anteriorità. Il caso “AC MILAN vs. MILAN” dimostra quanto sia importante verificare l'esistenza di un marchio anteriore. Nello specifico, la General Court dell'Unione Europea ha rigettato il ricorso presentato dal club e confermato che lo stemma dello stesso non possa essere registrato come marchio per attrezzature per ufficio e articoli di cancelleria a causa del rischio confusorio con il marchio anteriore tedesco “MILAN”. In sintesi, la corte europea ha rilevato che (i) il marchio anteriore era effettivamente utilizzato nel mercato tedesco; (ii) la componente verbale “MILAN” era dominante e costituisce il carattere distintivo per entrambi i marchi, che presentano quindi un elevato grado di somiglianza fonetica; (iii) si debba prendere in considerazione solo la reputazione del marchio anteriore (e non anche quella del marchio per il quale si richiede la registrazione, oggetto di opposizione) per valutare se la similarità tra i prodotti oggetto di protezione sia sufficiente ad affermare che esista il rischio confusorio. Di conseguenza, il club calcistico ha perso questa partita “sui marchi”.

**FOOTBALL DIPLOMACY IN AFRICA:
ANALYSIS OF THE FOOTBALL RELATIONSHIP
FIFA – MEMBER ASSOCIATION – GOVERNMENT
(FROM INTERFERENCE TO COLLABORATION)**

by Sarah France Solémalé*

ABSTRACT: The relationship between sport and politics is an age-old and enthralling one. Sport vis-à-vis international relations has been analysed and travestied as “war minus the shooting” (G. Orwell). The internationalisation of sport has also displayed the latter as an essential tool for development, social awareness, and peacebuilding. However, a much lesser attention has been given to the means of these exchanges: sport diplomacy. The concept of sport diplomacy at present may be grasped as “the conscious, strategic, and ongoing use of sport, sportspeople, and sporting events by state and non-state actors to advance policy, trade, development, education, image, reputation, brand, and people-to-people links”.¹ Amongst African states, most of them seem not to have yet mastered fully how to apply sport to build political power and influence regionally and globally.

This thesis hence focuses on analysing the emerging concept of African football diplomacy. It will especially revolve around the tripartite relationship between FIFA, its 54 African member federations and respective government. In football, general experience on the spot has revealed that such a relationship lacks collaborative bound and joint effort. Instead, the relationship maladroitly relies upon seemingly absolute written, the interpretation of which may create at times thorny situations.

As per the Golden Circle theory of Simon Sinek, the ‘Why’ of this study is embodied by a genuine motivation to bring the beautiful game to its highest level on the motherland, as

* Sarah is a lawyer and governance expert from Paris. Since 2013, she has been working at FIFA in Zurich, firstly in the Players’ Status Department and then in the MA Governance Department. She predominantly acts on the African continent. She lectures in several sports law programs all over the world and volunteers in a few committees. This study is the result of an analysis carried out in the context of an executive master (MESGO), in which views expressed are personal and in no way binding on FIFA and other institutions/persons consulted. This study would not have been possible without all interviewed professionals, colleagues, and friends from organisations/institutions in the field of sports and diplomacy, especially Fatma Samoura (FIFA General Secretary), Véron Mosengo-Omba (CAF General Secretary) and, last but not least, Kenny Jean-Marie (FIFA Chief MA Officer).
Linkedin: www.linkedin.com/in/sarah-sol%C3%A9mal%C3%A9-949a45178/.

¹ S. MURRAY, “*Sports Diplomacy: origins, theory and practice*”, 2018, abstract page.

this is long overdue. 'How' to do this? It shall start with the building and the wide spread of a coordinated diplomatic action in football, preferably tackling the whole African continent. Such a plan shall essentially revolve around a continuously nurtured virtuous tripartite collaboration inspired by best practices in other areas and globally. The research is based on a systematic review of academic, sport governing bodies and governmental documents, as well as a series of structured interviews conducted with senior representatives of European and African institutions, national governments, sports organisations and think tank. This analysis is an essential preliminary step to be undertaken for football governing bodies to deliver final projects sustainably and accurately in a near future.

Keywords: *FIFA – football diplomacy – African football – autonomy of sport – government interference.*

SUMMARY: 1. Introduction – 2. Current state of play of the tripartite relationship – 2.1 Regulatory inventory within the sport movement – 2.2 Government's role: glancing angle of national sports law – 2.3 From justified governmental intervention to undue political interference: a hazy border in practice – 3. (R)Evolutionary approach of football diplomacy in Africa – 3.1 Towards a tripartite collaborative relationship: necessary emergence of a virtuous triangle – 3.2 Towards a sustainable diplomatic strategy – 3.3 Towards an African football diplomacy stimulated by the world – 4. Conclusion – Bibliography

1. Introduction

Football is played everywhere around the world. It is one of the most organised sport, historically relying upon a global hierarchical pyramid, where FIFA is found at the vertex. FIFA is the world governing body of the game of football and is established under the laws of Switzerland.² It is an IOC-recognised international federation that forms part of the Olympic movement. Lower down the pyramid, one can find the six regional confederations which are recognised by FIFA, including CAF in Africa,³ as showed in figure 1. Albeit not being members of FIFA, their role is to provide support to the international federation, especially on national team and club competitions, without encroaching on the rights of the individual national associations. The latter are found beneath the confederations and are members of both FIFA and their respective confederation.



Figure 1. Historical football pyramid in Africa

In African football, there exists an additional hierarchical layer to take into account and that is found in-between the 54 national member associations and CAF: the zonal unions (or regional zones).⁴ There are six of them, as showed in figure 2. They have rights and obligations, which surely will be strengthened and/or increased in a near future, in view of CAF's new plan to decentralise its football administration on the African continent.⁵

² FIFA Statutes (2020), artt. 1 & 2.

³ FIFA Statutes (2020), art. 22.

⁴ CAF Statutes (2017), artt. 13 & 14.

⁵ CAF media release on 23 May 2021, "Mosengo-Omba reveals plan to strengthen zonal unions", available on www.cafonline.com.




Figure 2. Mapping of the six zonal unions in African football

As a matter of fact, the framework of the football ecosystem is increasingly ever-changing and implies that successful organisations such as FIFA must constantly monitor their environment and adjust their strategy to match the changing stakeholder context.⁶ With the internationalisation of markets impacting the traditional concepts like sports autonomy or the pyramidal structure of football, other active stakeholders than the conventional ones have emerged or are determined to seek a higher involvement to play their part. This comprises external partners, such as national governments, that must be handled by means of diplomacy to preserve a certain balance and harmony in the governance of the relevant sport.

In reality, the concept of football diplomacy has become a highly important topical subject in the past few years and deserves a specific focus to secure its permanent assimilation by the African continent. This is in consideration of the recent course of events in Chad for instance, where FIFA decided to suspend the Chadian Football Association with immediate effect due to undue government

⁶ S. HAMIL, “*The organisation of World Football*”, 2014, 36-37.

interference.⁷ This situation faced by Chad undoubtedly represents an illustration of the work to be done in terms of football diplomacy on the African continent to ascertain a favourable ecosystem to bring African football to its highest level.

FIFA has certainly grasped the concept⁸ and aims at projecting African football to the top in the years to come, by emphasising on a close cooperation between FIFA and the African football stakeholders to make football truly global.⁹ CAF, under its recent new leadership, is developing a new vision for African football, including high priorities such as strengthening the relationship with FIFA, the regional zones, and its African MAs, as well as to create further partnerships with other potential interested parties¹⁰ (in particular governments). Accordingly, the relationship between the international football governing body, African member associations and national governments in African countries is at the heart of the debate on African football diplomacy. In particular, the theoretical ‘autonomy-interference interface’ has been known to date by the African football ecosystem as an absolute principle. Such principle may yet have showed its limits, as it may be witnessed by its practical implementation which may lead the relevant parties into a corner. A new path, based on an upstream nurtured collaboration, is therefore required for African football diplomacy to prosper.

The research intends to analyse the *status quo* of the tripartite relationship in African football from a regulatory, legal, and pragmatic perspective before addressing best practices of a collaborative approach. To this end, this research was carried out regarding the existing literature and the normative framework and precedents, together with a comparative analysis of what was found to be done in Africa as best examples but also in other regions of football as well as in African basketball and within European and African institutions. Following this, the thesis formulates recommendations and reflects on the necessity to set-up of a long-term diplomatic strategy for African football. The purpose is to shed light on the current situation in order to be able to determine the means currently available or to be developed in order to foster African football diplomacy based on a harmonious and continuous collaboration amongst the relevant parties. The outcome of this work shall serve all stakeholders involved in African football, especially the virtuous triangle represented by the aforementioned three major parties, to pursue projects altogether within a favourable environment based on diplomatic behaviours.

⁷ FIFA media release on 7 April 2021, “FIFA suspends Chad football association”, available on www.fifa.com.

⁸ FIFA media release of 4 June 2021 “FIFA President advocates sports diplomacy as an effective tool for social change” available on www.fifa.com.

⁹ FIFA media release on 11 December 2020, “Projecting African football to the top” available on www.fifa.com.

¹⁰ Dr P. Motsepe CAF Presidential Manifesto (2021), action plan for 2021 elections, points 1 & 10.

2. *Current state of play of the tripartite relationship*

In this chapter, the thesis' author sets the scene by providing a diagnostic of the existing literature and jurisprudence, so as to collect and process the relevant information for this research. The first part deals with the stocktaking of the regulatory framework inherent to non-governmental sport organisations – revolving around the notions of ‘autonomy of sports’ and ‘undue interference’ – to establish and to account for the connection between the three major actors targeted by the study. Further on, this chapter reviews the part that African governments play within sport/football environment as per the respective national legislation, so as to fully grasp the existing conceptual articulations. Afterwards, this chapter will touch upon the practical perspective of the said tripartite relationship to date, in view of the jurisprudence relating to undue government interference, based on which an analysis of the results will be provided.

2.1 *Regulatory inventory within the sport movement*

The creation and the early rise of the sport movement notably relied upon the ideal of political autonomy, which reflects on the historic understanding of the relationships between sport organisations and their environment. For instance, FIFA was founded in 1904 by a cluster of people who understood the separation of sport and state as a sacred principle.¹¹ The sport movement may also refer to the Olympic Movement when wearing the binoculars of the IOC. The liberal Pierre de Coubertin, behind the creation of the IOC at the end of the nineteenth century, envisioned a central role for sports federations of the Olympic Movement, relaxed from the dangerous behemoth called State.¹² The concept of autonomy of sport solely makes its debut into the Olympic Charter in 1949.¹³ It constitutes a fundamental principle for the Olympic and sport movement that is closely intertwined with notions of self-regulation, specificity, private authority, and freedom of association.¹⁴ Nowadays, sporting autonomy concretely encompasses (i) to set up and control rules of the relevant sport; (ii) to elect their leaders by means of a democratic route, both without undue state interference; and (iii) to procure funding from third parties, and to use these funds in the context of the sport organisation's objectives and activities, without disproportionate constraints.¹⁵ This declaration of autonomy assuredly aims at being credible as it is the IOC's mission and role

¹¹ A. TOMLINSON, “*FIFA and the men who made it*” cited in M. Mrkonjic & A. Geeraert (2013), “Sports organisations, autonomy and good governance”, 2000, 134.

¹² P. DE COUBERTIN cited by J-L. Chappelet, “*Autonomy of sport in Europe*”, 2010, 14.

¹³ Olympic Charter (1949), art. 25.

¹⁴ A. GEERAERT, M. MRKONJIC & J-L. CHAPPELET, “*A rationalist perspective on the autonomy of international sport governing bodies: Towards a pragmatic autonomy in the steering of sports*”, 2015, 2; A. GEERAERT, “*Autonomy of the Olympic and sport movement*”, 2020, 252.

¹⁵ Olympic Charter, Fundamental Principles of Olympism, number 5, 2020, 11; J-L. CHAPPELET, “*Autonomy of sport in Europe*”, 2010, 83.

“to protect [the Olympic Movement’s] independence, to maintain and promote its political neutrality and to preserve the autonomy of sport”.¹⁶ It is a concept that is inevitably interlaced with the issue of government interference which is proscribed by the Olympic Charter on several occasions.¹⁷

This postulate has naturally been translated into the football’s regulatory framework. Most especially, FIFA Statutes expressly promote independence and prohibit any form of political interference. This means that each member association of FIFA, including all of the 54 African ones, shall manage its affairs independently of any undue political or state interference, or other external third-party influence.¹⁸ In particular, the national, regional, or local government in the territory of the respective member association shall not unduly interfere in the latter’s activities. Any violation of the above-mentioned obligation by any member association of FIFA may lead to sanctions, even if the third-party influence was not the fault of the member association concerned.¹⁹ In particular, FIFA has the power to suspend a member association which is in breach of any obligations under the FIFA Statutes.²⁰ FIFA’s objective is to ensure equality and fair play across the world of organised football for players, officials, and other stakeholders and in international competitions. This goal would then be endangered if member associations were to allow undue political interference or other undue third-party influence in the running of their organisation and competitions. In fact, to illustrate the importance given to football’s pyramidal autonomy, FIFA has wanted to facilitate the enshrinement of the prohibition of undue political interference into its member associations’ regulations.²¹ To this end, guidelines of good governance – including a clear reference to the aforementioned mandatory principle – are being drafted.²²

One could however argue that in the recent past, the support vis-à-vis the concept of autonomy of sport has experienced some limitation as autonomy is neither absolute, nor unconditional. Indeed, a growing body of scholarly literature considers that sporting autonomy has been oft quoted that it turned the concept bare of meaning.²³ As an illustration, UNESCO deliberately decided not to include a reference to autonomy of sport in its revised charter due to the conceptual ambiguity of this abstract notion.²⁴ The role played by most African governments, as established to this day, surely goes in the same direction in nuancing the concept

¹⁶ Olympic Charter, 2020, art. 2 para. 5.

¹⁷ Olympic Charter, 2020, art. 16 para. 1.5 and art. 27 paras. 6 and 9.

¹⁸ FIFA Statutes, 2020, art. 14 para. 1 lit. i) & art. 19.

¹⁹ FIFA Statutes, 2020, art. 14 paras. 2-3.

²⁰ FIFA Statutes, 2020, art. 16.

²¹ FIFA Statutes, 2020, art. 15 lit. c); also applicable to CAF: art. 23 lit. c).

²² See appendices 7.6 for draft FIFA Guidelines on principles of good governance for member associations’ statutes, 5-6. See appendices 7.7 for draft of Model Statutes for MAs, art. 5, 5.

²³ A. GEERAERT, “*Autonomy of the Olympic and sport movement*”, 2020, 250.

²⁴ UNESCO Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport (CIGEPS), extraordinary session (2015), final report, 8-9; J-L. CHAPPELET, “*L’autonomie des organisations sportives*”, 2019, 7-8.

of sporting autonomy proclaimed by the sport movement. This is now to be most specifically addressed in the following section, by looking at how national legislations in the region define the intervention of African governments as a key actor of sport governance.

2.2 *Government's role: glancing angle of national sports law*

In principle, national legislations shall define the parameters of the general organisation of sport in the relevant country as well as lay down the responsibilities and prerogatives of the multitude of stakeholders involved in sport and the basic interplay between them.²⁵ Such legislations are the fundamental frameworks from which sport governing bodies cannot exclude themselves. On the African continent, one can mainly identify two types of legal movements as a sort of legacy from the colonial era. On the one hand, most of Anglophone African countries' sport legal pattern has been inherited from the British system. Albeit national football federations generally have an associative nature, they are listed under the country's companies act and take the legal form of a company limited by guarantee.²⁶ This means there are usually no specific governance laws that apply exclusively to sports organisations at national level. It is therefore as a principle a non-interventionist approach to sport by Anglophone African governments, which derives from the UK system where regulation is left to the national sport governing bodies. On the other hand, in African countries with a French legal tradition, national sport federations constitute associations, that is to say – as per the French Civil Code – a contract by which several persons permanently pool their knowledge or activity for a purpose that is other than sharing benefits.²⁷ These associations receive from the State a delegation of public power (*prérogative de puissance publique* in French)²⁸ that is plainly reflected in a national sport law,²⁹ and even sometimes directly in the national football federation's by-laws.³⁰ In this context,

²⁵ IOC Olympic Agenda 2020 – Recommendation 28 (2016), 4, para. 11.

²⁶ (i) Botswana Football Association statutes (2019), art. 1.1: “*The BFA is a non-governmental organisation of an associative nature registered in accordance with the societies act of the republic of Botswana*”; and (ii) Ghana Football Association statutes (2019), art. 1.1: “*GFA is a private organisation (...) limited by guarantee*”.

²⁷ French Law of 1 July 1901 on association contract, art. 1; French Civil Code, art. 1832.

²⁸ A. SAKHO & M. KAMARA, “*Les grands défis du football africain: les dessous du système*”, 2010, 222.

²⁹ Tunisian Sport Law n. 95-11 of 6 February 1995, art. 9: “*La fédération sportive veille à l'exécution d'un service public dans le cadre des attributions qui lui sont confiées par le ministère chargé du sport*”; Algerian Sport Law n. 13-05 of 23 July 2013, art. 91-92: “*La fédération sportive nationale assure notamment les missions de services publics (...) par délégation du ministre chargé des sports (...)*”.

³⁰ Gabonese Football Federation statutes (2013), art. 1 para. 2 “*La FEGAFoot est reconnue d'utilité publique par décision n. 810/MI/AG du 8 janvier 1965*”; Burundian Football Association statutes (2017), art. 1 para. 2 “*La FFB est une association sans but lucratif d'intérêt public national. Elle agit donc par délégation de pouvoir du gouvernement du Burundi, sous la tutelle du ministère ayant les sports dans ses attributions*”.

national sport governing bodies are put under the administrative care of the Ministry of sport (*tutelle du ministère chargé des sports* in French)³¹ to ensure that they respect the goal assigned to them by the legislator. This represents the specificity of the French model of sport,³² which is also the root of the Portuguese model of sport³³ that then influenced the sport legislation within Lusophone countries in Africa.³⁴

Concretely, in any of the African legal frameworks, sport is considered as a direct or indirect part of an activity of public interest, which therefore implies State's concerns. This is one of the main characteristics of football in Africa – the State is omnipresent. Guaranteed *de jure*, its pervasiveness implies necessary intervention for varied reasons: (i) the overwhelming financial contribution by African governments has led to a greater say in order to know how taxpayers' money is spent; (ii) many issues faced by football federations go beyond their control and require the intervention of the State; (iii) public opinion and media pressure have expectations and demands for accrued direct governmental involvement;³⁵ and (iv) the political influence gained by being a leading part of the football industry. This omnipotence of African governments is reflected into the powers granted to them by the national sport laws. For instance, a lot of African legislations foresee that the delegation of public power granted to national sport governing bodies may be removed by the Ministry of Sport in the event of failure by the former to fulfil their obligations which are generally financial, moral or of public service.³⁶ It is legally tantamount to the right given to any principal to withdraw its confidence in its agent.³⁷ Also, the delegation of power may sometimes imply the possibility given to the Minister of Sport to co-opt, at their discretion, people who will take office amongst the members of executive committee of any national

³¹ Burundian Football Association statutes (2017), art. 1 para. 2 above *in fine*; Malagasy Sport Law n. 97-014 of 8 August 1997, art. 6 para. 3: “*Le Ministre chargé du Sport oriente et coordonne les actions des groupements sportifs sur lesquels il exerce la tutelle*”; Beninese Sport Law n. 91-008 of 25 February 1991, art. 14: “*Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministère chargé des sports*”; Cameroonian Sport Law n. 2018/014 of 11 July 2018, art. 47: “*Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du Ministère en charge des sports*”; Chadian Sport Law n. 07-026-2007 of 18 December 2007, art. 30.

³² More details on the specificity of French sport model: J-P. CALLÈDE, “*Les politiques du sport en France*”, 2002; J-P. CALLÈDE, “*Les politiques du sport et leurs métamorphoses*”, 2015; J-L. CHAPPELET, “*L'autonomie des organisations sportives*”, 2019, 29-34.

³³ Portuguese Sport Law n. 5-2007 of 16 January 2007, art. 19 on status of public interest of sport.

³⁴ Angolan Sport Law n. 6/14 of 23 May 2014, art. 96 on status of public interest of sport federations; Mozambican Sport Law n. 11/2002 of 12 March 2002, art. 52 on status of public interest of sport federations.

³⁵ For first three reasons, see R. WILLIAMS, “*Governmental interference vs governmental intervention in sport*”, 2020, 34.

³⁶ Algerian Sport Law n. 13-05 of 23 July 2013, art. 95; Moroccan Sport Law n. 30-09 of 24 August 2010, art.26; Angolan Sport Law n. 6/14 of 23 May 2014, art. 103 & 105; Senegalese Ministerial Decree n. 12238 of 31 December 2003, art. 12; Chadian Ministerial Decree n. 1591/PR/MPJSE/2018 of 14 September 2018, art. 11-14.

³⁷ A. SAKHO & M. KAMARA, “*Les grands défis du football africain : les dessous du système*”, 2010, 229.

sport federation by means other than election.³⁸ It is considered as a domestication of any sport governing structure by fidelity to an idea or a practice promoted by public authorities.³⁹ National sport laws in Africa may additionally grant to the relevant Minister the ability to temporarily suspend or remove members of the executive body of a sport federation, which could even lead to the setup of a crisis management structure by the Minister for a temporary period of time.⁴⁰ At times, this ubiquity – although justified by law – may be regarded as in direct conflict with the sporting autonomy defended by FIFA (and the sport movement as a whole), whenever the relevant national sport legislation as well as the government’s actions represent too much of a threat to the sporting autonomy.

2.3 *From justified governmental intervention to undue political interference: a hazy border in practice*

From a practical point of view, the interpretation, and the implementation of the notion of sporting autonomy in the face of (legally) backed up governmental actions is nonlinear. In some circumstances, the latter may be considered as a challenge, and even a real menace, to the former. In that case, one fundamentally glides towards undue political interference. For instance, **Ghana** was prompted to pass a new sport law – due to complaints from FIFA and IOC – as its former framework enabled the Ghanaian government to meddle in the sport affairs by using the said legal tools to namely appoint the presidents of national sport federations.⁴¹ In other words, this suggests it is not necessarily the national sport law itself that constitutes the underlying problem, but rather how the government acts based on the said law. Also, in **Kenya**, the then Minister of Sport on the one hand dissolved the FKF and replaced it with a government-appointed caretaker committee that would run Kenyan football;⁴² on the other hand, the registrar of societies – under the jurisdiction of the Ministry of Sport – unlawfully registered strangers as officials of the FKF and removed the names of legitimate officials. The reason invoked by the relevant authorities to legitimise their actions resided in the great portion of money injected by the government into Kenyan football without visible signs of success.⁴³ The

³⁸ Tunisian Sport Law n. 95-11 of 6 February 1995, art. 14; Moroccan Sport Law n. 30-09 of 24 August 2010, art. 27 para. 4.

³⁹ A. SAKHO & M. KAMARA, “*Les grands défis du football africain: les dessous du système*”, 2010, 230.

⁴⁰ Malagasy Sport Law n. 97-014 of 8 August 1997, art. 32; Senegalese Ministerial Decree n. 12238 of 31 December 2003, art.13-14; Tunisian Sport Law n. 95-11 of 6 February 1995, art. 21; Algerian Sport Law n. 13-05 of 23 July 2013, art. 217; Kenya Sport Act n. 25 of 2013, art. 15.2.b), art. 35.5.b) and art. 54.1.b; Mauritius Sport Act n. 35 of 2016, art. 9.9.

⁴¹ Press article of 6 July 2011 “Ghana passes new sports law”, available on <http://en.people.cn/90001/90777/90855/7431274.html>; Press article of 13 Genuary 2011 “Ghana suspended by IOC”, available on http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/olympic_games/9360774.stm.

⁴² FIFA media release of 2 June 2004 “FIFA suspends Kenya Football Federation”.

⁴³ Press article of 3 November 2006 “Kenya dissolves soccer body”., available on www.news24.com/news24/kenya-dissolves-soccer-body-20061103.

situation eventually deteriorated with the prospect of two parallel leagues in Kenya.⁴⁴ In **Nigeria**, several developments led FIFA to consider there was undue government interference: court actions against elected members of the NFF executive committee and NFF general assembly,⁴⁵ the federation's general secretary resigning based on instructions from the government-run National Sports Commission, and the decision of the Minister of Sport to kick start the league without relegation from the previous season.⁴⁶ A similar politico-legal saga occurred in 2013 in **Cameroon**, where the federation's presidential elections were regarded by FIFA as influenced by the Cameroonian government.⁴⁷ In **Sierra Leone**, undue government interference was characterised in 2018 by (i) the temporary removal of SLFA President and General Secretary⁴⁸ by the country's Anti-Corruption Commission (ACC) – a government-established entity – until their case on corruption-related charges be concluded; and especially (ii) the court sentence on the charges brought forward by the ACC was postponed indefinitely, thus reducing the likelihood of a swift resolution of the matter.⁴⁹ In **Sudan**, a decree issued by the Ministry of Justice – by means of which the police was granted powers to access the SFA premises to evacuate the buildings and to expel SFA board members by using force if deemed necessary – was considered as a contravention to the obligation imposed on FIFA member associations to manage their affairs without undue government interference.⁵⁰ In **Mali**, FIFA considered that the actions of the Minister of Sport – who had decided to dissolve the executive committee of FEMAFOOT and to appoint a provisional committee mandated to run the association until elections are organised within a given timeline – were to be considered as undue government interference.⁵¹ More recently, in **Chad**, the governmental authorities have decided to permanently withdraw the powers delegated to the FTFA, to establish a national committee for the temporary management of football in the country, and to seize control of the FTFA's premises,⁵² following concerns over the way the federation was being run and how the FTFA electoral process was carried out in December 2020.

⁴⁴ FIFA media release of 25 October 2006 "FIFA suspends the Kenya Football Federation".

⁴⁵ FIFA media release of 9 July 2014 "FIFA Emergency Committee suspends Nigeria Football Federation".

⁴⁶ E. MAJANI & N. OSORO, "Sports management and government interference in Africa", 2013, 71.

⁴⁷ FIFA media release of 4 July 2013 "Suspension de la Fédération Camerounaise de Football"; Press article of 4 July 2013 "Cameroun: la Fifa suspend la Fécafoot pour ingérence politique", available on www.fifa.com

⁴⁸ FIFA media release of 5 October 2018 "FIFA suspends the Sierra Leone Football Association" available on www.fifa.com.

⁴⁹ Press article of 5 October 2018 "FIFA suspends Sierra Leone FA over government interference". available on www.fifa.com.

⁵⁰ FIFA media release of 7 July 2017 "FIFA suspends Sudan Football Association" available on www.fifa.com.

⁵¹ FIFA media release of 17 March 2017 "FIFA Suspends Malian Football Association (FEMAFOOT)" available on www.fifa.com.

⁵² FIFA media release of 7 April 2021 "FIFA suspends Chad and Pakistan football associations" available on www.fifa.com.

In most of proven cases of undue government interference in African football, as the aforementioned instances, FIFA decided to suspend the relevant federations, as illustrated in figure 3, based on its exclusive statutory power (cf. section 2.1 par. 2 above). Concretely, this means that (i) the suspended federation loses all its membership rights with immediate effect; (ii) the suspended federation's representatives and club teams are no longer entitled to take part in international competitions until the suspension is lifted; (iii) the suspended federation or any of its members or officials may not benefit from any development programmes, courses or training from FIFA; (iv) no sporting contact with the suspended federation and/or its teams is allowed while the suspension is ongoing. The lift of such a sanction has usually been subject to several conditions, which are determined on a case-by-case basis and are to be fulfilled by the relevant authorities prior thereto in collaboration with the said federations. FIFA has also decided in some instances to set up a normalisation committee⁵³ – *i.e.* a transitory structure put in place under exceptional circumstances, which replaces the executive body of a troublesome federation to lead the latter until elections are held – as a compromise in the context of a negotiation process to avoid a ban⁵⁴ or as a subsequent step after removing a ban,⁵⁵ as showed in figure 3. Such a measure intends to install a climate of quiescence so as to put back on track the federation which is regarded as a casualty of undue government interference.

In the author's opinion, there is a hazy border between both concepts of justified governmental intervention and undue political interference, which eventually has proven to be multifaceted and to be far from being a monochromatic frontier line. One could argue that the difference of environments and legal frameworks legitimises the varied interpretations of the aforementioned conceptual rules. In other words, this suggests that a case-by-case basis approach is used to determine whether a situation constitute an undue political interference. For instance, in Ireland, FIFA expressed concerns over the Minister of Sport's request for the FAI President

⁵³ FIFA Statutes (2020), art. 8 para. 2.

⁵⁴ Examples: 1) Beninese Football Federation in 2015: Press article of 30 March 2015 "Le Bénin n'a plus de fédération de foot"; available on www.africatopsports.com/2015/03/30/le-benin-na-plus-de-federation-de-foot/; Press article of 25 September 2015 "Foot Bénin: la FIFA recommande la mise en place d'un comité de normalisation", available on www.africatopsports.com/2015/09/25/foot-benin-la-fifa-recommande-la-misse-en-place-dun-comite-de-normalisation/.

2) Ghana Football Association in 2018: Press article of 17 August 2018 "Ghana government moves to avoid FIFA ban", available on www.bbc.com/sport/football/45220125.

3) Sierra Leone Football Association in 2012: Press article of 9 December 2012 "FIFA appoints an interim Sierra Leone body for a six-month period", available on www.bbc.com/sport/football/20658335.

⁵⁵ Examples: 1) Cameroonian Football Federation in 2013 (see footnote above); 2) Malian Football Federation in 2017: FIFA media release of 2 May 2017 "FIFA lifts ban on FEMAFOOT", available on www.fifa.com; Press article of 20 December 2017 "la FIFA nomme un Comité de normalisation à la FEMAFOOT", available on www.rfi.fr/fr/afrique-foot/20171220-mali-fifa-nomme-comite-normalisation-femafoot.

to withdraw his nomination to be re-elected president.⁵⁶ This is, after Sport Ireland – a body that oversees state spending in Irish sport – urged the federation to set up a five-person governance review group, including two members nominated by Sport Ireland, to submit proposals of reforms.⁵⁷ Later on, a bail-out agreement was signed between the FAI and the Ministry of Sport, by means of which the financial recovery plan hinged on the FAI delivering essential governance reforms in a number of months.⁵⁸ The Irish state even declared for months that they would withhold the relevant bailout funds until they could notice progress on key issues from the FAI.⁵⁹ In view of all the above, it could be argued that such a situation constituted undue government interference. This was however not considered as such by FIFA, probably because (i) the relevant reforms urged by the Irish government on the FAI were in fact perceived as truly needed also in the eyes of FIFA; (ii) the financial support guaranteed by the Irish state to save the federation from bankruptcy was more significant compared to what FIFA could provide through its usual funding and Covid-19 emergency funds combined; (iii) the confederation having taken part to the bail-out agreement signature gave assurance to the rationality of the reforms required by the government authorities to the FAI. The same goes with Spain whose football federation was warned by FIFA that the push of the government’s sports department to hold elections of a new RFEF President – after the long-time president was urged to resign following a corruption investigation – could make the country face a possible ban.⁶⁰ One could argue that FIFA did not consider to suspend the RFEF based on undue governmental interference as (i) FIFA most probably shared the views of the Ministry of Sport in terms of convening without further ado an elective general assembly as the federation was led by an interim president for already several months; (ii) the Spanish government did not take concrete and damaging actions to materialise such a push; (iii) the ban on RFEF and *a fortiori* its national team from taking part in 2018 World Cup would have surely created an organisational disorder and financial bump in FIFA’s signature competition.

⁵⁶ Press article of 19 July 2019 “FIFA and UEFA write to FAI over ‘third party influence’”, available on www.rte.ie/sport/soccer/2019/0719/1064151-fifa-and-uefa-write-to-fai-over-government-interference/.

⁵⁷ Press article of 18 May 2019 “FAI could face Fifa sanctions if they deem Irish Government interfering in association’s affairs, expert warns”, available on www.thesun.ie/sport/football/4109987/fai-fifa-irish-government-sanctions/.

⁵⁸ Press article of 17 July 2020 “Sport Ireland say rescue deal depends on FAI implementing rule changes”, available on www.the42.ie/sport-ireland-fai-rescue-deal-5153373-Jul2020/.

⁵⁹ Press article of 30 July 2020 “FAI told to make reforms or face ‘damaging’ consequences”, available on www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/fai-told-to-make-reforms-or-face-damaging-consequences-1.4316758.

⁶⁰ Press article of 15 December 2017 “Spain face possible World Cup ban as FIFA warns over government interference”, available on www.reuters.com/article/uk-soccer-spain-federation-idUKKBN1E92AX.

All in all, the thesis author considers that despite the perceived strength of the aforementioned rules and regulations, the concept of sporting autonomy fairly remains a theoretical ideal which understanding and adequate implementation undeniably depends on a key national actor – *i.e.* the government. This suggests that the rules initially foreseen on paper as a shield for sport institutions (such as FIFA) actually do not – as often as liked – seem to prevent undue government interference from happening. Also, one could argue whether sanctioning is the only way forward as it does not always guarantee that the issue has been taken care of at the source. Hence the necessity to focus now this analysis on the revolutionary approach required for African football diplomacy to prosper, as this will constitute the second chapter of this project.




Figure 3. African MAs sanctioned by FIFA for undue government interference

3. (R)Evolutionary approach of football diplomacy in Africa

This chapter will mainly rely on the series of interviews carried out in order to challenge the *status quo* of the tripartite relationship and submit proposals of a new approach based on existing best practices of virtuous tripartite collaboration

in African football. In order to develop a sustainable diplomatic strategy based on a collaborative approach, one must also take into account some indicators and add further stakeholders in the equation. Finally, the world is a diverse place where Africa may find similarities and/or further best practices that may help stimulate and strengthen the development of a long-term African football diplomacy. Based on the aforementioned, a set of concrete recommendations will thus be drawn up.

3.1 *Towards a tripartite collaborative relationship: necessary emergence of a virtuous triangle*

As mentioned in the introduction, the governing networks in football have been based for so long on a model created in the 19th century by the football governing body in England.⁶¹ These pyramid networks have relied on a hierarchical structure where the stance taken by a governing body at the apex will influence decisions made in any entity under its umbrella. Yet, these self-governed pyramid networks are increasingly facing endeavours from governments to take part in their policy processes.⁶² This phenomenon is called the “governmentalisation of sport”,⁶³ which has led to the hatching of a more networked governance in sport. One cannot deny the shift from the classic unilateral vertical channels of authority of the pyramidal network towards new, horizontal forms of networked governance.⁶⁴

This governance shift has been duly understood, assimilated, and applied by FIFA as of 2016 under the leadership of its incumbent President Gianni Infantino (*cf.* figure 4). Indeed, FIFA’s former vision was based on a very hierarchical pattern of relations with FIFA at the top of the pyramid and a flagrant absence of relations with Ministries. With its current approach under Mr Infantino, FIFA cherishes a tripartite vision of football, where governments together with FIFA and its member associations can hand in hand promote football and its unifying values. One may call it the emergence of a virtuous triangle, a system where layers faint to make way for the emersion of a healthy and harmonious tripartite football network. Privileged access with Ministries (essentially of Sport) and *vice versa* is more and more promoted to ensure a direct communication in the event of a given situation that may require a common direction or solution. As mentioned in the 2020-2023 vision of its President, FIFA makes it one of its eleven goals to foster dialogue, collaboration, and partnerships with public authorities so as to impact society through the power of football.⁶⁵

⁶¹ S. SZYMANSKI & A. ZIMBALIST, “*National Pastime: How Americans play baseball and the rest of the world plays soccer*”, 2005, 3.

⁶² A. GEERAERT, J. SCHEERDER, & H. BRUYNINCKX, “*The governance network of European football: introducing new governance approaches to steer football at the EU level*”, 2012, 2.

⁶³ N.A. BERGSGARD cited by M. Mrkonjic and A. Geeraert, “*Sports organisations, autonomy and good governance*”, 2013, 139.

⁶⁴ M. MRKONJIC, “*Sports organisations, autonomy and good governance*”, 2013, 139-140.

⁶⁵ FIFA President’s Vision for 2020-2023, 25.




Figure 4. FIFA's shift in the tripartite relationship

As a matter of fact, the emergence of the said virtuous triangle in FIFA's vision demonstrates how FIFA came to the realisation that the viable development of football and its greater impact on the African continent – where States are very much involved as major actors of the tripartite relationship – highly depends on the effective alliances and partnerships made with national public authorities together with FIFA member associations. The role played by FIFA's current Secretary General Fatma Samoura, as African and former UN diplomat, has certainly contributed to this realisation and facilitated the contact with African States insofar as throughout her career at the UN, she always dealt with governments as interlocutors to help peaceful political transitions. The setup of four FIFA regional development offices in Africa (*i.e.* Dakar, Johannesburg, Brazzaville and recently Kigali) is a glaring illustrations of FIFA's change of course and current will to strengthen collaborations with governments.

Taking a closer look, there actually exist best practices of tripartite collaborative relationship in African football that deserve to be known. **Benin** is one of them. About 5 years ago, Beninese football experienced several setbacks: (i) the establishment of a normalisation committee by FIFA – replacing the FBF executive committee – in view of the decision of the State at the time to withdraw its delegation of powers conferring existence on the FBF; and (ii) a suspension imposed by FIFA on Beninese football due to a subsequent local court decision preventing the FBF elections organised and overseen by the said normalisation committee from taking place.⁶⁶ With the arrival of a new Minister of Sport since 2016 as well as a newly elected FBF President since 2018, great progress has been made in terms of harmonious relationship, thus prompting FIFA's support

⁶⁶ Press article of 11 May 2016 "Benin suspended from global football by FIFA", available on www.bbc.com/sport/football/36265254.

in Beninese football through the signature of a MoU between FIFA President and the Beninese Minister of Sport for the development of football at schools' level.⁶⁷ First off, the sanctions imposed by FIFA have generated a wake-up call from all Beninese football stakeholders and institutions which understood that the lack of – or poor – collaboration, that is intentional or not, eventually leads to setbacks in the evolution of Beninese football (e.g. suspension of football activities, stagnation of development project under FIFA's umbrella, reduction of sponsorship opportunities). In addition, it has been duly understood that tensions and crisis arise between a federation and a ministry when there is no knowledge or not a good understanding of existing rules – those of FIFA in the eyes of a ministry and those of the State in the eyes of a federation. The lack of clarity in the prerogatives and role played by each and everyone at national level in practice has also been noted as a source of conflict, adding to this the absence of diplomacy showed by the parties at stake to deal with the said vacuum and try to define the respective lanes of intervention, the situation thus often slips into a chaotic pattern.

Rwanda has also emerged in the past few years as a role model of established virtuous triangle, attractive for FIFA⁶⁸ and other sport stakeholders.⁶⁹ Sport has become a clear priority of the Rwandan State, which even created a standalone Ministry of Sports for the first time in the history of the country in November 2019. FERWAFa may praise itself on a clear record of sanctions from FIFA to date on account of undue government interference. This may be justified by the general political structure of the country, which came out of lessons learnt from the 1994 genocide against the Tutsis – one issue that appears to often dominate the discourse on the genocide's roots is that of how bad governance was integral in ensuring policies of discrimination, the carrying out of targeted violence and the institutionalization of genocide.⁷⁰ Since then, good governance has been considered as one of the key pillars of Rwanda's reconstruction and development. In particular, good governance regulates laws and policies applicable to all sectors in Rwanda, including sport organisations. An independent institute named *Rwanda Governance Board*⁷¹ is responsible for establishing good governance principles through

⁶⁷ FIFA media release of 10 January 2019 “La FIFA signe un protocole d'accord historique avec le Bénin”, available on www.fifa.com; FIFA media release of 27 July 2021 “Un championnat de football scolaire pour un avenir meilleur au Bénin”, available on www.fifa.com.

⁶⁸ FIFA media release of 19 February 2021 “FIFA regional development office inaugurated in Kigali”, available on www.fifa.com

⁶⁹ Press article of 1 September 2020 “Rwanda confirmed as sole host for BAL 2020 tournament”, available on www.newtimes.co.rw/sports/rwanda-confirmed-sole-host-bal-2020-tournament; *Visit Rwanda* partnership with football clubs Arsenal & PSG, available on www.visitrwanda.com; Press article of 4 May 2021 “Rwanda favourite to host first African Road World Championships in 2025”, available on www.cyclingnews.com/news/rwanda-favourite-to-host-first-african-road-world-championships-in-2025/.

⁷⁰ Swiss Peace final report on conflict sensitive business practices (2014), section 2 on “Conflict analysis of Rwanda”, 20.

⁷¹ Rwandan law n. 56/2016 on the establishment of the Rwandan Governance Office and its Board, its mission, organisation and functioning – art. 5-6.

regulations applicable to all organisations (public and private) settled in Rwanda, including sport organisations. This helps to give a sense of accountability and responsibility to each and everyone involved in sport organisations. The Rwanda Governance Board also issues every year a governance report called *Good Governance Barometer* to the Parliament so as to highlight which sector and institution still present governance-related issues and provides an action list to be followed. All in all, by complying with the basic good governance principles included in the said regulations, sport organisations are guaranteed (i) to keep their autonomy and, consequently, (ii) to encounter no (or little) interference from the Rwandan government in their internal affairs – and, even more, (iii) to receive government support for their initiatives in developing the said sport.

Finally, **Morocco** has unquestionably done well as a long-time epitome of the virtuous triangle concept in Africa. Since 2013, the Royal Moroccan State has worked on addressing governance dysfunctions within the national sport ecosystem and has consequently provided a brand-new starting point to promote sport as a vector of development.⁷² In football, this was translated by the FRMF and the government mapping out together a roadmap on the management of football. Indeed, since the arrival of the incumbent FRMF President in 2014, the latter has built a political will and understanding with His Majesty King Mohammed VI, especially when it comes to investments in football projects. For instance, in a record time of five years and based on this harmonious collaboration, they managed to launch the construction of the Mohammed VI Complex, a structure dedicated to developing a high-level football practice.⁷³ This FRMF project is part of the national program on the upgrading of football infrastructure, in major part funded by several Ministries of the country including the Ministry of Sport. Recently, it was even announced that this sport complex will soon welcome a joint FIFA-CAF office,⁷⁴ thus illustrating the tight relations between the international football bodies, the FRMF and the Royal Moroccan State. This quality relation with FIFA and CAF has even reached a peak with the election of the current FRMF President as Council member before both international entities.⁷⁵ Furthermore, since 2015, Morocco via the FRMF has worked to becoming a hub for the development of African football through the *cooperation Sud-Sud*, an ambitious international cooperation policy materialised by the signing of more than 40 partnerships with

⁷² Message from His Majesty King Mohammed VI in March 2013 on the *Assises Nationales du Sport* in Skhirat

⁷³ Press article of 9 December 2019 “New Mohammed VI Football Complex inaugurated in Salé”, available on <https://northafricapost.com/36006-new-mohammed-vi-football-complex-inaugurated-in-sale.html>.

⁷⁴ Press article of 29 June 2021 on announcement of FIFA-CAF joint office in Mohammed VI Complex, available on <https://new.in-24.com/News/55321.html>.

⁷⁵ Press article of 12 March 2021 “Fouzi Lekjaa siégera au Conseil de la FIFA”, available on www.leconomiste.com/flash-infos/fouzi-lekjaa-siegera-au-conseil-de-la-fifa?web=1&wdLOR=cF8247730-720A-4555-8B9A-635FEF644940.

African football federations⁷⁶ – this was surely facilitated by the return of Morocco in the AU in 2017.⁷⁷ It is in this context that the FRMF (i) assisted in the development and support of football field construction projects in Burkina Faso and in Sao Tomé; (ii) financially supported football in Rwanda by making available to FERWAFa its FIFA Forward development funds free of charge; (iii) shared training of administrative and technical staff of other African federations as Djibouti which looked for support regarding future managers of the national football academy.

3.2 *Towards a sustainable diplomatic strategy*

One could argue that the sustainability of this virtuous triangle approach would imply for the said parties to adopt a far-reaching collaborative governance model based on several drivers, the first essential one being **leadership**. Official leaders of a federation and public authorities' representatives who together have chosen to adopt a collaborative sport governance regime must show commitment to solving problems through collaborative engagement. The second driver refers to **consequential incentives** which serve to stimulate the sense of need for a greater whole-of-sport collaborative governance regime. It may consist in a significant reduction in government funding in case mandatory sport governing principles are not being followed by the football. The third driver is **interdependence**, this is when sport organisations/institutions come to the realisation that they cannot accomplish something on their own, without the involvement of other parties. The final driver to form a collaborative governance model is **uncertainty** which may not be resolved internally and consequently drives an organisation/institution to search for partners to reduce and share the risk.⁷⁸

Collaboration dynamics that may be envisaged to sustain a diplomatic strategy must be associated with **principled engagement**, including a definition phase which often requires constant review and reinforcement of vision, mission, and values. This process entails to be clear on the role and purpose of the national football federation and the state authorities in charge of sport, including the expectations and tasks of each entity. Usually, this includes discussions which shall result in consensus decision-making, thus implying an ability of participants to reach an outcome for the common good of football. The establishment of working groups between the government and football entities (nationally and internationally)

⁷⁶ Press article of 19 February 2021 on *cooperation Sud-Sud* adopted by the FRMF to develop African football, available on www.africatopsports.com/2021/02/19/cooperation-internationales-ressources-que-deploie-la-frmf-pour-developper-le-football-africain/.

⁷⁷ IRIS article of 2 February 2017 "Retour du Maroc au sein de l'Union africaine - quels enjeux?", available on www.iris-france.org/88057-retour-du-maroc-au-sein-de-lunion-africaine-quels-enjeux.

⁷⁸ D. SHILBURY, I. O'BOYLE & L. FERKINS, "Towards a research agenda in collaborative sport governance", 2016, 6.

for policy making in important areas – such as corruption – could be considered. **Shared motivation** – built on mutual trust, understanding, internal legitimacy and commitment – should further reinforce and accelerate principled engagement. Committing to a shared path should in the end be the outcome of repeated quality interactions through principled engagement and by using strategic planning to develop a shared direction. There comes **capacity for joint action**, which may translate as capacity building and sharing of resources, skills and knowledge.⁷⁹

Bearing in mind the above, there is certainly room for growth in order for the virtuous triangle concept to prosper in African football. First off, one must emphasise on the need to crystallise such a tripartite effort in writing – through the setup of **tripartite collaborative policies** via the signing of MoU – and to extend it to more countries/national member associations. A possible target by the end of 2023 could be to have this written tripartite principled engagement – in given topics such as football for schools, stadiums/infrastructure – concluded for one-third of African territories where FIFA member associations are located. One could suggest that FIFA’s written principled engagement towards growing the game in a particular country must be shared with both its national member association and the respective government. The thesis’ author considers as essential the involvement of both national parties in the signing of a MoU so as to put all parties at the same level of information and commitment as one shall not replace the other. In order for FIFA to be in a position to engage accordingly, the thesis’ author supports the idea that governments have a key role to play in bringing clarity and stability in the governance of sport at national level. Yet, this would imply to be provided with a steady national political environment – which certainly may not be guaranteed in all African countries to date, or in any other continent as a matter of fact. Therefore, a preliminary case study analysis on all territories hosting a FIFA member association might firstly be worth doing prior to duplicating what has been done in Benin, Rwanda or Morocco in terms of principled engagement. Moreover, legislative actions as in Rwanda or development of a common strategy by governments like in Morocco or in Benin is crucial insofar as where basic sport policies and legislative arrangements are in place, the further potential exists to improve policy analysis and its contents. In the contrary, where policies are weak or non-existent, it is recommended that technical assistance be made available to support sound policy processes and institutional arrangements for this purpose.⁸⁰ In addition, the setup of targets in terms of good governance – to keep a bond of trust between national football federations and their respective governments – has showed to be a prerequisite to any harmonious relationship. In this respect, FIFA could certainly support in building this trust by further defining the notion of

⁷⁹ D. SHILBURY, I. O’BOYLE & L. FERKINS, “Towards a research agenda in collaborative sport governance”, 2016, 7-8.

⁸⁰ M. KEIM & C. DE CONING, “Sport and Development Policy in Africa: results of a collaborative study of selected country cases”, 2014, 161.

undue government interference and surrounding parameters whereby precedents could be addressed. This has been notably attempted by AFC recently,⁸¹ thus demonstrating that FIFA's guidance in this field is critical to countervail ongoing allegations of inconsistency regarding the application of the relevant rule in the different parts of the world.⁸² This guidance is necessary for the following reasons: (i) it would allow FIFA to keep control on the definition of the notion of autonomy and undue government interference by entrusting different nuances on the existing precedents; (ii) it would also give more guarantee to national governments that there is no immunity whatsoever given to federations through the relevant prohibition of undue government interference; and (iii) it would reduce chances of having FIFA member associations hiding behind the spectrum of undue government interference on the day of reckoning, and thus would urge them to be accountable in full transparency before FIFA and also before their national government.

To this end, in 2007, FIFA adopted a **standard cooperation agreement** which served as a model agreement for signature between a state's national football federation and its government (more likely the Ministry of Sport). The intention was to assist in regulating the relationship between both national parties and in harmonising the respective tasks of each entity pertaining to the administration of national teams and football competitions in the signatory state, as well as security, finance, and any related issues. The aim was to ensure the best possible cooperation to the good governance and development of football in a given territory, while respecting FIFA's rules. To a certain extent, this standard agreement was used to negotiate between the relevant parties the scope of FIFA member association's autonomy at national level in clear terms.⁸³ In effect, this standard document has apparently not been subject to a widespread use, which eventually led it to fall into disuse. FIFA could certainly use the momentum of developing football diplomacy to introduce a new dynamic around a revised standard cooperation agreement.

The thesis' author further suggests that the sustainability of a diplomatic strategy for African football may be even more assured with the involvement of CAF as a reliable lodestar. Indeed, one could argue that FIFA's purported effusive implication on the African continent⁸⁴ might possibly be justified by the confederation's state of disarray over the past thirty years, and more particularly in the latest years with the findings of the PwC audit mandated on CAF's accounting, its governance, and its payments⁸⁵ – which by and by led to the ban of the former CAF President Ahmad Ahmad⁸⁶ amongst others. CAF's pledge, under its new

⁸¹ AFC informative note on third-party influence in football (2020), 18-21.

⁸² W. SYNREM & N. SATO, "FIFA's non-interference rule: an Asian perspective", 2021, 41-47.

⁸³ J-L. CHAPPELET, "Autonomy of sport in Europe", 2010, 56-57.

⁸⁴ Press article of 19 July 2019 "FIFA co-administering CAF: Infantino rejects colonialism critique", available on www.africanews.com/2019/07/19/fifa-s-co-administering-caf-infantino-rejects-colonialism-critique/.

⁸⁵ Press article of 13 February 2020 "African football body Caf in disarray, audit reveals", available on www.bbc.com/sport/africa/51478837.

⁸⁶ FIFA media release of 23 November 2020 "Adjudicatory chamber of the independent ethics committee sanctions Ahmad Ahmad", available on www.fifa.com; CAS media release of

leadership, to regain credibility and trust to attract more partners will indubitably have to start with the implementation of the recommendation reforms of the final PwC audit.⁸⁷ By doing so, CAF will surely set the tone for all 54 FIFA African member associations and for their respective governments when it comes to African football's attractiveness founded on good governance. Based on the trust built as a self-regulated and well-governed regional body, CAF would subsequently have enough credibility to assist FIFA in fostering a transparent communication towards their member associations as well as African governments with a common voice. CAF may for instance help in conveying and explaining to African governments key concepts under FIFA and CAF regulations – such as the autonomy of African football federations together with the prohibition of undue government interference – whose full understanding is essential to build a sustainable diplomatic strategy in Africa. Against this backdrop, one could encourage the setup of a joint taskforce composed of representatives of state authorities and of African football federations under CAF-FIFA umbrella, to coordinate the use of State funding and Forward money allocated to African football federations, could represent a vital link to a sustainable diplomatic strategy on the continent.

Finally, it goes without saying that addressing the sustainability of a diplomatic strategy for African football without the AU's entanglement in tackling major challenges of the continent would be fruitless. Indeed, to date, the African continent must still rise to adversities of its own often linked to intra-African mobility (e.g. strict visa requirements, different values of passports, poor connections by plane...)⁸⁸ The AU must be a key interlocutor for FIFA and CAF to address these difficulties and together find viable and realistic solutions. As a matter of fact, this was well understood by the relevant football institutions which signed a MoU with the AU in 2019 on specific topics as education, anti-corruption, and safety.⁸⁹ Two years later, one cannot deny the strong institutional bonds which have been forged between the AU and FIFA for the benefit of African football.⁹⁰

There is yet much more to be accomplished. One must suggest that the immediate implementation of the AU's action list regarding the intra-African mobility through the issuing of a unique African passport, which has been overdue since 2018,⁹¹ to would surely contribute to the viability of an African football diplomacy.

8 March 2021 “CAS reduced the suspension imposed on Ahmad Ahmad”, available on www.tas-cas.org.

⁸⁷ CAF media release of 19 July 2021 on its latest executive committee decisions regarding governance reform implementation, available on www.cafonline.com.

⁸⁸ Press article of 8 October 2018 “Difficile pour les Africains d’aller dans un autre pays africain”, available on www.bbc.com/afrique/region-45783722.

⁸⁹ CAF media release of 12 February 2019 on MoU between FIFA, CAF and AU, available on www.cafonline.com.

⁹⁰ FIFA media release of 4 February 2021 “African Union Chairperson and FIFA President discuss ongoing strong collaboration”, available on www.fifa.com; FIFA media release of 11 February 2021 “African Union and FIFA commit to build on positive results and to accelerate collaboration”, available on www.fifa.com.

⁹¹ AU Agenda 2063, action list, item I), 20.

The AU's role in negotiations and implementation of open-skies policies – such as the *Yamoussoukro Decision* signed in 1999 by 44 countries but implemented by only a few to date – would help encourage competition, and ticket fares would go down by up to 40%,⁹² thus facilitating the mobility of African football officials amongst others. Moreover, the AU's guidance and input in any preliminary case study analysis mandated by FIFA and CAF on all territories hosting a FIFA member association may undoubtedly be of relevance and assistance prior to any principled engagement for a virtuous triangle. In fact, the AU shall certainly keep on lobbying to have AU member states relinquishing more powers to AU institutions in specific areas such as managing the issue of *coups d'état* and general political instability. In addition, further joint campaigns with FIFA and CAF on other specific topics than domestic violence in Africa⁹³ – such as stadia safety or good governance in sport – could be launched to raise awareness and show a common front as a start. Then, one could envisage a long-term initiative with the creation of an AU legal act on sport that would be part of the emergence of this new AU legal order aiming at being defined as supranational law,⁹⁴ and which would be equivalent to art. 6 lit. e) of the Lisbon Treaty by which the EU acquired a specific competence in the field of sport. To date, the AU's competence in the area of sport is not as clearly defined as it is under EU law. The AU's mandate in sport is of promotion and influencing policy direction in members states. Therefore, bringing clarity, uniformity, and legitimacy to the AU in the direction to be given to national governments together with sport organisations on the African continent would certainly help building a sustainable African football diplomacy. For this to happen, the thesis' author firstly suggests that the AU Sport Council – as main institution of the AU for sport-related matters at continental level – be better supported and resourced to be more effective. Concretely, one could propose that all AU member states ratify the statutes of the AU Sport Council in order to strengthen its legal basis and authority. Afterwards, a review of the AU's *2008-2018 Policy framework for sustainable development of sport in Africa*⁹⁵ to bring it up to date to reflect notably the current sport landscape as well as to extend its vision for the next 10 years. In particular, one may refer to the institutional framework for implementation as well as to the monitoring and evaluation of the policy framework that would possibly necessitate a more coordinated and effective action plan with national and international sport organisations (like FIFA), together

⁹² Press article of 21 November 2017 “Why is African air travel so terrible?”; World Bank study (2010) “Open skies for Africa – Implementing the Yamoussoukro Decision”, available on www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-21/why-african-air-travel-is-so-terrible.

⁹³ FIFA media release of 18 August 2020 “FIFA teams up with AU, WHO and CAF to promote campaign against domestic violence in Africa”, available on www.fifa.com.

⁹⁴ O. AMAO, “*African Union Law – the emergence of a sui generis legal order*”, 2019; Press article of 9 July 2019 “Could AU shape a new legal order for the continent?”, available on <https://theconversation.com/could-african-union-law-shape-a-new-legal-order-for-the-continent-99245>.

⁹⁵ AU policy framework for sustainable development of sport in Africa (2008-2018).

with member states.⁹⁶ One could suggest the creation of a taskforce or a specialised technical committee (STC) – with a subgroup focused on football – involving the relevant sport organisations together with national governments, as an initiative leading to building a strong AU sport policy based on concrete best practices of sport diplomacy. This taskforce or STC could be steered by the AU Sport Council as the latter is in charge of the coordination of the African sport movement and the forum for concerted actions between member states.⁹⁷ Moreover, the *AU Convention on Preventing and Combatting Corruption (AUCPCC)* could be used as a basis for addressing the corruption challenges in the sport area, based on which specific policies and legislative initiatives targeted at the sport sector could be developed thanks to the reporting requirement established by the AUCPCC on member states. This would yet entail that the reporting process (i) involves a specific section relating to sport activities, and (ii) be improved with better resourcing. On the long run, a direct line of communication shall always remain open between FIFA (also CAF) and the AU Sport Division to ensure the advancement and sustainability of the African football diplomacy. Also, a more proactive role from the AU Sport Council in relation to coordination and policy development could be expected. To this end, the Division of Sport could receive support by FIFA, CAF and other international sport organisations in the area of training strategies and implementation in member states to tackle the lack of awareness of key issues in football/sport.

Even more, the AU Sport Council could concretely take charge of the articulation between international and national rules with the **support of the IOC**. This could translate in ensuring harmonisation between sporting rules and laws of the lands in Africa. In this respect, the IOC had already identified the need for the sport movement to act within the framework of national laws, which yet must take into consideration the international sport regulations to avoid any potential future conflict of laws.⁹⁸ This mutual respect for both levels (national and international) is critical on the African continent if one wants to guarantee that sport, such as football, is practised with a more effective partnership between government authorities and football organisations. It is in this direction that the IOC approved via its Olympic Agenda 2020 a recommendation concerning the support for the principle of autonomy of sport and drew up a template document, containing a list of key elements, and serving as a working basis to facilitate cooperation between national authorities and sport organisations in a country.⁹⁹

⁹⁶ M. KEIM & C. DE CONING, “*Sport and Development Policy in Africa: results of a collaborative study of selected country cases*”, 2014, 161.

⁹⁷ AU Sport Council statutes (2013), art. 3.

⁹⁸ IOC President speech in Acapulco (2010); J-L. CHAPPELET, “*From daily management to high politics: the governance of the IOC*”, 2012, 14.

⁹⁹ Recommendation 28 “Support autonomy” template document and the Olympic Agenda 2020 closing report.

3.3 Towards an African football diplomacy stimulated by the world

Fostering an African football diplomacy entails that one must take a look at the rest of the world for inspiration, starting with what has been done in other football regions.

On one side, the current situation faced in a European country¹⁰⁰ has proven over the years to be useful to address in order to display directions not recommended when one aims at building a sustainable football diplomacy based on collaborative governance. In 2016, after months of quarrelling between the relevant federation and its government over discrepancies between national laws and the federation's regulations relating to the autonomy of the latter, it resulted in a local tribunal (i) to annul the federation's elections as well as to revoke the newly elected executive committee, (ii) and to appoint an *ad interim* committee composed of several persons in charge of organising the federation's elections based on national laws (and not based on the federation's statutes). Instead of suspending the federation as it is usually the case when there is proven and acted undue interference, FIFA in consultation with UEFA took a softer direction and decided – in its prerogatives – to appoint a normalisation committee to review the federation's statutes and, at the same time, to negotiate the review of national sports laws with the Ministry of Sport to find an alignment prior to organising new elections.¹⁰¹ However, this decision neither cured the aches of football in the said country (e.g. match fixing), nor resolved tensions between the federation and the national authorities. Even more, FIFA-UEFA's accrued involvement in the sporting side – through the designation of foreign referees in the federation's refereeing committee in consultation with the Ministry of Sport, and the appointment of a monitoring committee even after the end of the normalisation committee's mandate marked by the elections of a new executive committee later on¹⁰² – created a proximity with the local government which harmed the authority of the federation at national level. As a result, the expected alignment between the federation and its government, especially with respect to national sports laws and sporting regulations, has never occurred to date. On the one hand, the Ministry of Sport – whose representative has changed since then, thus not facilitating the resuming of negotiations – still seems to attempt a takeover of the federation by means of adopting intrusive national sport laws without involving the federation in any discussions.¹⁰³ On the other hand, the federation has apparently failed to show a

¹⁰⁰ The relevant country/federation has been anonymised in view of the sensitivity of the case that is still pending.

¹⁰¹ FIFA media release on the appointment of a normalisation committee at the relevant federation, available on www.fifa.com.

¹⁰² FIFA media release on the appointment of a monitoring committee, available on www.fifa.com.

¹⁰³ FIFA-UEFA letter of 4 December 2020 to the said federation on new sports law.

genuine will to self-reform and takes the opportunity to hide behind the spectrum of undue government interference whenever possible.¹⁰⁴

FIFA and UEFA on their part have unfortunately not clearly defined to date the red line and have not implemented strict sanctions whenever the line has been crossed in this case-scenario. In particular, the absence of direct line of communication between the federation and its government has pushed FIFA and UEFA to become mediators of local political games, which leads to FIFA and UEFA being scapegoats in case of any issue and to a removal of responsibility from the relevant national entities.

On the other hand, there exist positive experiences for African football to be inspired from. In the Asian region, **India** has lately proven to be one of them. In view of the harmonious relationship maintained between the AIFF and the government over the years, both entities came to an agreement for the creation of a national centre of excellence in Kolkata on a land leased out by the government for 99 years for a very good price.¹⁰⁵ Without the government's support, the AIFF would have had to shell out a huge amount of money to acquire a plot in such a fantastic location, and FIFA's financial contribution through Forward development program would certainly not have been sufficient. FIFA's commitment to establish harmonious relationships on the Asian continent based on collaborative governance involving governments was further demonstrated with the signing of a landmark collaboration agreement between FIFA and the **ASEAN** countries in 2019 on a broad range of collaboration areas with a strong focus on education through the implementation of FIFA's Football for Schools Programme.¹⁰⁶ In the region of Americas, **Uruguay**'s famous *Estadio Centenario* is a reference in terms of how to start a collaborative governance at national level. Indeed, the stadium is administered by an entity named CAFO and made up of three members of the AUF and of two members from the Montevideo City Council.¹⁰⁷ This example also illustrates that any type of collaborative relationship must be nurtured over the years and developed through a roadmap including key milestones and adapted to the change of landscape as well as the evolving needs – which has not necessarily been the case in the past years with the historic Uruguayan stadium.¹⁰⁸ In addition to the foregoing, **Mexico**'s recent implementation of *Jugamos Todos* initiative to fight against obesity in schools, may certainly serve as reference to the emerging

¹⁰⁴ FIFA-UEFA letter of 14 July 2021 to the federation on implementing recommendations on good governance.

¹⁰⁵ Press article of 20 December 2018 “AIFF in talks with corporates for building National Centre of Excellence”, available on <https://indianexpress.com/article/sports/football/aiff-in-talks-with-corporates-for-building-national-centre-of-excellence-5502866/>.

¹⁰⁶ FIFA media release of 1 November 2019 “FIFA and ASEAN countries sign landmark collaboration agreement”, available on www.fifa.com.

¹⁰⁷ E. GUTIÉRREZ CORTINAS, “*Medio Siglo del Estadio Centenario*”, 1980, 15 on creation of CAFO.

¹⁰⁸ Press article of 18 May 2019 “El Estadio Centenario cumple 90 años buscando adaptarse a los tiempos modernos”, available on www.futbol.com.uy/Deportes/El-Estadio-Centenario-cumple-90-anos-buscando-adaptarse-a-los-tiempos-modernos-uc758850.

African football diplomacy.¹⁰⁹ This initiative came to life as the FMF partnered with the Ministry of Education as well as benefited from the support of FIFA via the Forward development program. Finally, in the Caribbean region, FIFA has recently signed a MoU with **CARICOM**, with the attendance of the respective Ministers of Government, in order to strengthen their collaboration to grow the game in the region and tackle other key areas such as child safeguarding.¹¹⁰ This cooperation agreement with governments of the region has recently shown to be essential in the latter case¹¹¹ insofar as actions to be taken at national level in cases of child abuse shall imply to resort to criminal legal remedies which are not accessible within the sport ecosystem.

Outside the football community, one may suggest to look at basketball as an influential muse pertaining to developing sport diplomacy in Africa. In 2019, NBA and FIBA announced their plan to launch the **BAL**, a new professional league featuring 12 club teams from across Africa,¹¹² which inaugural season started in 2021 in Kigali. The BAL was built on the foundation of club competitions FIBA organised in Africa. It marked the NBA's first collaboration to operate a league outside of North America.¹¹³ This however does not entail that NBA and FIBA were not cooperating beforehand. Over the past ten years, NBA has invested in the African continent through several youth events including *Basketball Without Borders* – an international basketball camp to promote the sport and to encourage social change.¹¹⁴ NBA had already realised that developing a strategy for Africa would entail a direct involvement on the spot – hence the creation of NBA Africa in Johannesburg in 2010 – and the integration of FIBA as collaborative partner since the latter has always had a strong footing on the continent. NBA has also worked on a soft-landing strategy by launching Jr NBA Leagues running annually in over 20 countries across the continent. NBA made sure to have these junior leagues involve critical stakeholders (*e.g.* governments) to create long lasting relationships and great foundations for the future of basketball in Africa. To reveal even more the forward-thinking mindset of NBA in the African region, one may refer to the recent joining of the former US President Barack Obama as strategic

¹⁰⁹ FIFA media release of 4 June 2020 on *Jugamos Todos* by the Mexican MA, available on www.fifa.com.

¹¹⁰ FIFA media release of 31 May 2021 “FIFA and CARICOM enter into a landmark collaboration agreement”, available on www.fifa.com.

¹¹¹ FIFA media release of 20 November 2020 on FHF President's life ban for involvement in acts of systematic sexual abuse against FHF female players, incl. minors, available on www.fifa.com; FIFA Ethics decision of the adjudicatory chamber of the ethics committee of 18 November 2020, available on www.fifa.com.

¹¹² FIBA media release of 16 February 2019 “NBA and FIBA announce plan to launch professional basketball league in Africa”, available on www.fiba.basketball.

¹¹³ Press article of 24 May 2021 on NBA Africa/BAL similarities and differences with NBA China, available on www.cnn.com/2021/05/24/nba-lures-players-and-investors-to-form-africa-business-entity.html.

¹¹⁴ NBA media release of 9 July 2019 “NBA, FIBA and Senegalese Basketball Federation to host 17th edition of Basketball Without Borders Africa in Senegal”, available on <https://pr.nba.com/>.

partner of NBA Africa to help advance the league's social responsibility efforts across the continent.¹¹⁵

There is also much to learn from EU bodies, which have been working on developing a European sport diplomacy inspired from the best practices of balanced and structured relations between the sport movement and public authorities – also known as *negotiated autonomy for sport*.¹¹⁶ Since the White Paper on Sport, the EU has developed dialogue and cooperation with the European sport movement. As a start, one can refer to the creation of *EPAS* by the Council of Europe in order to give new impetus to pan-European cooperation on sport and to take up the ongoing sporting challenges in the region by developing dialogue between states and the sport movement. Its mission further revolves around monitoring of existing standards, developing of responsibilities and exchange of good practices. In addition to the above, the European Commission has been holding for decades an annual *European Sport Forum*, aiming at bringing together representatives of European sports organisations and governments. It serves as a mere advisory body but has provided great contributions to improve dialogue and understanding within the European stakeholder ecosystem. Moreover, members of the sport movement benefit from an observer status in the European Commission's expert groups in the field of sport – there are currently two of them: one on Green Sport and the other one on the recovery of the sport sector post Covid-19. In fact, an increased attention has been given to sport diplomacy in Europe since the EU Commissioner Tibor Navracsics established a high-level group on sport diplomacy, which made several recommendations, leading years later to the creation of a new Erasmus+ Sport project directed by IRIS: *TES-D*.¹¹⁷ The goal is to further detail the initial recommendations of the high-level group on sport diplomacy and officially add the European sport diplomacy in the political agenda of EU members states by knowing how to address it efficiently. As a whole, even today, there is still a lack of recognition of sport at political and diplomatic levels, hence the necessity of extending *TES-D* – and previous work surrounding it – to the globe. We may already note that the European Commission has newly put Africa back at the heart of its geopolitical work program, by proposing to build a new global partnership with Africa.¹¹⁸ Even though one may highlight that, at first glance, sport is not an axis which forms part of this partnership, one could think that sport was not entirely overlooked, and one could suggest using it as a vehicle, as a support to well-targeted areas of the said strategy. The cooperation between the European Commission's Unit for Sport and the African Union's Social Affairs Department will therefore become even more critical to ensure that information keep being

¹¹⁵ NBA media release of 27 July 2021 "Former President Barack Obama joins NBA Africa as strategic partner", available on www.nba.com.

¹¹⁶ J-L. CHAPPELET, "*Autonomy of sport in Europe*", 2010, 52-63 on examples of negotiated autonomy in Europe.

¹¹⁷ IRIS media release of 27 January 2021 on *TES-D*, available on www.iris-france.org.

¹¹⁸ Joint communication to the European Parliament and the Council by the European Commission (2020).

shared on projects in the field of sport funded by the EU and involving African organisations, but also to share best practices of negotiated autonomy methods to foster a culture of dialogue and readiness to engage in cooperation with most countries, sport/football organisations and at all levels. For instance, Morocco could play a facilitating role, it could be a hyphen for further engagement and initiation of concrete activities between the AU and the EU, through its retrieved membership with the AU and its membership with EPAS. Another possible initiative could also consist in the renewal of the MoU signed between FIFA and the European Commission in 2006 for football in Africa/Caribbean/Pacific countries,¹¹⁹ by including this time the AU in the equation.

4. Conclusion

This research has demonstrated that the concept of autonomy of sport has been for quite some time one of the fundamental criteria for a modern model of sport organisation. Nowadays, however, the overweening interpretation of this concept conflicts with the fast-growing intricacy of the international sport systems. It is now undeniable that sport organisations must work with states to develop a new model of sports autonomy falling in between an ideal of a complete independence and an undesirable superficial autonomy. This research has showed that it is a question of finding a halfway point between liberalism and interventionism, which might also be portrayed as negotiated autonomy. African football will therefore not be able to continue to develop efficiently unless all parties decided to embrace and implement the virtuous triangle theory through a sustainable diplomatic strategy based on harmonious negotiated cooperation between sport entities and governments, including mutual understanding and respect, as well as regular consultations. Governments are one of the biggest and influential stakeholders in African football. The acknowledgement of this relationship of interdependence would further allow African football to move past the interference stranglehold. Consequently, Africa must start to develop synergies between governments and football international and national bodies, based on a public-private partnership approach rather than a subordinated relationship or free-zone entitlement, and by defining the role and responsibilities of each party in order to respect the minimum prerogatives of the sport bodies.

There is undeniably a positive future for African football diplomacy by adopting the aforementioned proposed path. This being said, there might also exist another reality to explore as next step for the sustainability of that diplomacy, and this translates through the development of football by creating mutually beneficial partnerships and sponsorship relationships with local, African and international companies and corporations doing business in Africa, as well as philanthropists.

¹¹⁹ European Commission media release of 9 July 2006, “European Commission and FIFA sign a memorandum of understanding for football in Africa, in the Caribbean and Pacific countries”, available on <https://ec.europa.eu/>.

The new CAF President, coming from the private sector, has made it one of his top priorities and encourages such approach from the grassroots level to the continental one.¹²⁰

The ultimate goal by applying a strategy of harmonious collaboration is to develop top products for African football. In fact, CAF aims for an African Super League inspired from the BAL. An evaluation phase and preliminary discussions have already been initiated to launch this competitive and self-sustained project.¹²¹

¹²⁰ CAF media release of 14 August 2021 “Dr. Motsepe calls for private sector to invest in African football during Tanzania visit”, available on www.cafonline.com; see also Dr P. Motsepe CAF Presidential Manifesto (2021), action plan for 2021 elections, point 1.

¹²¹ Press article of 21 June 2021 “CAF aims for African Super League despite European failure”, available on www.africanews.com/2021/06/21/caf-aims-for-african-super-league-despite-european-failure/.

Bibliography

- Alluri R.M. (2014), *Swiss Peace final report on conflict sensitive business practices*, Final report, edited by Swiss Peace, section 2 on “Conflict analysis of Rwanda”, 20.
- Amao O. (2019), *African Union Law: the emergence of a sui generis legal order*, Routledge, Taylor & Francis Group.
- Callède J-P. (2002), “Les politiques du sport en France” in *L'Année sociologique*, edited by Presses Universitaires de France, Vol.52, 437-457.
- Callède J-P. (2015), “Les politiques du sport et leurs métamorphoses” in *Informations sociales*, edited by Caisse nationale d’allocations familiales, 14-23.
- Chappelet J-L. (2010), *Autonomy of sport in Europe, Sports policy and practice series*, Council of Europe Publishing Editions.
- Chappelet J-L. (2012), “From daily management to high politics: the governance of the IOC” in *Routledge Handbook of Sport Management*, edited by Robinson L., Chelladurai P., Bodet G. and Downward P., 7-25.
- Chappelet J-L., Bayle E., Donzel J., Latty F., Poracchia D. and Robert-Cuendet A. (2019), *L'autonomie des organisations sportives*, edited by Observatoire international des politiques publiques sportives.
- Geeraert A., Scheerder J. and Bruyninckx H. (2012), “The governance network of European football: introducing new governance approaches to steer football at the EU level” in *International journal of sport policy and politics*, Vol. 5, 113-132.
- Geeraert A., Mrkonjic M. & Chappelet J-L. (2015), “A rationalist perspective on the autonomy of international sport governing bodies: Towards a pragmatic autonomy in the steering of sports” in *International Journal of Sport Policy and Politics*, Vol. 7, 473-488.
- Geeraert A. (2020), “Autonomy of the Olympic and sport movement” in *Routledge Handbook of the Olympic and Paralympic Games*, edited by Chatziefstathiou D., Garcia B. and Séguin B., 1st edition, 250-264.
- Gutiérrez Cortinas E. (1980), *Medio Siglo del Estadio Centenario*, Intendencia Municipal de Montevideo.
- Hamil S. (2014), “The organisation of World Football” in *UEFA Handbook of Football Association Management*, edited by Chappelet J-L. and Aquilina D., UEFA Education Programme, 33-60.
- Keech, M. (2014), “International Diplomacy and the Olympic Movement: the New Mediators” in *Sport in History*, Vol.34, Issue 3.
- Keim M. & De Coning C. (2014), *Sport and Development Policy in Africa: results of a collaborative study of selected country cases*, edited by Sun Press Stellenbosch.
- Majani E. & Osoro N. (2013), “Sports management and government interference in Africa” in *African Sports Law and Business Bulletin 1/2013*, Sports Law and Policy Centre, 65-77.
- Mrkonjic M. and Geeraert A. (2013), “Sports organisations, autonomy and good governance” in *Action for Good Governance in International Sports Organisations*, edited by Alm J., Play the Game / Danish Institute for Sports Studies, 133-150.
- Murray S. (2018), *Sports Diplomacy: origins, theory and practice*, Routledge London, Routledge new diplomacy studies.
- Peppard V. & Riordan J. (1993), *Playing Politics: Soviet Sport Diplomacy to 1992*, edited by Jai Press Greenwich London, Collection Russian and East European studies.

- Sakho A. & Kamara M. (2010), *Les grands défis du football africain: les dessous du système*, edited by Clairafrique.
- Shilbury D., O'Boyle I. & Ferkins L. (2016), "Towards a research agenda in collaborative sport governance" in *Sport Management Review*, Elsevier, Vol. 19(5), 479-491.
- Sinek S. (2011), *Start with why: how great leaders inspire everyone to take action*, Portfolio Penguin.
- Synrem W. & Sato N. (2021), "FIFA's non-interference rule: an Asian perspective" in *Football Legal*, #15, June 2021, 41-47.
- Szymanski S. & Zimbalist A. (2005), *National Pastime: How Americans play baseball and the rest of the world plays soccer*, Brookings Institution Press.
- Tomlinson A. (2000), "FIFA and the men who made it" in *The future of football: Challenges for the twenty-first century*, by Garland J., Malcolm D. and Rowe M., Soccer & Society, 55-71.
- Williams R. (2020), "Governmental interference vs governmental intervention in sport" in *Sports Law & Taxation*, Vol. 11, June 2020, 32-37.

**IL VINCOLO SPORTIVO:
GENESI, ANALISI E PROSPETTIVE ALLA LUCE DELLA
RECENTE RIFORMA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO**

di *Cosimo Simone Saglimbene**

ABSTRACT: The paper analyzes the institution of a particular sporting constraint called “vincolo sportivo”, binding amateur athletes to their clubs for a certain period of time. It focusses on its origins, development, and influences on the sports disciplines most affected by the significant innovative scope of the Legislative Decree n. 36 of 28 February 2021 (published in the Official Journal n. 67 of 18 March 2021) within the so-called “sports reform” which, in the face of further changes, it will allow its repeal, only starting from 1° January 2023.

The article aims to guide those who work in the world of sport, in a historical moment in which the comparison on the subject starts to be essential.

The new regulations are framed in a general examination of the institute which follows the indication of the Courts decisions which has influenced the topic, to facilitate guidance in the new disciplinary context.

The paper has been written in the wake of the continuity of the multi-year work carried out by the author on the subject, in connection to the patronage at the federal sports bodies, and it concludes by suggesting some measures to make a “new” and more efficient and non-penalizing system for clubs, athletes, and operators in the field involved.

Keywords: *“Sports Constraint” – Sports Reform – Prospects for the Future.
Vincolo sportivo – Riforma dello Sport – Prospettive Future.*

* Avvocato del Foro di Catania, socio Associazione Italiana Avvocati dello Sport (AIAS) e componente della Commissione di Diritto Sportivo istituita presso il COA di Catania. E-mail: avv.saglimbenecs@gmail.com.

Si ringrazia il Prof. Avv. Giovanni Fabio Licata, per l'incentivo nel lavoro di ricerca e per lo stimolo a perseguire sempre i propri obiettivi. Il presente elaborato è risultato vincitore del bando di concorso “AIAS Premia il Merito”, Prima edizione – Anno 2021.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le origini del vincolo sportivo – 3. Abolizione del vincolo sportivo per gli atleti professionisti e caratteristiche dell'istituto nelle discipline più praticate – 4. Ipotesi di svincolo in alcuni dei principali sport dilettantistici – 5. Analisi normativa e giurisprudenziale, in ambito comparato e multidisciplinare – 6. Indennità di formazione quale giustificazione al vincolo sportivo – 7. L'abolizione definitiva del vincolo, ai sensi del D.lgs n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche – 8. Conclusioni e suggerimenti dell'autore – Bibliografia

1. Introduzione

Lo sport comincia a suscitare l'interesse del diritto, fin dalla metà del secolo scorso, periodo in cui si assiste ad un generale aumento di considerazione per questo settore ed iniziano ad esserci anche i primi casi giurisprudenziali.

In tutta Europa, la piena consapevolezza giuridica del fenomeno si otterrà, però, solo alla fine del ventesimo secolo, dal momento in cui ha esteso ed allargato i propri confini.

Lo sport ha assunto enorme rilevanza, sia a livello economico che sociale,¹ oggi, essendo il miglior mezzo di aggregazione oltre che veicolo di formazione e crescita degli individui, progressivamente assumendo anche il ruolo di prodotto ad ampia visibilità, tant'è che i suoi grandi protagonisti sono scelti dalle imprese come testimonial per la pubblicità dei loro prodotti.

Assistiamo, infatti, alla spinta e ad una maggiore attenzione da parte del mondo finanziario che continua ad investire ingenti capitali.

Si è pertanto richiesto un miglioramento di tutte le strutture che ivi operano e come conseguenza vi è stato l'incremento di richiesta per figure professionali sempre più preparate e qualificate.

La pratica sportiva è diventata anche professionale e l'atleta viene ad assumere un aspetto non differente a quello di qualsiasi altro lavoratore, come sancito da dottrina,² giurisprudenza e dalle normative nazionali, europee ed internazionali.

Ciononostante, sino ad oggi, permangono ingiuste preclusioni per talune categorie di atleti, anche a causa dell'istituto del vincolo sportivo che, pericolosamente, ostacola il diritto degli atleti di sviluppare, liberamente, la propria attività agonista, in ambito giovanile e dilettantistico.

In Italia, purtroppo, è rimasto consolidato il principio secondo il quale, il tesseramento dei giovani e dei dilettanti si realizza attraverso un rapporto a durata indeterminata con i club, senza possibilità di recesso, laddove manchi l'autorizzazione del sodalizio di appartenenza.

Con la firma del modulo di primo tesseramento, quale atto necessario per poter praticare una disciplina individuale o di squadra, le Federazioni e le società/associazioni sportive, per anni, hanno beneficiato dell'esclusiva prestazione degli atleti, obbligandoli talvolta a condizioni persino vessatorie, purtroppo, grazie agli stessi regolamenti federali, in un rapporto sbilanciato a loro esclusivo favore.

¹ Il fenomeno sportivo dal punto di vista non soltanto economico ma anche sociale è stato approfondito anche dalla dottrina ed in tal senso si esprime L. SELLI, *Diritto dello Sport, Le Monnier*, 2004, 28.

² Caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona compia, durante un determinato tempo, in favore di un'altra e sotto la sua direzione, prestazioni di lavoro dietro corresponsione di retribuzione. Secondo l'accezione di cui al *Manuale di Diritto Sociale Europeo*, in S. Sciarra (a cura di), Giappichelli, 2010, 32.

In modo irrevocabile, lo sportivo cede al primo club le proprie prestazioni, con inevitabile compromissione della futura libertà agonistica (tanto più se trattasi di minori).

Oggi, in un contesto sempre più evoluto, dunque, è sorta l'esigenza di riformare il sistema ed in tal senso va la Riforma dello Sport, attraverso l'approvazione di cinque decreti legislativi,³ in materia di lavoro, semplificazione e sicurezza dello sport ove, finalmente, è stata sancita l'abolizione del discriminatorio vincolo.

A pochi mesi dall'approvazione della Riforma, con il presente elaborato, si analizzano: la genesi e l'evoluzione dell'istituto del vincolo, alla luce del diritto interno e del diritto europeo, evidenziando le principali caratteristiche e gli eventuali profili di criticità o di illegittimità che ne hanno condotto all'eliminazione, anche attraverso l'aiuto della giurisprudenza più significativa.

Questo lavoro, infine, vuole individuare le eventuali prospettive, per lo sport, a seguito dell'abolizione dell'istituto, dovendosi confrontare, gli sportivi, i club, le Federazioni, i vari operatori, con i cambiamenti e gli adeguamenti richiesti dalle nuove disposizioni che, almeno nell'intento del legislatore, dovrebbero fungere da volano per incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani talenti, limitando i contenziosi, nell'ottica socioeducativa che rappresenta l'obiettivo fondamentale dello sport.

2. *Le origini del vincolo sportivo*

Viene qualificato vincolo sportivo l'istituto che attribuisce, ad una società, il diritto di utilizzare, in via esclusiva, le prestazioni dell'atleta.

Infatti, sin "*ab origine*", tramite il tesseramento, gli atleti si legavano, a tempo indeterminato, ai sodalizi di appartenenza che, "*tout court*", determinavano le loro sorti, in assenza di libertà contrattuali e di recesso.

Invero, la possibilità di risoluzione del rapporto con le associazioni/società sportive era subordinata al ricorrere di rigide casistiche alle quali, inevitabilmente, qualsiasi atleta era assoggettato, rimanendo vincolato, a vita, con il sodalizio di tesseramento che, addirittura, in maniera arbitraria ed autonoma, restava il solo a poter autorizzare il trasferimento di un proprio tesserato, ad altra associazione/società sportiva, dietro la richiesta di pagamento di un corrispettivo spesso incongruo.⁴

Pertanto, si riteneva l'atleta non soggetto ma "oggetto" del rapporto sportivo.

³ Decreti Legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39, 40 e successive modifiche, in attuazione di altrettanti articoli della Legge delega 8 agosto 2019, n. 86.

⁴ Altrimenti, per liberarsi dal vincolo, i giocatori potevano solo smettere di giocare oppure sperare nella rinuncia al campionato o nell'inattività da parte delle proprie società e di fatto, se avessero voluto continuare a prendere parte alle competizioni, presso la Federazione, non avrebbero potuto svincolarsi.

Ciononostante, la legittimità del vincolo è stata ribadita, dalla giurisprudenza, sulla scorta di un'asserita scelta "volontaria" dell'atleta di andare incontro ad una limitazione della propria libertà,⁵ in vista di vantaggi che avrebbe potuto ottenere, in termini di crescita tecnica, presso il club di appartenenza ed anche in ragione del patto di non concorrenza.⁶

Preme evidenziare che, agli albori, le società sportive erano associazioni di giocatori sorte per volere di quest'ultimi e rappresentative di un profondo legame, "in re ipsa", con i propri iscritti. Solo in epoca successiva si costituirono le Federazioni intese come associazioni di secondo grado, facendo diventare la rete di rapporti sempre più complessa.

Allo sportivo, dunque, si consentiva l'iscrizione alle Federazioni tramite il tesseramento presso una delle associazioni/società sportive facente parte delle suddette organizzazioni.

L'atleta, da socio dell'associazione/società sportiva, in automatico ed attraverso il sodalizio, diventava anche membro della Federazione intesa quale vertice piramidale di società composte da sportivi.

L'avvento del professionismo ha fatto emergere il contratto d'ingaggio con la controprestazione in favore degli atleti. La crescita economica del mondo dello sport ha permesso alle associazioni/società sportive di ergersi sulla partecipazione di soggetti terzi (non atleti) interessati alle loro vicende, conseguentemente, le Federazioni sono diventate una rappresentazione delle stesse invece che dei tesserati (ormai intesi come dirette controparti) e la stessa tipologia di rapporto si instaurava fra atleti e Federazioni.

A questo punto è divenuta evidente la problematicità di siffatta situazione. Non consentire ad un atleta di svolgere la propria attività con altra società, senza il consenso di quella cedente, era come impedire ad un professionista di intraprendere un rapporto di lavoro con un altro datore di lavoro in mancanza di permesso del primo, in spregio a principi cardine quale quello del diritto alla libertà di circolazione dei lavoratori.⁷

Il vincolo era diventato solo un pretesto per inibire allo sportivo lo svolgimento della propria attività, a favore di un'altra società e pertanto, si avviò la sua abolizione in numerosi Stati.⁸

⁵ Tuttavia, in un primo momento, per la cessione del vincolo non era neppure prevista la sottoscrizione dei giocatori interessati ed anche quando divenne obbligatoria la firma dei tesserati, servì solo ad impedire che i sodalizi li trasferissero, ad altri club, senza il proprio consenso, sebbene continuassero a non potersi liberare (a proprio piacimento) in assenza del nullaosta societario.

⁶ Cfr. art. 2125 c.c. Cass. civ., 2 aprile 1963, n. 811.

⁷ Art. 45 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ex art. 39 Trattato della Comunità Europea (TCE).

⁸ A tali considerazioni si giunse a partire dalle seguenti pronunce: Corte di Giustizia della Comunità Europea (CGCE), 15 Dicembre 1995, caso C-415/93, *Bosman*, Pres. Rodriguez, Avv. Gen. Lenz; Corte di Giustizia della Comunità Europea (CGCE), 16 Marzo 2010, caso C-325/2008, *Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC*.

3. *Abolizione del vincolo sportivo per gli atleti professionisti e caratteristiche dell'istituto nelle discipline più praticate*

L'abolizione del vincolo sportivo, in Italia, si è avuta, limitatamente agli atleti professionisti, per effetto della L. n. 91/1981,⁹ attraverso il consolidamento della visione del legame società/atleta inteso come rapporto di lavoro.

Infatti, progressivamente, è emerso che, tale istituto, violava la disciplina di legge ordinaria vigente.¹⁰

La necessità di tutelare la libertà di circolazione degli atleti e di esercizio dell'attività sportiva ha imposto di dover disciplinare, almeno per gli sportivi professionisti, la cessione del contratto ed il loro trasferimento da un sodalizio ad un altro.¹¹

Tuttavia, il vincolo sportivo ha continuato a spiegare i propri effetti, in ambito dilettantistico, nonostante la dottrina, sin da subito, avesse considerato, la L. 91/1981, una disciplina integrativa e chiarificatrice, rispetto alla Costituzione, i cui principi avrebbero dovuto applicarsi anche ai dilettanti.¹²

In particolare, iniziava a farsi strada la necessità di valorizzare la libertà di contrattazione, eliminando qualsivoglia limite alla volontà di "ogni" atleta di decidere del proprio futuro sportivo.

Diversamente opinando, ovvero, limitando solo ai professionisti l'abolizione del vincolo non si mitiga il contrasto con la Carta costituzionale, tanto da creare problematiche in tutti quei casi in cui il dilettante vede configurare il suo rapporto con la società in via subordinata, concretizzandosi un'ulteriore discriminazione tra professionisti e dilettanti "subordinati", soprattutto, in quelle discipline non ancora considerate professionistiche nonostante l'ampio seguito ed il riconoscimento olimpico.¹³

In Italia, la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) ha abolito per prima il vincolo con eliminazione di indennità o premi conseguenti al trasferimento, consentendo, al termine di ogni anno, la facoltà del dilettante di rinnovare o meno la propria adesione.

⁹ L'art. 16, ha qualificato il vincolo sportivo, proprio nell'occasione in cui lo ha abolito, considerandolo "limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta professionista," prevedendone l'eliminazione entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, gradualmente e secondo parametri stabiliti dalle Federazioni nazionali in relazione all'età dell'atleta, la durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto.

¹⁰ Cfr. art. 2118, 2219 c.c., artt. 2, 3, 4, 18 Costituzione.

¹¹ Legge 23 marzo 1981, n. 91, art. 5, comma 2.

¹² D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1983, 707.

¹³ In questi termini, F. BIANCHI D'URSO, *Pubblicazione in tema di libera circolazione dei calciatori nell'UE*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1996. G. VIDIRI, *Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della comunità europea*, in *Foro.it*, 1996. Tale opinione, altresì, viene condivisa da M. FERRARO, *La natura del vincolo sportivo*, in *Riv. Dir. Sport*, 1987. A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in *Giustiziasportiva.it*, 2006. L. MUSUMARRA, E. CROCETTI BERNARDI, *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, *Experta*, Forlì, 2007, 56-64. L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005.

Passi in avanti furono compiuti anche dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) che, dal Luglio 2010¹⁴ ha consentito lo svincolo dal rapporto, che inizia a dodici anni, al compimento di ventuno anni, con indennizzi solo in caso di trasferimento del dilettante ad una società professionistica.

Di contro, esistono discipline che, da anni, convivono con le criticità del vincolo e la carenza di tutele per i rispettivi tesserati.

Ad esempio, nella pallavolo, è possibile riscontrare un quadro normativo connotato da un'aberrante irrisolutezza temporale del vincolo¹⁵ che, si protrae, continuativamente, dai quattordici ai ventiquattro anni di età.

Senza contare che, al compimento del ventiquattresimo anno, gli sportivi vincolati con la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) non sono liberi di giocare con una nuova squadra per la durata contrattuale che ritenessero più opportuna ma hanno una mera facoltà di decidere se tesserarsi, nuovamente, con la precedente associazione/società sportiva, oppure, per un'altra ma con vincolo pluriennale della durata di cinque anni che, nella sostanza, non permette un vero svincolo.

Pressoché analoga se non addirittura peggiorativa è la situazione nel baseball/softball, posto che il vincolo sportivo si instaura con il tesseramento nella stagione in cui si compie il quattordicesimo anno di età e si conclude con il tesseramento dell'annata in cui le donne diventano trentaduenne e gli uomini trentottenni.¹⁶

Per i ciclisti dilettanti, il vincolo può avere una durata massima di quattro anni¹⁷ ed è meno limitativo rispetto a quello previsto per altre discipline sportive in quanto tali corridori, sono vincolati al sodalizio di appartenenza solo fino al passaggio dal primo al secondo anno della categoria allievi, ovvero, fra i quindici ed i sedici anni. A partire da questo termine, il vincolo ha effetto esclusivamente annuale ed al termine della stagione l'atleta è libero di trasferirsi ad un diverso gruppo sportivo.

Nel nuoto, è prevista la sussistenza di vincoli di natura sia temporanea che definitiva. I vincoli temporanei riguardano tutti gli atleti del settore nuoto, tuffi, nuoto sincronizzato e salvamento, sino ai tredici anni per il settore femminile ed ai quattordici per i ragazzi con esclusione della pallanuoto ove gli atleti vengono tesserati con vincolo temporaneo sino agli undici anni.

A fronte del primo tesseramento si prevede, in ogni caso, la possibilità di beneficiare di un primo vincolo temporaneo-provvisorio.

Tutti gli altri tesserati, che non rientrano nel suddetto vincolo provvisorio, possono optare per quello definitivo della durata di otto stagioni e rinnovo in automatico, salvo recesso da comunicare almeno due stagioni prima della scadenza.¹⁸

¹⁴ Ed ancora prima attraverso norme transitorie.

¹⁵ Ad eccezione di atleti stranieri, in prestito, di infraquattordicenni e di quelli sopra i trentatré anni, per i quali il vincolo è limitato ad un solo anno.

¹⁶ Art. 12, comma 2, Statuto della Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS).

¹⁷ Art. 26, Regolamento Tecnico dell'Attività Agonistica - Settore Dilettanti della Federazione Ciclistica Italiana (FCI).

¹⁸ Art. 5, comma 9, Statuto della Federazione Italiana Nuoto (FIN).

Il vincolo si determina per un limitato periodo (quattro anni) anche nella pallamano¹⁹ e sorge attraverso il tesseramento, realizzandosi mediante l'apposizione della firma da parte dell'atleta sul modulo di primo tesseramento predisposto dalla Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH).²⁰

Nella pallamano, dunque, vige un divieto di vincolo indeterminato,²¹ essendo previsto, per gli atleti con una età superiore ai quindici anni e per quelli che compiono i quindici anni nell'anno solare in corso al tempo della firma, una durata di quattro anni sportivi.

Per gli atleti con una età inferiore ai quindici, la cessazione del vincolo con la Società, si verifica al termine di ciascuna stagione sportiva²² con rinnovo annuale, relativamente al tesseramento delle altre figure (come i tecnici) che operano in società affiliate alla FIGH.

Per il rugby, il vincolo sportivo tra l'atleta e la Società di appartenenza permane sino al compimento, da parte dell'atleta, del ventisettesimo anno di età.²³

In tale disciplina, il vincolo sportivo viene distinto in regolamentare e volontario; il primo si realizza in ragione dell'applicazione delle norme statutarie e regolamentari e si produce, a pena di nullità, con atto scritto mediante appositi moduli predisposti dalla Federazione Italiana Rugby (FIR).

Il vincolo regolamentare, fino ai quindici anni, è limitato alla stagione sportiva per cui l'atleta è tesserato con il soggetto affiliato; dai quindici ai diciannove, il giocatore resta vincolato al soggetto con il quale si è affiliato per ultimo; compiuti i diciannove anni e sino ai ventisette, l'atleta ha la facoltà di rinnovare o meno, anno per anno, con la società/associazione sportiva di appartenenza, oppure trasferirsi altrove, dietro rilascio di nullaosta, a fronte del versamento di una indennità di formazione e, solo a partire dai ventisette anni, potrà trasferirsi, nelle stagioni sportive successive, senza autorizzazione alcuna e versamento di indennità di formazione.

Il vincolo volontario, invece, consiste in un accordo con il quale, il giocatore, si impegna con un sodalizio per una o più stagioni sportive, fino ad un massimo di cinque, ridotte a quattro se il giocatore ha compiuto ventitré anni.²⁴

Appare di tutta evidenza che, siffatte regolamentazioni, si pongono in contrasto con i principi sanciti dalla nostra Costituzione oltre che dal diritto dell'Unione ed anzi finiscono per ledere lo scopo educativo e sociale dello sport.

¹⁹ Art. 29, comma 1, Regolamento Organico della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH): *“Il tesseramento è l'atto procedimentale attraverso cui si determina il vincolo per anni sportivi tra il giocatore e l'affiliato, per un periodo di tempo non superiore a 4 (quattro) anni sportivi, secondo quanto previsto dallo Statuto federale e fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 3613”.*

²⁰ Come previsto anche per le altre discipline sportive menzionate, nel caso di atleta minorenni, la firma dovrà essere congiuntamente apposta anche da chi ne esercita la potestà o tutela.

²¹ Art. 13, Statuto Federale Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH).

²² Art. 36, Regolamento Organico Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH).

²³ Cfr. art. 14, Statuto della Federazione Italiana Rugby (FIR).

²⁴ La validità e l'opponibilità di tali accordi deve risultare da una comunicazione, conforme al modello stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Anche nel calcio che, in Italia, rappresenta lo sport nazionale, si manifestano ingenti limiti nella disciplina sul vincolo perché la sua durata varia a seconda dei casi.

Infatti, nei dilettanti, il legame con la società/associazione sportiva di appartenenza permane sino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età.

Altra questione attiene i cd. “*joueur espoir*”,²⁵ per i quali, al compimento dei diciannove anni di età,²⁶ i sodalizi detengono il diritto di ottenere la firma del primo contratto da professionista, senza alternative, con obbligo dell’atleta di assecondare le condizioni contrattuali, unilateralmente predisposte.

Anche la suddetta regolamentazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), parimenti alle altre già menzionate, si palesa in aperto contrasto con i principi dell’ordinamento nazionale ed europeo.

Il tema della contraddittorietà ed incongruenza della disciplina del vincolo sportivo, inevitabilmente, ha comportato delle riflessioni profonde al riguardo, da parte di dottrina e di copiosa giurisprudenza, al punto da inserire la questione all’interno dei lavori che hanno condotto alla recente riforma dello sport (D. Lgs. n. 37/2021).²⁷

4. *Ipotesi di svincolo in alcuni dei principali sport dilettantistici*

Nel baseball/softball,²⁸ l’istanza di svincolo deve essere trasmessa dall’atleta alla Segreteria Federale ed al sodalizio, senza necessità di fornire motivazioni ma la nuova società sportiva dichiara per iscritto il suo obbligo a versare la c.d. indennità di formazione alla precedente.

L’indennità viene determinata, dal Regolamento Organico, tramite alcuni parametri basati sui risultati conseguiti dall’atleta durante il suo percorso sportivo e formule matematiche che, così come per altri sport, non sono in grado di fornire il reale valore degli sportivi, soprattutto, quando si tratta di minorenni.

Lo svincolo si può ottenere dopo due anni dal primo tesseramento per i minorenni e tre per i maggiorenni.

La durata del vincolo, inoltre, può essere ridotta tramite accordi scritti tra le parti ma per essere efficaci, dovranno essere depositati dinnanzi alla Segreteria Federale.²⁹

Nel ciclismo, la cessazione del vincolo, avviene quando il sodalizio comunica, a mezzo ufficiale missiva, sia al corridore che al Comitato Regionale, di non voler procedere al rinnovo della propria affiliazione o di non tesserare il ciclista.³⁰

²⁵ Giovani promesse tesserate presso società professionistiche.

²⁶ Età per addivenire alla stipula del primo contratto da professionista in Italia.

²⁷ Del 28 febbraio 2021, in Gazz. Uff. n. 67 del 18 marzo 2021.

²⁸ Art. 12, Statuto della Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS), artt. 31.13, 31.15 Regolamento Organico della Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS).

²⁹ Art. 31.14, Regolamento Organico della Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS).

³⁰ Analogo alla cessazione del vincolo è il caso in cui il ciclista decida di passare dalle categorie agonistiche dilettantistiche a quelle amatoriali.

Lo svincolo si ottiene anche quando, il sodalizio, non provveda a tesserare e quindi ad avvalersi del tecnico-direttore sportivo, del medico sociale o non paga le ammende comminate nella precedente stagione in relazione ai provvedimenti degli organi di giustizia sportiva.

Nel settore nuoto, l'atleta che vuole ottenere il nulla osta, sulla scorta delle più recenti disposizioni federali, può inoltrare, al sodalizio ed in copia alla Segreteria Federale, entro una determinata finestra temporale, a pena di irricevibilità, una formale domanda, su fac-simile, contenente i documentati motivi³¹ dell'istanza.

La società/associazione sportiva deve a sua volta inviare la dichiarazione di concessione o di rifiuto del nulla-osta, utilizzando il medesimo fac-simile federale inviato dagli atleti.

La Federazione, decorso il termine assegnato per le società, provvede a comunicare, l'esito della richiesta di nulla osta e la parte interessata può proporre ricorso, avverso l'intervenuta concessione del nulla osta o rifiuto del medesimo, al Tribunale Federale, entro cinque giorni dalla data di notifica della già menzionata comunicazione.³²

³¹ Che, come si vedrà di seguito, sono peculiari anche per altri sport. In proposito, si osservino le seguenti decisioni:

Tribunale Federale della Federazione Italiana Nuoto, 24 ottobre 2018, n. 11, ove, le documentate ragioni, in ricorso, erano tali da giustificare "*l'assoluta congruità e correttezza del diritto allo svincolo*", poiché, la madre dell'atleta, insegnante di professione, si era trasferita, per ragioni lavoro, ad oltre 250 km, portando con sé il figlio ed iscrivendolo, a scuola, nella nuova città;

per caso analogo ma con decisione opposta, cfr. Tribunale Federale della Federazione Italiana Nuoto, 3 Dicembre 2018, n. 17 che, ha rigettato il ricorso dell'atleta, proprio perché, nonostante il chiesto svincolo per ragioni di studio, non ebbe mai a cambiare residenza ed anzi continuava ad allenarsi, nella città di origine, con società diversa da quella che ne deteneva il vincolo;

Tribunale Federale della Federazione Italiana Nuoto, 2 ottobre 2017, n. 18 nonché, Tribunale Federale della Federazione Italiana Nuoto, 24 ottobre 2018, nn. 12 e 13, circa le problematiche connesse al disinteresse delle società nei riguardi dei tesserati che hanno comportato lo svincolo immediato degli atleti, a fronte della mancata iscrizione al campionato di categoria, della mancata convocazione per la nuova stagione e/o dell'impossibilità ad allenarsi;

Tribunale Federale della Federazione Italiana Nuoto, 29 novembre 2017, n. 29, in merito allo svincolo per incompatibilità ambientale, a fronte di scontro fisico tra atleta e dirigenti della società. In senso opposto, per carenza di prove, cfr. Tribunale Federale della Federazione Italiana Nuoto, 31 ottobre 2018, n. 14.

³² Con specifico riferimento alle richieste di somme di denaro, da parte dei sodalizi, per liberare gli atleti tesserati presso la Federazione Italiana Nuoto (FIN), si vedano:

Tribunale Federale della Federazione Italiana Nuoto, 18 luglio 2019, n. 11, che ha sanzionato il comportamento illegittimo da parte della società e del suo Presidente, per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art. 6 del Regolamento Organico, dell'art. 6 dello Statuto Federale, dell'art. 13 bis Statuto CONI, nonché della Circolare Tesseramenti in vigore (sezione "Modalità attuative del vincolo sportivo e della sua cessazione - indennità di preparazione" paragrafo 2, lett. A n. 2-22), poiché avrebbero dovuto esimersi dal richiedere qualsivoglia indennità agli atleti;

Collegio di Garanzia dello Sport, 7 giugno 2017, n. 52, che ha riconosciuto l'efficacia dello svincolo concesso, in favore dell'atleta, dalla società, per trasferimento legato a motivi di studio, con conseguente libertà di vincolarsi ad altra società di propria scelta, ritenendosi illegittima la condotta posta in essere da tale sodalizio che, ciononostante, aveva ugualmente ceduto, il diritto alle prestazioni

Di seguito, si ritiene opportuno valutare anche le più diffuse casistiche attraverso le quali, nel basket, si può giungere allo scioglimento del vincolo con possibilità di accasarsi altrove:

- mancata iscrizione del sodalizio al campionato seniores cui aveva diritto, oppure a quelli giovanili per i quali ha tesserato giocatori nell'età prevista da tale categoria;
- rinuncia a partecipare o esclusione per cause non imputabili ai giocatori;³³
- mancata utilizzazione di un giocatore non professionista (senior o giovanile) per tutta la stagione che non sia imputabile all'atleta;³⁴
- mancata produzione di certificazione medica che attesti l'idoneità alla pratica sportiva;³⁵
- cambiamento di residenza dell'atleta per motivi di studio, familiari e/o di lavoro;³⁶

Nella pallamano, lo svincolo può essere dovuto:

- a cessazione del rapporto di affiliazione/adesione della società/associazione sportiva tesserante nei confronti della FIGH;
- al mancato rinnovo del tesseramento da parte della società/associazione sportiva;
- a rinuncia al tesseramento da parte dell'affiliato;
- ad inattività del giocatore³⁷ o dell'affiliato e mancata assistenza tecnica o organizzativa;

sportive, ad altro club il quale ebbe ad acquisirle, dietro pagamento di un corrispettivo, in modo parimenti irresponsabile e lesivo;

Tribunale Federale della Federazione Italiana Nuoto, 12 dicembre 2018, n. 18, procedimento nel quale, gli atleti, hanno chiesto l'annullamento del rinnovo del tesseramento d'ufficio effettuato dalla società che invocava la revoca dello svincolo già concesso in loro favore. Il Tribunale ha riconosciuto la validità della lettera di svincolo della società, a favore degli atleti, proprio perché *ha "ingenerato un legittimo affidamento meritevole di tutela giuridica in ordine allo stato di libertà degli atleti"*, dichiarando, quindi, inefficace il rinnovo del tesseramento.

³³ Se ciò avviene a torneo iniziato, i giocatori possono tesserarsi, per altro sodalizio, subito dopo la pubblicazione del provvedimento, purché si possano ancora rispettare i termini per la partecipazione ai vari campionati ma per i giocatori in prestito, solo a partire dalla stagione successiva.

³⁴ Si tratta delle ipotesi di non convocazione o esclusione dagli allenamenti e gare per fatti imputabili al solo sodalizio e che abbiano privato l'atleta della *"chance"* di partecipare ai campionati.

³⁵ La società/associazione sportiva, deve dimostrare di aver chiesto il certificato medica, prima della scadenza dei termini, con almeno due solleciti preventivi, indirizzati all'atleta.

³⁶ Durante il convegno dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport (AIAS) *"Il tesseramento del minore di età nel mondo dello sport"* del 29 gennaio 2016, al quale l'autore ha preso parte, presso i locali di Cassa Forense, fra i numerosi temi, si è affrontato anche quello relativo al cambio di residenza del minore ed alla necessità, nei casi in cui l'atleta volesse trasferirsi in altra Regione, di essere seguito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, onde evitare casi come quello della *"tratta dei baby calciatori"* per omesso controllo, cautela, vigilanza degli sportivi, da parte di numerose società di calcio toscane, in relazione alla loro sistemazione logistica, con poco cibo, scarso igiene, abbandono scolastico, scommesse con i ragazzi che avrebbero avuto razioni più grandi in caso di vittoria, senza contare la pratica scorretta di aggirare le normative vigenti, attraverso la stipula di contratti di locazione fittizi, spostando la residenza anagrafica dei nuclei familiari che, di fatto e contrariamente a quanto dichiarato, continuavano a vivere nel lontano luogo di origine, a distanza di km dai ragazzi.

³⁷ Solo per giocatori che, nel corso dell'anno sportivo precedente e fino alla richiesta, non abbiano preso parte a partite ufficiali di campionato.

- al cambiamento di residenza del nucleo familiare degli atleti delle categorie giovanili.³⁸

Per la pallavolo, lo svincolo si può ottenere:

- per decadenza, che opera per ogni atleta al compimento di una determinata età e permette allo sportivo di potersi validamente tesserare, al raggiungimento di questo limite, per un qualsiasi affiliato di suo gradimento, con la sicurezza di riacquistare la libertà sportiva alla fine di ogni stagione;
- quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa, dopo aver contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato, nel quadro delle direttive federali, ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo;³⁹
- per rinuncia da parte dell'affiliato;
- per inattività dell'atleta, dovuta a motivi non imputabili al medesimo;
- per cambiamento di residenza dell'atleta;⁴⁰
- per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato vincolante;
- per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante;
- per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta entro il termine annuale;
- per mancata partecipazione dell'associato all'attività federale di sezione o di fascia d'età tale da permettere allo sportivo di giocare e/o per assenza di convocazione dell'atleta;⁴¹
- a seguito di scrittura privata che abbia data certa di inizio e di durata del vincolo, stipulata tra il sodalizio e lo sportivo, ovvero i genitori di questo nel caso sia ancora minorenne.⁴²

Nel rugby, il vincolo cessa se:

- il giocatore per diciotto mesi consecutivi non abbia partecipato ad alcuna gara;
- il soggetto affiliato non si iscrive al campionato della categoria per cui il giocatore viene escluso o si ritira dallo stesso campionato;
- il soggetto affiliato di appartenenza si fonde con altro soggetto affiliato di provincia diversa e non immediatamente limitrofa o cede il titolo sportivo ad altro soggetto affiliato di provincia diversa e non immediatamente limitrofa;
- vi è revoca dell'affiliazione, radiazione ed inattività della società/associazione sportiva.

³⁸ Cit., nota 34.

³⁹ Casi di incompatibilità ambientale gravi, motivi di studio e lavoro (in tale circostanza, gli atleti non debbono aver preso parte ai campionati di serie A).

⁴⁰ Cit., nota 34.

⁴¹ Cfr. Tribunale Federale Fipav, 10 gennaio 2018, n. 32, su caso pratico seguito dall'autore.

⁴² Tale modalità non è prevista dal regolamento e rischia di rendere passibile di responsabilità il sodalizio, dinnanzi agli organi federali, per violazione della clausola compromissoria, ove vengano previste penali e la possibilità di adire la giustizia ordinaria per farle valere.

5. *Analisi normativa e giurisprudenziale, in ambito comparato e multidisciplinare*

Lo sport, nazionale ed europeo funge da volano per l'inclusione sociale e lo sviluppo dell'Italia e dell'Unione europea.

Infatti, il mondo dello sport è stato influenzato dalle norme di diritto europeo che, nei singoli Paesi dell'UE, si applicano anche rispetto alla legge ordinaria ed alla giurisprudenza nazionale.

Invero, le più importanti innovazioni regolamentari, in ambito sportivo, sono giunte con l'affermazione delle norme della libera circolazione di persone e servizi.⁴³

Le regole della libera circolazione delle persone, peraltro, sono alla base della rivoluzionaria sentenza *Bosman*⁴⁴ della Corte di Giustizia della Comunità Europea (ora Corte di Giustizia dell'Unione Europea, indicata qui di seguito come "Corte di Giustizia" o "CGUE"), con risvolti rilevanti sia in ambito professionistico che dilettantistico.

La sentenza nasce sulla vicenda di un calciatore belga al quale, originariamente, venne impedito il trasferimento gratuito, in altro club europeo, nonostante il suo contratto con il precedente fosse già scaduto e, come detto in precedenza, ha riconosciuto il diritto alla libera circolazione degli sportivi professionisti oltre all'effettiva e non limitata partecipazione ai principali campionati nazionali dei giocatori comunitari/europei stranieri.

Nell'analisi di questo caso si sottolinea, oltretutto, l'esigenza di rivalutare, nello sport, le modalità di distribuzione del denaro tra Club e Federazioni.

Inoltre, pochi mesi dopo essersi pronunciata sulla *Bosman*, la Corte di Giustizia intervenne, in relazione alle vicende di altri sportivi, nelle sentenze *Lehtonen*⁴⁵ e *Deliege*,⁴⁶ anche con riferimento al diritto alla concorrenza.

La vicenda *Deliege* trova il proprio fulcro nel ricorso presentato da tale judoka belga nei confronti delle Federazioni belga e francofona di judo, dopo essere stato escluso dalla partecipazione ad una manifestazione internazionale.

⁴³ Già riconosciuta nel Trattato di Roma, art. 39.

⁴⁴ Cit., nota 8. Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGCE), 15 Dicembre 1995, caso C-415/93, *Bosman*, Pres. Rodriguez, Avv. Gen. Lenz, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, ove è riportata l'intera sentenza. La Rivista oltre a citare le conclusioni dell'Avvocato generale Lenz approfondisce l'analisi con commenti autorevoli. M. CLARICH, 393-408. A. MANZELLA, 409-415. A. TIZZANO, M. DE VITA, 416-435. F. ROMANI, U. MOSETTI, 436-457. A. ANASTASI, 458-468. J. DIEZ-HOCHLEITNER, A. MARTINEZ SANCHEZ, 469-507. S. BASTIANON, 508-539. M. COCCIA, 650-655.

⁴⁵ CGCE, 13 aprile 2000, C-176/96.

⁴⁶ CGCE, 11 aprile 2000, C-51/96, C-191/97.

In sede di rinvio, la Corte di Giustizia venne investita del compito di decidere se le disposizioni federali⁴⁷ fossero in contrasto con gli artt. 81-82 dell'allora Trattato Istitutivo della Comunità Europea (TCE).⁴⁸

La scia lasciata dalle sentenze *Bosman e Deliège* segna la rotta seguita dalla CGUE in relazione anche alla vicenda del cestista *Jyri Lehtonen*, ritenendo che, persino la fissazione di termini massimi per tesserare un atleta straniero, può risultare ostativa se attiene a ragioni economiche ed eccede lo scopo di impedire irregolarità nello svolgimento delle competizioni.

Nel dirimere tale controversia, il giudice comunitario non si è allontanato dagli orientamenti dettati in precedenza.

Successivamente la CGUE, a seguito dell'evoluzione dei percorsi giurisprudenziali che hanno condotto ad un sindacato di legittimità e alla riforma delle norme sportive in tema di circolazione degli atleti, ha esaminato un ulteriore filone giuridico.

Si tratta delle controversie sorte in merito al riconoscimento dei diritti degli sportivi professionisti cittadini di Stati non aderenti all'Ue, ma stipulanti con essa accordi di associazione o partenariato.

Nei casi *Kolpak*,⁴⁹ *Simutenkov*,⁵⁰ *Nihat*⁵¹ la CGUE ha avuto l'occasione per pronunciarsi sul tema, fornendo una ridefinizione degli assetti a riguardo e realizzando un accostamento fra questi sportivi appartenenti a Paesi associati e gli atleti che sono veri e propri cittadini europei.⁵²

Il filone di interventi della Corte, in tema di sport, è proseguito con il caso *Bernard*.⁵³ L'organo giudiziario europeo ha stabilito che, i giovani calciatori cd. promesse non devono, per forza, essere costretti di firmare il primo contratto da professionista con la società che ne ha curato la formazione altrimenti questo diventa una "restrizione alla libera circolazione dei lavoratori".

La CGUE è così riuscita a garantire negli anni l'osservanza del diritto europeo in ogni Stato membro attraverso una coerente interpretazione e applicazione dei Trattati istitutivi.⁵⁴

Tuttavia, questa giurisprudenza non ha tenuto conto di alcuni aspetti della realtà sportiva, e del fatto che, in questo settore, l'applicazione integrale delle

⁴⁷ Tali regole prevedono che, alle manifestazioni internazionali, hanno diritto di partecipare solo un determinato numero di atleti della medesima nazionalità, previamente selezionati dalle Federazioni dei rispettivi Paesi. Tali norme non sono risultate "in re ipsa" contrastanti con il diritto europeo ma, in tale sentenza, la Corte, ha rilevato che, anche per gli sportivi dilettanti, ove sorgano interessi di caratura economica, deve potersi applicare il diritto dell'Unione.

⁴⁸ Oggi Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

⁴⁹ CGCE, 8 maggio 2003, C-438/00.

⁵⁰ CGCE, 12 aprile 2005, C-256/2003.

⁵¹ CGCE, 25 luglio 2008, C-152/2008.

⁵² In dottrina, gli autori che si sono occupati di tutte queste sentenze sono soprattutto B. NASCIMBENE, S. BASTIANON, *Diritto europeo dello Sport*, Giappichelli, 2011.

⁵³ CGCE, 16 marzo 2010, causa C - 325/08.

⁵⁴ In quello che, in dottrina, E. CROCETTI BERNARDI, ha definito "effetto domino".

norme che affermano i suddetti principi, avrebbe potuto comportare conseguenze negative e situazioni ben diverse da quelle perseguite.

I settori giovanili delle società sono stati penalizzati da un indiscriminato afflusso di atleti stranieri ed è così andato a scemare l'interesse a proseguire nell'impiego di risorse nei vivai, venendo compromesso l'aspetto ricreativo e formativo che lo sport ha sempre avuto per i giovani.

Poche società hanno continuato ad investire sulla formazione essendoci la possibilità di perdere, senza alcun indennizzo, i propri atleti in caso di trasferimento ad altro club.

La sentenza *Bosman*, di fatto, ha portato alla necessità di una riconsiderazione della natura giuridica del vincolo sportivo ma a causa del risultato negativo per i bilanci delle società, le Federazioni hanno cercato di arginare il fenomeno, introducendo le indennità di formazione/preparazione.

È stata sottolineata la notevole importanza sociale dell'attività sportiva, la legittimità di norme volte a salvaguardare l'equilibrio finanziario-sportivo delle società, a sostenere la ricerca di atleti di talento e ad assicurare la loro formazione. Ciò nonostante, si è ritenuto che questi scopi non fossero di per sé una giustificazione valida a superare l'incompatibilità delle norme sul vincolo con i principi comunitari.

Agli indubbi vantaggi conseguiti dalla pratica di alto livello, a partire dalla sentenza *Bosman*, con il mantenimento del vincolo nel settore amateurs si è verificata la perdita di benessere degli atleti dilettanti ed in particolare degli sportivi minorenni.⁵⁵

Si pensi alle problematiche multidisciplinari che possono coinvolgere i giovani ostacolando dal praticare gli sport ed in particolare alla necessità di sottoscrizione del vincolo da parte di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o di richiedere una prodromica autorizzazione al Giudice Tutelare,⁵⁶ a quella di trasferimento della residenza del nucleo, qualora il minore debba andare a giocare in un'altra Regione, con conseguente insorgere di possibili controversie, relative alla responsabilità civile, riguardo alla validità o meno del tesseramento, di eventuali fittizi cambi di residenza o di stipula di contratti di locazione/comodato,

⁵⁵ In contrapposizione, sono sorti movimenti, volti a tutelare gli sportivi, i quali, schierandosi contro l'istituto del vincolo, hanno raggiunto un notevole numero di seguaci, non solo fra gli atleti ma anche tra gli stessi sodalizi. È il caso della Community online: "*Liberatemi dal vincolo sportivo*".

⁵⁶ Sull'argomento, Tribunale di Verbania, 14 aprile 2015, n. 233, ha statuito (per la verità, in maniera isolata) la nullità di un tesseramento pluriennale di un calciatore minorenne, sulla scorta della decisione, del Giudice di Pace che, in primo grado, lo ha ritenuto atto di straordinaria amministrazione, ex art. 320 c.c., per il quale avrebbe dovuto rendersi necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare, altresì, sostenendo però che, il tesseramento del minore, andava ritenuto nullo già ex art. 1418 c.c. "*...in quanto ... il cd. vincolo previsto come possibile pattuizione tra le parti dall'art. 32 delle Norme organizzative interne della FIGC non presenta alcuna causa in concreto meritevole di tutela*", soddisfacendo solo la società che intende patrimonializzare e sacrificando, eccessivamente, la libertà di autodeterminazione dell'atleta. Peraltro, ulteriore elemento di illiceità è stato ravvisato nella vessatorietà della clausola che prevedeva un recesso, "*ad nutum*", soltanto, in favore del sodalizio ma non del giocatore.

con connesse anomalie di natura fiscale o peggio ancora integrando fattispecie di reato penale, in caso di firma contraffatta, di dichiarazioni mendaci, anche riguardanti il possesso o meno del certificato di idoneità agonistica.

In quest'ottica, si è cercato di realizzare un vero e proprio movimento europeo che tuteli non solo l'atleta professionista ma tutti gli sportivi.

Con la risoluzione emanata dal Parlamento Europeo l'8 maggio 2008, ha posto l'attenzione sulla necessità di addivenire ad uno status più preciso, dettagliato e regolamentato dello sport all'interno dell'Unione Europea.

A tal proposito, il Parlamento Europeo ha rivolto raccomandazioni alla Commissione Europea, ai singoli Stati membri, ai Comitati Olimpici e alle Federazioni Sportive Nazionali, occupandosi del finanziamento delle attività sportive, richiedendo il mantenimento del sistema di finanziamento pubblico dell'attività sportiva, al fine di assicurare sufficienti fondi anche allo sport non professionistico, della regolamentazione delle scommesse sportive, dei diritti televisivi, delle agevolazioni fiscali riservate da alcuni Stati alle attività sportive, della normativa necessaria per affrontare la lotta al doping, del problema della violenza e del razzismo nello sport, del ruolo che lo sport ha nell'ambito scolastico e, più in generale, come fattore di inclusione sociale e come strumento di tutela sanitaria dell'integrazione sociale di persone provenienti da ambienti non privilegiati, dell'attività sportiva al femminile e dell'integrazione dei soggetti disabili nelle discipline sportive tradizionali.

È stata ribadita la necessità di combattere lo sfruttamento dei ragazzi, vigilando sul rispetto delle leggi esistenti e applicando rigidamente il divieto di trasferimento all'interno dell'UE di atleti di età inferiore ai sedici anni.

Tutto ciò si è andato ad inquadrare nel processo di attuazione del "*Piano d'azione Pierre De Coubertin*" contenuto nel "*Libro Bianco sullo Sport*", emanato, dalla Commissione Europea nel luglio 2007, al fine di ribadire il fondamentale ruolo sociale ed economico dello sport in Europa.

Ed ancora, anche il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009,⁵⁷ costituendo un quadro giuridico e di strumenti necessari per far fronte alle sfide del futuro e rispondere alle aspettative dei cittadini, garantisce, allo sport, una vera dimensione europea.

Nuove disposizioni consentono ora all'UE di sostenere, coordinare ed integrare le azioni degli Stati membri, promuovendo la neutralità e la trasparenza nelle competizioni sportive, nonché la cooperazione tra organismi sportivi.

È inoltre tutelata l'integrità fisica e morale degli atleti, in particolare dei giovani e da questa esigenza si è cominciato a lavorare sulla riforma nazionale dello sport, per una abolizione definitiva del vincolo che, sin ad oggi, ha coartato il diritto di associazione e dissociazione, tutelato dall'art. 18 della Cost. nonché il diritto dell'atleta di recedere dal rapporto associativo secondo quanto

⁵⁷ Il quale, modifica il trattato sull'Unione europea (TUE) ed il trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), divenuto Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), senza tuttavia sostituirli.

previsto dall'art. 24 c.c., altresì, dovendosi ritenersi nullo il vincolo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., in quanto realizza interessi immeritevoli di tutela da parte dell'ordinamento ai sensi dell'art. 1322, comma 2 c.c.

Così come impone la giurisprudenza europea il vincolo definitivo sembra non reggere il test di ragionevolezza e di proporzionalità, in base al quale soltanto le norme proporzionate in funzione dell'interesse specifico dell'attività sportiva seppur limitative del diritto alla libera circolazione, possono essere ritenute comunque compatibili con le disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Tuttavia, sino ad oggi, si è giustificata una sua vigenza, sulla scorta della già citata indennità di formazione.

6. *Indennità di formazione quale giustificazione al vincolo sportivo*

Dalle singole federazioni, in caso di primo contratto o necessità di svincolo, può essere stabilito un premio di formazione tecnica in favore della società o associazione sportiva ove il giocatore ha svolto la sua ultima attività giovanile o dilettantistica.

In alternativa, la società ha il diritto di far sottoscrivere il primo contratto professionistico a tale atleta.⁵⁸

Il premio di addestramento, comunque, dovrà essere reinvestito ai fini sportivi.

Tale regola⁵⁹ venne prevista, dopo la sentenza “*Bosman*”, per impedire e/o limitare le perdite ai club professionistici. Tale norma, infatti, mira a salvaguardare il rigore sostanziale del vincolo, quasi eludendo i principi normativi nazionali, comunitari e costituzionali, continuando a “blindare” l'atleta al primo contratto professionistico, affinché continui a giocare per la società che lo ha addestrato o, per lo meno, al fine di ricavare una somma di denaro congrua per portare avanti la propria attività.

Purtroppo, si finisce per assistere, ancora una volta, ad un sostanziale sbilanciamento in favore dei sodalizi (da intendersi quali datori e parti forti del rapporto di lavoro) rispetto agli atleti (soggetti deboli e lavoratori).

Di seguito, si elencano alcuni esempi, in relazione agli sport di più praticati:

- nel calcio, il premio viene determinato sulla scorta dell'età del calciatore e della categoria dei sodalizi e può arrivare sino a 93.000,00 Euro. Inoltre, ammonta a 18.000,00 Euro per ogni anno di formazione impartita, per i club dilettantistici il cui giovane esordisca in A o in Nazionale;
- nel ciclismo, è graduato in base alla categoria d'appartenenza all'età ed ai risultati del ciclista. In caso di trasferimento in sodalizio di altro comitato regionale, va alla Federazione.

⁵⁸ Questa opportunità può essere sfruttata dal sodalizio, nei tempi modi previsti dalle Federazioni, in funzione dell'età degli atleti e delle caratteristiche di ciascuno sport.

⁵⁹ Legge 23 marzo 1981, art. 6.

Ad ogni modo, la società acquirente deve riconoscere alla cedente una somma, a titolo di bonus, il cui importo è individuato dalle norme federali:

- nel basket, considerando età dell’atleta e campionato di appartenenza del club acquirente, la somma da corrispondere può giungere sino a 100.000,00 Euro;
- nel volley, spetta all’atleta che voglia sciogliere il vincolo, versare un corrispettivo al club presso cui è vincolato, secondo tabelle federali che non sempre riescono a definire il reale valore del giocatore;
- nel rugby, l’indennità di formazione mantiene lo scopo di indennizzare il club di appartenenza per le spese sostenute e l’attività, anche in questo caso, con evidenti difficoltà e conflittualità nella determinazione del “*quantum*”.

Nelle discipline predisposte dalle singole Federazioni, se da una parte vengono rispettate le regole imposte dal CONI e dall’Unione, dall’altra non è escluso che, nella sostanza, possano risultare contrastanti con alcuni principi fondamentali oltre che limitative della libertà contrattuale, della libertà di associazione (art. 18 Cost.) e di esercizio della pratica agonistica (art. 2 Cost.), poiché, le procedure di svincolo, per anni, sono rimaste arroccate su rigide prescrizioni che, in ogni caso, necessitano del nullaosta da parte della società sportiva di appartenenza, la quale finisce per concederlo, quasi sempre, dietro pagamento di un indennizzo da parte del giocatore, della sua famiglia o del nuovo club che intende tesserarlo.

7. *L’abolizione definitiva del vincolo, ai sensi del D.lgs. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche*

In questo contesto, sull’onda delle pronunce della Corte di Giustizia e delle difficoltà finanziarie che attanagliano il mondo dello sport, si è reso necessario l’intervento del Governo e dopo anni di valutazioni, il Consiglio dei ministri, con D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 (pubblicato in G.azz. Uff. n. 67 del 18 marzo 2021) e successive modifiche, ha approvato cinque decreti legislativi per attuare la Riforma dello Sport.

Tra i vari temi, quello che, probabilmente, ha avuto maggiore rilievo, anche dal punto di vista mediatico, è l’abolizione del vincolo sportivo che, a fronte di emendamenti e del travagliato “*iter*”, avrà luogo solo a partire dal 1° gennaio 2023,⁶⁰ per permettere a tutti coloro i quali ruotano attorno al mondo dello sport di potersi organizzare, durante questo periodo transitorio.

Come ci si aspettava, infatti, questa scelta, non ha raccolto i favori dei sodalizi e delle Federazioni, specialmente perché, la definitiva decisione sul punto è stata assunta durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.⁶¹

⁶⁰ Termine modificato dal Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106 e precedentemente stabilito, al 31 dicembre 2023, in sede di conversione del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, “*Decreto Sostegni*”, con Legge 21 marzo 2021, n. 69.

⁶¹ Ad esempio, il Comitato Regionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio dell’Emilia-Romagna (CRER) in persona del suo Presidente (Simone Alberici) ha espresso una posizione ferma e decisa per difendere gli interessi dei club. “*Dobbiamo dire le cose come stanno: l’abolizione del vincolo*

Ad onor del vero, il Ministro dello Sport Spadafora, in merito alla riforma, aveva tuonato circa un raggiungimento di un risultato condiviso del quale si era ampiamente discusso con tutte le componenti ai vari livelli.⁶²

Logicamente, la riforma e l'abolizione dell'istituto sono state attese ed apprezzate dalle Associazioni degli Atleti e delle Atlete.⁶³

Addirittura, l'abolizione del vincolo sportivo sarebbe dovuta partire dal mese di luglio 2021,⁶⁴ con l'inserimento di nuove regole per il tesseramento degli

sportivo e la nuova disciplina relativa al 'lavoro sportivo', se confermati definitivamente, affosseranno i nostri club. Su questo non ci sono compromessi. Le condizioni sono inaccettabili. Il nostro 'no' all'abolizione del vincolo sportivo e al lavoro sportivo è irremovibile. Per vent'anni sono stato un dirigente e come tale ho vissuto anche le conseguenze della pandemia fino allo scorso 10 gennaio, quando le Società mi hanno eletto Presidente del Crer. Ora non c'è più tempo. Servono decisioni giuste e in fretta. Ci aspetta una battaglia dura, nei modi e nei contenuti, e noi siamo pronti a combatterla, per tutelare gli interessi delle Società dell'Emilia-Romagna (Fonte: Tuttocampo.it ed Ufficio Stampa CRER)".

Altrettanto recise e lapidarie sono state le parole del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti (Cosimo Sibilia): *"Oggi il calcio di base ha ricevuto un altro duro colpo, come se non bastassero già gli effetti terribili della pandemia. Con l'approvazione dei decreti di riforma dello sport, concepiti dal precedente esecutivo, vengono ancora una volta penalizzate le società dilettantistiche, a cominciare dall'abolizione del vincolo. Vorrei anche ricordare a chi gioisce per questa presunta rivoluzione che senza le ASD non esisterebbero neanche i lavoratori sportivi. E tutto ciò arriva mentre stiamo faticosamente creando le condizioni per far ripartire alcune delle nostre attività".*

⁶² *"Giusto precisare che, i decreti sono stati votati ed hanno avuto il via libera definitivo in Consiglio dei ministri, dopo aver ricevuto l'intesa nella Conferenza Stato Regioni ed ottenuto in Parlamento il parere delle Commissioni Cultura di Camera e Senato".*

⁶³ Associazione Italiana Calciatori (AIC), Associazione Italiana Pallavolisti (AIP), Associazione Giocatori Italiani Basket Associati (GIBA), Associazione Italiana Rugbisti (AIR) e Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani (ACCPI), addirittura, hanno scritto un comunicato congiunto al Presidente del Consiglio (Mario Draghi), esortandone l'interessamento ed un pronto intervento, per consentire l'approvazione della Riforma prima della scadenza.

⁶⁴ Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 precedente alla modifica: *"1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2022. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito. 2. Le Federazioni Sportive Nazionali prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo: a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione. 3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo."*

atleti minorenni che, dopo i dodici anni, per essere tesserati devono, necessariamente, prestare il proprio consenso.

Una ulteriore significativa innovazione riguarda i minori stranieri, dai dieci anni in su, residenti in Italia, ai quali verrà consentito di giocare liberamente nel nostro Paese.

Anche grazie all'equiparazione del rapporto di lavoro sportivo fra professionisti e dilettanti, nonostante l'abolizione del vincolo, il giusto riconoscimento alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche⁶⁵ resterà assicurato da un premio di formazione che le società sono tenute a corrispondere, al momento della sottoscrizione del primo contratto di lavoro dell'atleta, ai sodalizi presso i quali quest'ultimo ha svolto attività, con rideterminazione di parametri di calcolo più obiettivi da parte delle Federazioni.

Certo, rimane ugualmente il rischio di disincentivare a fare attività sportiva ed investire sui giovani. Ecco perché le già citate FIGC, FIPAV e FIP,⁶⁶ inviarono una lettera aperta al Presidente del Consiglio Mario Draghi, ponendo l'accento sulle questioni che a loro avviso potrebbero danneggiare i club.

Tuttavia, con Comunicato stampa n. 4 del 26 febbraio 2021 il Consiglio dei ministri, ha informato che si sarebbe approvata la disciplina inerente alla Riforma dello sport, in attuazione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, secondo quanto avvenuto con D.lgs. n. 36 del 28.02.2021.

In realtà, si è da anni discusso di come, in costanza di vincolo sportivo, l'autonomia contrattuale dei giovani atleti dilettanti sia stata oltremodo limitata.

Tale limite appare oltremodo eccessivo visto che, i professionisti, sono liberi dal vincolo già dalla sentenza *Bosman* ma alla fine l'aspetto che ha prevalso è rimasto quello economico.

Infatti, il vincolo ha consentito ai club di avere entrate ed il giovane dilettante diventa capitale umano da monetizzare.

Neppure possono ritenersi sufficienti le fattispecie di scioglimento previste dalle norme federali perché in nessuna viene dato spazio all'autonomia contrattuale dello sportivo e per i minori, addirittura, le famiglie erano costrette a sforzi economici non indifferenti.

Fra le maggiori criticità rilevate negli anni, tali da condurre alla riforma, va segnalata la nullità, ex art. 1418 c.c., del vincolo sportivo "*in quanto contrasta con norme imperative di ordine pubblico e, dunque, realizza interessi immeritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico*",⁶⁷ nonché, il legame fra Federazioni e società/associazioni sportive, ferme a regolamenti iniqui rispetto all'attuale periodo storico ed all'evoluzione dello sport, tant'è che, dovrà essere attuato un adeguamento normativo imposto dall'approvata Riforma.

Ciò si rende doveroso in quanto il vincolo sportivo, a tempo indeterminato o comunque irragionevole, cagiona violazione della libertà di associazione tutelata

⁶⁵ ASD e SSD.

⁶⁶ Federazioni che rappresentano calcio, pallavolo e pallacanestro.

⁶⁷ Art. 1322, c. 2, c.c.

dall'art. 18 della Costituzione,⁶⁸ nonché dell'art. 11 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”⁶⁹ e dell'art. 22 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici,⁷⁰ del diritto di recedere dall'associazione, qualora l'associato non abbia assunto di farne parte per un tempo determinato,⁷¹ del diritto di parità di trattamento,⁷² rispetto agli atleti professionisti, per i quali, la L. 91/1981, ha già stabilito la cancellazione dell'istituto.

Fra gli obiettivi della riforma e dell'abolizione del vincolo, vi è quello di debellare la cd. “*Patrimonializzazione dell'atleta*” tenuto conto che, in base alle vigenti disposizioni federali, i sodalizi sportivi che possiedono il “*cartellino*”⁷³ considerano anche gli atleti minorenni e/o non professionisti come beni personali facenti parte del loro patrimonio, con conseguenti attività illecite di speculazione lucrativa.⁷⁴

A parer di chi scrive, in questo contesto normativo, la riforma dello sport e l'abolizione del vincolo, dunque, non potevano più attendere e pertanto, la pandemia rischiava solo di essere utilizzata come una esimente per evitare, ancora una volta, l'approvazione di provvedimenti necessari ed ormai improcrastinabili.

Al vertice dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, d'altro canto, era già stata stabilita l'illegittimità del vincolo che impedisce all'atleta o che gli rende ostico il diritto di partecipare a qualsivoglia attività agonistica.⁷⁵

Federazioni e club, pur formalmente adempiendo alle regole,⁷⁶ nella sostanza, hanno realizzato una palese discriminazione, specialmente, verso sportivi minorenni e loro famiglie.

Da questo momento in poi ma soprattutto, a partire dal 1° gennaio 2023, la contestazione del vincolo sportivo da parte dell'atleta non professionista, potrà sempre ottenere l'accoglimento giudiziario, con la conseguenza che tale misura sarà ritenuta nulla e l'istante libero di svolgere attività sportiva con qualsivoglia altra società/associazione sportiva.

⁶⁸ Si noti che, la Costituzione italiana, non sviluppa mai in via diretta il fenomeno sportivo, non individua le figure professionali di questo settore, non va quindi neppure a stabilire le competenze in materia, a differenza di quanto accade per altre Costituzioni come quella spagnola e greca - L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1999, 24-109.

⁶⁹ Legge 4 agosto 1955, n. 848.

⁷⁰ Legge 25 ottobre 1977, n. 881.

⁷¹ Art. 24 c.c.

⁷² Costituzione, art. 3. Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 14. Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, art. 16.

⁷³ L'istituto del vincolo sportivo, nella prassi, è stato ricondotto a tale nomenclatura.

⁷⁴ In tal senso, si è perfino parlato di “*schiavitù dell'atleta*”.

⁷⁵ La CARTA OLIMPICA, al Principio Fondamentale n. 8, stabilisce che, la pratica dello sport, è un diritto umano e che ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le sue necessità.

⁷⁶ Consentendo lo svincolo al raggiungimento di una certa età e/o durata o previo pagamento di indennizzi.

8. Conclusioni e suggerimenti dell'autore

Come evidenziato,⁷⁷ la L. 69/2021 e la L. 106/2021 hanno circoscritto, prima al 31 dicembre 2023 e poi al 1° gennaio 2023,⁷⁸ l'applicazione di gran parte delle norme dei cinque decreti di Riforma dello sport.

Le varie discipline normative hanno già lasciato spazio a problematiche applicative e nel tempo potrebbero condurre ad altri emendamenti.

Senza dubbio, le disposizioni più importanti, sono quelle legate al lavoro sportivo ed all'abolizione del vincolo che, in ogni caso, manifesteranno i propri effetti a distanza di oltre un anno e mezzo, rendendo un intero sistema, ancora in fase assestamento, fragile e vulnerabile, con inevitabili conseguenze sul piano dei rapporti fra società/associazioni sportive, atleti, federazioni, addetti ai lavori.

Allo stesso modo, entrate definitivamente in vigore le nuove regole, venendo meno il vincolo sportivo, sembra plausibile una riduzione dei contenziosi sul tema, in particolare, a beneficio degli atleti (che potranno decidere, senza doversi scontrare con il proprio club, di giocare per un altro sodalizio con il quale continuare a praticare la propria attività agonistica) nonché degli oberati organi di giustizia sportiva⁷⁹ in grado di affrontare con rinnovata attenzione ed approfondimento le tante importanti questioni sottoposte alla propria valutazione.

Pur nondimeno, durante il periodo transitorio, non è da escludere che si possa assistere ad un esponenziale aumento dei giudizi di svincolo, stante l'esigenza di parecchi sodalizi di monetizzare, anche con richieste incongrue, attraverso il trasferimento dei propri atleti, per evitare la chiusura, specialmente post-pandemia, a fronte delle perdite economiche già subite e di quelle prevedibili al numero degli atleti (i quali, di contro, faranno il possibile per rilevare l'illegittimità delle richieste societarie e liberarsi dal proprio vincolo).

Non sarà affatto facile districarsi in tali meandri di interessi contrapposti e difficili da bilanciare ma il tempo in più concesso deve essere considerato un'opportunità.

All'uopo, potrebbe risultare utile, sfruttare quest'ampio arco temporale, per superare talune diatribe di competenza, tra l'ordinamento sportivo e quello statale, promuovendo l'accesso a tutti gli strumenti di arbitrato, conciliazione,

⁷⁷ Cit., nota 58.

⁷⁸ Fatta eccezione per alcune disposizioni la cui entrata in vigore, momentaneamente, è prevista per il 2022. Si tratta di quelle relative a: passaggio, dal Registro Coni, al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e modalità di iscrizione; fondo per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili e la promozione della parità di genere; disciplina sulla sicurezza negli sport invernali; acquisto della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche.

⁷⁹ Tuttavia, con ripercussioni economiche per la categoria dei legali che si occupano della materia ai quali non resta che indirizzare altrove le proprie competenze, magari, auspicando in una apertura alla possibilità di svolgere la professione di Agente Sportivo, senza sostenere esame abilitante, sulla scorta di adeguato e ciclico assolvimento di una specifica ed obbligatoria formazione annuale.

Risoluzione Alternativa delle Controversie⁸⁰ al fine di risolvere, bonariamente, le controversie sul tema.

Tuttavia, bisogna avere la consapevolezza che, a seguito della riforma, potremmo ritrovarci di fronte ad un nuovo sbilanciamento e se in precedenza, nel rapporto atleti/sodalizi, l'ago della bilancia, pendeva in favore di quest'ultimi, oggi, invece, c'è il rischio che accada esattamente il contrario, rendendo la "ratio" della riforma, in ogni caso, compromessa.⁸¹

Il pericolo, infatti, è quello di avere davanti un nuovo instabile scenario dove, da un lato, gli atleti, liberamente, potranno scegliere con chi svolgere l'attività ma dall'altro, le società/associazioni sportive andranno ad investire sempre meno risorse nei settori giovanili, sapendo di perdere i propri ragazzi, al termine dei campionati, in questo modo, venendo meno ogni prospettiva per programmare nel lungo periodo.

In uno scenario critico ma tutt'altro che utopistico, molte SSD ed ASD, potrebbero non avere più interesse a svolgere attività, stante la perdita di sponsorizzazioni a causa della crisi pandemica ed i massicci obblighi posti a loro carico, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, con costi difficili da compensare tramite il mero premio di addestramento o formazione tecnica da versare a chi ha "coltivato" il talento.

Tale premio, non è scontato possa ritenersi sufficiente a supportare gli sforzi dei sodalizi ed anzi, è più facile ipotizzare che, in assenza di congrui ricavi determinati dalla cessione dell'atleta ad un'altra società/associazione sportiva, i club possano aumentare le rette agonistiche, comunque, andando a gravare sui bilanci delle famiglie ed inoltre, la riduzione delle società/associazioni pronte a formare sportivi, potrà rendere i campionati meno competitivi, con diminuzione del

⁸⁰ ADR - "Alternative Dispute Resolution".

⁸¹ Sul "Giornale di Sicilia", il Presidente del Comitato regionale siciliano della Lega Nazionale Dilettanti (Sandro Morgana), in merito alla riforma dello sport ed all'abolizione del vincolo sportivo, ha asserito: "risulta penalizzante per le associazioni sportive dilettantistiche. Questo diventa un disincentivo a fare attività sportiva e investire sui giovani. Perché le ASD dovrebbero investire sui ragazzi se non c'è una minima tutela sul percorso che effettuano? Non si ha comprensione del mondo dilettantistico. Qui si fa tutto per volontariato, farli diventare lavoratori sportivi significa che le società dovranno adattarsi a un nuovo sistema legislativo e dal punto di vista finanziario rischia di essere un brutto colpo".

Dello stesso avviso il delegato provinciale del Coni e vicepresidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Toscana (Massimo Taiti): "Questa legge è una seconda pandemia per il mondo dilettanti e giovanile ... è una legge allucinante, un insulto a tutte le discipline sportive ... La riforma è passata in silenzio perché adesso sono tutti concentrati sulla ripresa dell'attività, ma si tratta di una vera tragedia per dilettanti e giovanili. Si parla di un carico di spese del 40% in più per le società. Un esborso che poi non si tramuta in pensione per i collaboratori perché in pochi poi nel corso degli anni riusciranno a maturare i requisiti per ottenere l'assegno previdenziale. Quindi va tutto solo a vantaggio dello Stato ... Questa scelta è la fine dello sport giovanile ... è un colpo mortale per la programmazione delle società, che ogni anno investiranno sui ragazzi correndo il rischio di perderli la stagione successiva (Fonte: La Nazione)".

livello e di modelli prestativi degli atleti italiani che, nel tempo, vedrebbero concretizzarsi una perdita di competitività rispetto al livello europeo ed internazionale.

Quindi, ciò che, per gli atleti italiani, nel breve periodo, sembra allettante, alla lunga, può costituire un controproducente pregiudizio con l'alternativa di vedere i talenti nostrani migrare all'estero per mantenere un livello di gioco elevato e/o comunque confacente ai propri standard.

Per evitare dei provvedimenti così drastici le società/associazioni sportive, in passato, avrebbero dovuto mantenere linee più elastiche, nei confronti dei propri tesserati ma al contrario, sin troppo spesso, approfittando dei tempi della giustizia federale, con una durata dei giudizi che si protraeva anche oltre il termine di inizio dei rispettivi campionati, costringevano gli sportivi a dover cedere dinnanzi alle proprie pressioni e/o ad esorbitanti ed incongrue richieste di indennizzo.

Dunque, senza voler mettere in dubbio la necessità e la rilevanza della Riforma e dell'abolizione del vincolo, a parer di chi scrive, al fine di contemperare i contrapposti interessi, provando ad evitare effetti gravemente recessivi per i club, bisognerebbe, intervenire, con provvedimenti volti a sovvenzionare i sodalizi ed in particolare quelli delle categorie dilettantistiche, anche in base ai risultati conseguiti, per impedirne la chiusura.

Questo, ad esempio, potrebbe avvenire attraverso l'istituzione di appositi fondi (gestiti dalle varie Federazioni), ove far confluire i contributi dei club dei campionati maggiori, parametrando l'ammontare dovuto da ciascuno, attraverso percentuali proporzionate agli introiti maturati nella precedente stagione.

Senza contare la necessità di incentivare l'iscrizione di seconde squadre giovanili, non solo ai tornei di categoria ma anche ad un altro campionato di serie, seguendo l'esempio della Juventus Football Club,⁸² per permettere la crescita e la valorizzazione dei giovani, favorendo tale pratica e la partecipazione ai tornei, per esempio, attraverso la riduzione degli obblighi tributari, fiscali, di quelli inerenti al pagamento di iscrizioni e tasse gara, il riconoscimento di contributi federali.⁸³

Ulteriori interventi sarebbero auspicabili, nell'ottica di una sempre maggiore collaborazione fra le Istituzioni, le Federazioni, gli Enti locali, per favorire lo sviluppo di un più ampio sistema di "welfare" sportivo a beneficio sia delle società/associazioni sportive che degli atleti, ad esempio, attraverso l'elargizione di somme da spendere presso i sodalizi e che permettano, alle famiglie, di far praticare ai propri figli attività sportiva⁸⁴ ed ai club di beneficiare di introiti utili.

⁸² In linea con le osservazioni rese durante i lavori della terza edizione del Laboratorio di Diritto Calcistico organizzato, dal 24 al 28 maggio 2021, dal Coordinamento Siciliano AIAS, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Messina.

⁸³ Ad esempio, la Lega Pro di Calcio, in base a proprie specifiche disposizioni, rende dei corrispettivi economici alle società che impiegano, atleti "under", per un determinato minutaggio.

⁸⁴ In quest'ottica, sono stati compiuti passi in avanti, come dimostrano le iniziative della Federazione Italiana Pallavolo ("*Voucher Giovani*" - per la stagione 2021/2022 - che ha integrato con risorse proprie il contributo iniziale di Sport e Salute S.p.A.) ed altre analoghe volute dalla Provincia Autonoma di Trento e Bolzano e da singoli Comuni per famiglie numerose ed in difficoltà.

A conclusione di questo viaggio, lo scrivente autore, quindi, non può che augurarsi di aver messo a disposizione un piccolo strumento di riflessione attraverso il quale si riesca a prendere coscienza della rilevanza che riveste l'istituto del vincolo sportivo anche riguardo alle conseguenze che la sua abolizione avrà sul mondo dello sport e sulle figure ivi coinvolte.

Dunque, in prospettiva futura, la speranza è che un siffatto lavoro non resti fine a sé stesso, sperando, invece, possa servire quale strumento per giungere ad ulteriori approfondimenti e ad un miglioramento del nostro sistema sportivo, il quale ha bisogno di interventi forti e soluzioni capaci di dare reali ed effettive garanzie a chi decida di intraprendere o proseguire un percorso lavorativo in tale ambiente.

Bibliografia

- Anastasi A., Commento in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1996, 458-468.
- Bastianon S., Commento in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1996, 508-539.
- Bastianon S., Nascimbene B., in *Diritto Europeo dello Sport*, Giappichelli, 2011.
- Bianchi D'Urso F., *Pubblicazione in tema di libera circolazione dei calciatori nell'Ue*, in *Rivista di Diritto del Lavoro*, 1996.
- Clarich M., Commento in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1996, 393-408.
- Coccia M., Commento in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1996, 650-655.
- De Vita M., Tizzano A., Commento in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1996, 416-435.
- Diez-Hochleitner J., Martinez-Sanchez A., Commento in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1996, 469-507.
- Di Nella L., *Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1999, 24-109.
- Duranti D., *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 1983, 707.
- Ferraro M., *La natura del vincolo sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1987.
- Manzella A., Commento in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1996, 409-415.
- Mosetti U., Romani F., Commento in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1996, 436-457.
- Musumarra L., *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 2, 2005.
- Musumarra L., Crocetti Bernardi E., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Expert, Forlì, 2007, 56-64.
- Sciara S., *Manuale di diritto sociale europeo*, Giappichelli, Torino, 2010.
- Selli L., *Diritto dello Sport*, Le Monnier, 2004.
- Vidiri G., *Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della comunità europea*, in *Foro.it*, 1996.

L'INDIPENDENZA E L'IMPARZIALITÀ NELLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SPORTIVE

di Nicolò Juglair*

ABSTRACT: Independence and impartiality are two fundamental principles of due process of law, protected by the Italian Constitution and the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms.

In this short essay, Nicolò Juglair first analyses these principles at the level of ordinary courts and then focuses on their application in arbitration proceedings.

In this context he will focus on the examination of the IBA Guidelines, introduced in 2004 by the International Bar Association with the aim of laying out those general principles shared in the international arbitration practice, avoiding misunderstandings both on the procedures to be followed and on the behaviour of arbitrators.

Finally, ample space will be given to sports arbitration and, in particular, to the Lausanne Court of Arbitration for Sport, as universally recognized by the International sports governing bodies as well as by the stakeholder of the field as a pillar for the resolution of sports disputes. On this point, the author will examine the aspects concerning the autonomy of the parties, the transparency of the appointment of arbitrators and the publication of awards.

Keywords: *Independence – Impartiality – Arbitration – IBA Guidelines – Court of Arbitration for Sport – Challenge – Sport – Sports Law.
Indipendenza – Imparzialità – Arbitrato – Linee guida dell'IBA – Tribunale Arbitrale dello Sport – Ricusazione – Sport – Diritto sportivo.*

* Praticante Avvocato presso LCA Studio Legale, Milano, LL.M. Candidate in International Master in Sports Law – Real Madrid Graduate School. E-mail: nicolo.juglair@lcalex.it.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Principi generali – 3. Indipendenza e imparzialità nel procedimento arbitrale ordinario – 4. Le IBA Guidelines – 5. L'arbitrato sportivo – 5.1 Le Materie arbitrabili – 5.2 La qualificazione dell'arbitrato sportivo – 6. Indipendenza e imparzialità nell'arbitrato sportivo: il TAS/CAS di Losanna – 6.1 Il procedimento di riconsolazione – 7. Considerazioni conclusive – Bibliografia – Leggi e documenti

1. Introduzione

Perché un soggetto possa soddisfare i diritti che l'ordinamento gli riconosce è necessaria la cooperazione degli altri consociati. È necessario cioè, che questi riconoscano la sua situazione di vantaggio, e che si comportino di conseguenza.

Ciò non sempre accade e la soddisfazione degli interessi riconosciuti dall'ordinamento può scontrarsi con le più varie difficoltà.

A volte vi può essere incertezza (più o meno fondata) sulla titolarità di un diritto, altre volte, può accadere che, pur essendo la titolarità di un diritto incontestata, il titolare non riesca ad ottenere soddisfazione.

In questi come in altri casi analoghi la comunità politica, sin dal momento della sua nascita, si è assunta il compito di accertare l'effettiva titolarità dei diritti e di garantire che essi vengano esercitati dal loro titolare.

L'insieme dei mezzi organizzati a questo scopo viene detto "processo" (dal latino procedere, avanzare).

Questo tema, quanto mai attuale, godeva di grande considerazione addirittura già nel I secolo a.C.

È noto infatti che Marco Tullio Cicerone (106 a.C. – 43 a.C.), principe del foro, nonché uno dei massimi oratori di tutta l'antichità romana, nella *pro Caecina*, orazione pronunciata tra il 69 e il 67 a.C., aveva manifestamente asserito che un processo per essere definito tale deve essere equo.

Tra i requisiti imprescindibili che contraddistinguono un "*aequum iudicium*" occupano una posizione di rilievo l'indipendenza e l'imparzialità del collegio giudicante.

2. Principi generali

L'indipendenza e l'imparzialità sono due principi fondamentali che caratterizzano il potere giudiziario.

Nel nostro ordinamento, essi trovano riscontro nell'articolo 111 della Costituzione, comma 1 e 2 in cui si afferma che "*la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge*" e che "*ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.*"

Tali principi sono garantiti anche sul piano internazionale nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito CEDU), adottata a Roma il 4 novembre 1950. L'articolo 6 della CEDU comma 1, che fissa i principi generali ai quali ogni Stato membro del Consiglio d'Europa deve attenersi nella prassi dell'amministrazione di giustizia, recita infatti: "*Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale e costituito per legge, che decide sia in ordine alla controversia sui suoi diritti e obblighi di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale derivata contro di lei*".

Potendo definire gli arbitri come dei giudici privati che emettono sentenze vincolanti per le parti alla stregua di quelle pronunciate da un giudice ordinario, dobbiamo esaminare i principi di indipendenza ed imparzialità e chiederci se siano applicabili anche in arbitrato o siano prerogativa esclusiva dei soli processi d'innanzi al giudice statale.

L'indipendenza è il principio per il quale il giudice, nell'esercizio della sua funzione, non ha altro vincolo che quello della legge, in modo che egli sia chiamato ad applicarla senza interferenze od interventi al di fuori di essa, che possano incidere sulla formazione del suo libero convincimento.¹ Si tratta quindi di un presupposto di carattere oggettivo, la cui sussistenza è concretamente verificabile nel corso di un procedimento.

Diversamente l'imparzialità è il principio per il quale chi ha l'autorità di emettere giudizi deve farlo senza preconcetti o prevenzioni. Elemento fondante dell'imparzialità è quindi l'assenza di un pregiudizio dal latino "*praeiudicium*" ovvero giudicare prima.

Affinché infatti siano garantiti tutti i presupposti che caratterizzano il giusto processo è imprescindibile che il convincimento del giudice si formi durante il procedimento, dopo aver raccolto tutte le prove ed ascoltato eventualmente tutti i testimoni.

In questo senso l'imparzialità ha un carattere tipicamente soggettivo in quanto fortemente collegata allo stato d'animo o a una predisposizione di chi deve giudicare ed è molto difficile da individuare in quanto, spesso, è radicata inconsciamente per poi manifestarsi solamente con la decisione.

Sebbene alcuni sostengono che "terzo" e "imparziale" sia una endiadi, sono in realtà due concetti ben distinti: la terzietà, infatti, è una posizione oggettiva di distacco del giudice dalle parti, mentre l'imparzialità, per le ragioni sopra esposte, è un requisito soggettivo necessario per rendere una decisione giusta.

Allo stesso modo i concetti di "indipendenza" e "terzietà" potrebbero apparentemente essere considerati come sinonimi ma, da un'attenta analisi, si evince che, anche in questo caso, vi è una differenza.

L'indipendenza, infatti, si configura come un'astratta posizione istituzionale di libertà del giudice che gli consente di non subire condizionamenti esterni, mentre la terzietà è intesa come equidistanza dalle parti in lite nel caso concreto.

Entrambi i casi sono indicativi di un aspetto esteriore del giudice, differente dall'imparzialità che, come già detto, attiene alla sua posizione soggettiva.

¹ C. CELENTANO, *L'autonomia e indipendenza della magistratura ed il Consiglio superiore della magistratura nella giurisprudenza costituzionale*, in www.cortecostituzionale.it (12 novembre 2021).

3. *Indipendenza e imparzialità nel procedimento arbitrale ordinario*

Dobbiamo ora capire se questi principi vengono rispettati anche in un procedimento arbitrale.

Da una prima analisi sembrerebbe che le norme costituzionali e quelle contenute nella CEDU si riferiscano solo ai processi davanti a giudici togati, tesi avvalorata dal fatto che la specifica disciplina codicistica sull'arbitrato non parla di imparzialità, terzietà e indipendenza come requisiti dell'arbitro.

Tuttavia, l'articolo 815 del codice procedura civile, di seguito c.p.c., ha ad oggetto la ricusazione degli arbitri. La ricusazione è un istituto processuale che permette ad una parte di chiedere, tramite una dichiarazione, la sostituzione di un giudice, per una situazione di incompatibilità prevista dalla legge. Si tratta di tutti quei casi in cui può venire meno la garanzia di imparzialità e terzietà del giudice, il quale non appare credibile nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale. Un esempio è il caso in cui il giudice è parente o è creditore di una delle parti. Se quindi ammettiamo che la ricusazione è un istituto che tutela l'imparzialità nel procedimento arbitrale, possiamo affermare, che indirettamente, i principi del giusto processo si applicano anche in tale sede.

Un'ulteriore risposta a questa domanda la possiamo trovare se approfondiamo il rapporto che sussiste tra gli arbitri e le parti: il legame che si instaura tra di essi, infatti, può essere qualificato in modi differenti comportando diverse conclusioni.

A questo proposito, due sono le tesi che si contrappongono. Una prima identifica il rapporto che si instaura tra le parti in lite e chi decide in un contratto di mandato: pertanto l'arbitro è tenuto a decidere secondo le indicazioni fornite dal mandante a pena di inadempimento contrattuale. Secondo tale assunto quindi possiamo pacificamente affermare che le parti, trovandosi in ambito contrattuale, possono modulare a loro piacimento il requisito dell'imparzialità ed anche escluderlo.²

Una seconda tesi invece, equipara la figura dell'arbitro a quella di un giudice togato il quale, esercitando un'attività giurisdizionale, deve decidere in modo indipendente ed imparziale secondo le norme costituzionali ed internazionali. Se accogliamo questa proposizione l'arbitro sarà vincolato esclusivamente a questi principi.³

² S. SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, II, Milano, 1971, 313 ss.; C. PUNZI, *L'arbitrato nel diritto italiano*, in *Riv. dir. comm.*, 1973, I, 341, 356 ss.; E. FAZZALARI, *I processi arbitrali nell'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 1968, 459 ss.; GARBAGNATI, op. loc. cit.; ID., *In tema di impugnazione per nullità del lodo arbitrale*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, II, 253 ss.; E. TOMBARI, *Natura e regime giuridico dell'eccezione di compromesso*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1964, 1044 ss.; G. MARANI, *Aspetti negoziali e aspetti processuali dell'arbitrato*, Torino, 1966, 173 ss.

³ La tesi in parola affonda le proprie radici già sotto la vigenza del codice di rito del 1865. V., infatti, fra i suoi teorizzatori: M. AMAR, *Dei giudizi arbitrali*, Torino, 1879, 36; E. CODOVILLA, *Del*

Se in passato la prima tesi godeva di maggior favore, oggi, dopo il susseguirsi di diverse riforme, la seconda è quella più accreditata dai giuristi e risulta anche tra le condizioni di regolare funzionamento dei principali sistemi di arbitrato (ad esempio quelli di fronte alle Camere di Commercio nazionali ed internazionali).

Essa, infatti, pur tenendo conto delle profonde differenze⁴ che sussistono tra un arbitro ed un giudice, permette di prendere atto di dati di legge evidenti e di rendere applicabili fondamentali garanzie democratiche anche davanti a “giudici” privati.

A sostegno della seconda tesi troviamo tre principali argomenti: per primo l’equiparazione della domanda arbitrale “formale” a quella giudiziale, avvenuta nel 1994; poi l’espressa garanzia dell’applicazione anche all’arbitrato del principio del contraddittorio, estraneo all’ambito negoziale privato e infine l’equiparazione del lodo arbitrale ad una sentenza del giudice.

Appare evidente che sia il processo ordinario che l’arbitrato, specialmente grazie al concreto contributo delle riforme degli ultimi vent’anni, sono caratterizzati dalle medesime garanzie, tra le quali assume grande rilievo l’imparzialità degli arbitri.

Pertanto, possiamo ritenere che gli articoli 111 della Costituzione e 6 della CEDU devono considerarsi applicabili all’arbitrato e l’arbitro, così come il giudice, deve essere indipendente, terzo e imparziale.

Ciononostante, è bene ribadire che il processo ordinario e l’arbitrato non sono due istituti processuali sovrapponibili in quanto giudice e arbitro sono due figure del tutto distinte. L’arbitro è nominato dalle parti e da esse pagato, a differenza del giudice togato che è individuato dalle norme sulla competenza e sulla giurisdizione ed è un dipendente pubblico.

Pertanto, se in un giudizio ordinario tendenzialmente possiamo dare per scontato che il giudice sia indipendente (ad eccezione dei casi in cui sia lui stesso a dichiarare se ha dei rapporti con le parti e quindi ad astenersi dal giudizio), in arbitrato la presunzione è opposta: l’arbitro internazionale, infatti, prima di ogni procedimento, è sempre tenuto a redigere una dichiarazione scritta chiamata *disclosure*, con la quale manifesta l’assenza di cause di incompatibilità ad accettare l’incarico.

Rimangono tuttavia alcune perplessità in merito, dal momento che l’obbligo di dichiarazione non è disciplinato dalla legge ma solo dal codice deontologico forense e dai regolamenti delle camere arbitrali.

compromesso e del giudizio arbitrale, Torino, 1899, 13; P. FEDOZZI, *L’arbitrato nel diritto processuale civile internazionale*, Palermo, 1908, 19 ss.; G. ZANOBINI, *L’esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici*, in AA. VV., *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, a cura di V.E. Orlando, II, 3, Milano, 1935, 579 ss.

⁴ L’arbitro è nominato dalle parti e da esse pagato, a differenza del giudice togato che è individuato dalle norme sulla competenza e sulla giurisdizione ed è un dipendente pubblico.

È pacifico che dalla dichiarazione devono risultare, se sussistono tutte le possibili ipotesi che possono rappresentare un vizio dell'imparzialità come i legami stretti con le parti o con l'oggetto della controversia.

Per gli arbitri amministrati inoltre, i principali regolamenti delle istituzioni prevedono norme per cui se l'arbitro non adempie a tali obblighi di dichiarazione o lo fa in modo reticente o falso, il lodo sarà viziato e quindi impugnabile.

L'indipendenza di un arbitro viene quindi commisurata non solo sul piano formale come accade nel giudizio ordinario, ma anche dal punto di vista sostanziale in quanto non vi deve essere un rapporto di dipendenza né sul piano giuslavoristico (ad esempio nel caso eclatante in cui l'arbitro è dipendente di una società coinvolta in arbitrato) né sul piano economico (nel caso in cui la parte che nomina l'arbitro è anche suo cliente).

Un altro aspetto da tenere in considerazione in arbitrato è quello della neutralità in cui rientrano sia l'indipendenza che l'imparzialità e che generalmente viene richiamata nei contenziosi che coinvolgono parti con nazionalità differenti.

In molti regolamenti arbitrali, per una lite che ad esempio coinvolge una parte di nazionalità italiana e una di nazionalità americana, non è prevista la possibilità di nominare un arbitro dello stesso Paese di una delle due parti in quanto, nonostante non abbia nessun rapporto con esse, sia indipendente e imparziale e non abbia alcun pregiudizio sulla materia controversa, non sarebbe neutrale.

Emerge perfettamente quindi il tema dell'apparenza: l'arbitro infatti non solo deve essere indipendente ed imparziale ma deve apparire tale agli occhi delle parti.

Possiamo quindi affermare che vi è un controllo molto rigoroso da parte degli organi arbitrali volto ad esaminare che tutti questi rapporti non inficino le garanzie di indipendenza ed imparzialità.

Non ci possono essere infatti rapporti diretti tra la parte e l'arbitro: una volta che la parte ha nominato l'arbitro, non ci deve essere più alcun rapporto diretto unilaterale.

Fanno eccezione due momenti che rientrano nella prassi dell'arbitrato internazionale: il primo è denominato "*Beauty Parade*" ed avviene prima della nomina dell'arbitro. In questo caso la parte, può individuare i potenziali candidati ed intervistarli per verificare le loro competenze in materia, la loro disponibilità a seguire un caso in quel frangente temporale, eventuali incompatibilità con le parti in causa e poi decidere quello più adeguato.

Questo rapporto diretto unilaterale è consentito a condizione che durante il colloquio non si parli del caso concreto e che il potenziale arbitro si astenga dal rispondere a domande troppo specifiche.

È consigliabile che la scelta dell'arbitro da nominare avvenga anche sulla base dei precedenti del professionista in questione.

Un secondo momento in cui può avvenire un rapporto diretto con l'arbitro, sempre che sia previsto dal regolamento dell'organo arbitrale di riferimento, è nel caso in cui i due arbitri nominati da ciascuna delle parti devono, a loro volta, nominare il presidente del collegio arbitrale.

In questo caso, i due co-arbitri che hanno concordato il nome del potenziale presidente, possono, prima di perfezionare la nomina, sottoporlo al vaglio delle parti, le quali possono esprimere il loro parere e palesare eventuali cause di incompatibilità e/o difetti d'imparzialità.

4. *Le IBA Guidelines*

Nel 2004 l'International Bar Association, una delle più importanti e conosciute associazioni internazionali di avvocati ha introdotto delle "Linee Guida"⁵ in materia di conflitti di interesse, che hanno ottenuto ampio consenso nella comunità dell'arbitrato internazionale.

Tra le ragioni che indussero il comitato a stilare un Codice etico sicuramente gioca un ruolo centrale la necessità di mettere per iscritto quei principi generali condivisi nella pratica arbitrale. Quest'ultima, sebbene ancora poco diffusa allora, si sviluppa sia in termini numerici che geografici con l'aumentare dei commerci internazionali e degli investimenti transfrontalieri. E questo succede sempre più spesso ora.

Inoltre, in un processo arbitrale internazionale, spesso si confrontavano diverse culture giuridiche e questo poteva portare all'insorgere di fraintendimenti sia sulle procedure da seguire sia sul comportamento degli arbitri.

Se infatti abbiamo più volte ribadito che oggi l'imparzialità e l'indipendenza degli arbitri sono elementi imprescindibili nell'arbitrato internazionale e devono essere mantenuti per tutta la durata del procedimento arbitrale, nel passato non è sempre stato così.

Per garantire quindi una certa omogeneità procedurale, considerato il fatto che il grande successo ottenuto dalle pratiche di ADR ed in particolare dall'arbitrato risiede proprio nella professionalità, nella competenza, nell'etica e nella reputazione degli arbitri a cui è affidata la decisione della controversia, il comitato IBA ha fissato le principali regole deontologiche che gli arbitri e i rappresentanti di parte sono tenuti a rispettare.

Le Linee Guida sono state quindi redatte per enucleare e possibilmente dirimere tutte quelle situazioni di conflitto di interesse che possono essere rilevanti in termini di imparzialità e indipendenza e che, in caso di applicazione delle Linee Guida, devono essere manifestate in sede di accettazione della nomina e durante tutta la procedura arbitrale, se insorgono dopo.

La struttura delle Linee Guida è divisa in due parti: una prima parte di natura teorica espone sette principi generali sull'imparzialità, l'indipendenza e il dovere di dichiarare situazioni potenziali di conflitti di interesse sia da parte del soggetto che deve nominare l'arbitro sia da parte dell'arbitro che viene nominato. Ad ogni principio segue una spiegazione per sciogliere altri eventuali dubbi.

⁵ INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, *IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration*, adopted by resolution of the IBA Council on Thursday 23 October 2014, Updated, 10 August 2015, 4 e ss.

La seconda parte di carattere pratico definisce invece l'applicazione dei principi generali. Essa si compone di tre liste (verde, arancione e rossa), le quali contengono a titolo esemplificativo una carrellata di situazioni specifiche e concrete.

La lista verde concerne tutti i casi che l'arbitro non è tenuto a dichiarare in quanto non riconducibili a conflitti di interesse. La finalità di tale lista è quella di fornire delle indicazioni per evitare dichiarazioni sovrabbondanti e superflue ai fini del contenzioso.

La lista arancione riguarda una serie di circostanze che l'arbitro è tenuto a dichiarare prima dell'accettazione della nomina o mentre è in carica se sopravvenute, ma che possono portare comunque alla conferma dell'arbitro se le parti, pur essendone a conoscenza, non sollevino obiezioni entro il termine stabilito. Vale il principio del silenzio assenso.

La lista rossa infine comprende tutte quelle situazioni in cui vi è un manifesto conflitto di interessi tale per cui l'arbitro non dovrebbe accettare al fine di evitare una ricusazione. Tali situazioni si dividono in due categorie, quelle derogabili o *waivable* e le non derogabili o *no waivable*.

Le prime richiedono l'esplicito consenso delle parti per essere superate e far sì che l'arbitro possa essere confermato (a differenza delle linee guida arancioni, non è sufficiente il silenzio assenso delle parti).

Le seconde invece riguardano tutte quelle circostanze di una particolare rilevanza che non possono essere derogate. In questi casi l'arbitro non può essere confermato ed è irrilevante il parere delle parti.

Per le circostanze non derogabili un esempio può essere il caso in cui l'arbitro o lo studio legale in cui esercita la professione assista regolarmente una delle parti, o un loro affiliato, e da ciò derivino introiti economici significativi.⁶

Per le circostanze derogabili invece possiamo immaginare una situazione analoga ma con la differenza che gli introiti economici non siano significativi.⁷

Le Linee Guida rappresentano quindi un valido strumento non solo per gli arbitri, ma anche per gli avvocati che devono eccepire la compatibilità dell'arbitro.

Sono quindi un riferimento anche per chi deve stabilire la ricusazione dell'arbitro e per i giudici che devono verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del lodo straniero secondo la Convenzione di New York del 1958.

5. *L'arbitrato sportivo*

Alla stregua dell'arbitrato ordinario, anche l'arbitrato sportivo è uno strumento alternativo alla giurisdizione statale con cui le parti affidano ad un collegio arbitrale il potere di dirimere la controversia insorta.

⁶ 1.4. *The arbitrator or his or her firm regularly advises the party, or an affiliate of the party, and the arbitrator or his or her firm derives significant financial income therefrom.* – IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, 20.

⁷ 2.3.7. *The arbitrator regularly advises one of the parties, or an affiliate of one of the parties, but neither the arbitrator nor his or her firm derives a significant financial income therefrom.* – IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, 21-22.

Emerge anche in questo il carattere negoziale dell'accordo, estrinsecato nel contratto associativo tramite l'apposizione di una clausola compromissoria a cui il soggetto, all'atto dell'affiliazione se si tratta di una società o del tesseramento se si tratta di una persona fisica, vi aderisce tramite l'accettazione dello Statuto federale o sociale nonché attraverso la previsione dell'istituto all'interno degli accordi collettivi di categoria.

Grazie a tale clausola compromissoria, qualsiasi controversia sportiva che potrebbe verificarsi nei confronti di altri soggetti aderenti alle Federazioni verrà rimessa ad un Collegio Arbitrale specifico.

È opinione diffusa, consolidatasi in dottrina,⁸ che le controversie sportive vengano generalmente ripartite in:

- amministrative, riguardanti i ricorsi proposti da individui o società sportive contro gli atti o i regolamenti adottati dalle istituzioni sportive;
- tecniche riguardanti le gare, i punteggi, il loro svolgimento;
- disciplinari riguardanti le misure disciplinari adottate dalle istituzioni sportive in relazione al comportamento illecito dei propri affiliati. Tipico caso è quello relativo ai ricorsi proposti contro le sanzioni in materia di doping come nel caso Iannone;
- economiche riguardanti le questioni di carattere patrimoniale tra società sportive o individui affiliati alle istituzioni sportive. Un classico esempio può essere dato dalle controversie tra due società ed un giocatore o tra un giocatore ed una società per il pagamento di somme contrattualmente previste.

Da un punto di vista soggettivo invece, a seconda dell'identità e della qualità delle parti contrapposte, possiamo distinguere un ulteriore criterio di classificazione delle controversie sportive:

- il primo caso riguarda l'ipotesi in cui nessuna delle parti della controversia sia un'istituzione sportiva o un soggetto affiliato. Questo avviene ad esempio nelle controversie concernenti i conflitti in materia di diritto della concorrenza tra i networks televisivi per la trasmissione degli avvenimenti sportivi;
- il secondo caso riguarda invece l'ipotesi in cui una sola delle parti della controversia sia affiliata ad un'istituzione sportiva. Tipico esempio sono le controversie tra uno sponsor ed una società o un'atleta relative all'adempimento degli obblighi contrattuali;
- nel terzo caso rientrano le ipotesi in cui una sola parte della controversia sia un'istituzione sportiva, come nei diversi procedimenti antitrust proposti contro le istituzioni sportive, in particolar modo in materia di trasmissioni televisive di eventi sportivi;
- il quarto ed ultimo caso concerne infine l'ipotesi in cui entrambe le parti della controversia siano istituzioni sportive o soggetti affiliati a queste ultime. Questi conflitti, a differenza di quelli esposti precedentemente, sebbene formino oggetto di decisioni da parte del giudice statale, possono essere risolti all'interno dell'ordinamento sportivo in quanto tutti i soggetti coinvolti ne sono parte.

⁸ L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli, Torino, 2009, 529 e ss.

5.1 Le materie arbitrabili

Restando ferma la competenza residuale che rivestono i Collegi arbitrali, in un arbitrato sportivo sono da escludersi tutte quelle materie che sono di competenza degli organi di giustizia sportiva.

Se teniamo conto della ripartizione delle controversie sportive in amministrative, tecniche, disciplinari ed economiche, possiamo con certezza escludere dalle materie arbitrabili le controversie di natura tecnica e quelle di natura disciplinare.

Tali procedimenti, infatti, prevedono che sia parte necessaria anche l'istituzione sportiva, dal momento che hanno ad oggetto il risultato di una gara nel primo caso o un provvedimento autoritativo della Federazione nel secondo caso.

Pertanto, come sancito dall'art. 2 della legge n. 280/2003⁹ queste controversie non saranno arbitrabili ma saranno di competenza di appositi Organi di giustizia sportiva, ad eccezione di quelle ritenute rilevanti per l'ordinamento statale.¹⁰

Ciò non esclude che le controversie "riservate" e decise dagli organi di giustizia sportiva interni alle Federazioni possano invece prevedere un procedimento arbitrale, ma tale procedimento non dispiegherà alcun effetto per l'ordinamento statale.

Queste pronunce, infatti, avranno rilevanza solo per l'ordinamento sportivo, diversamente dai lodi arbitrali in senso stretto, i quali sono efficaci anche verso l'ordinamento statale.

Per quanto concerne invece le controversie di natura amministrativa, l'art. 6, comma 2 della legge n.205/200 prevede espressamente che: *"Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto"*.

Bisogna però tenere in considerazione la disposizione all'art. 3 della legge n. 280/2003 che sancisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per

⁹ 1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
- c) (lettera soppressa);
- d) (lettera soppressa).

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

¹⁰ Su questo punto si veda TAR Lazio, 22 agosto 2006.

le controversie relative agli atti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle Federazioni sportive.

Lo stesso art. 3 successivamente però dispone che: *“In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”*.

In questo senso, l’esplicito rinvio alle clausole compromissorie garantisce la devoluzione di una buona parte del contenzioso in materia sportiva a procedimenti di natura arbitrale.

Discorso a parte meritano infine le controversie economiche. Dal momento che i diritti di natura economica attengono alla sfera dei diritti disponibili, di cui le parti possono liberamente disporre nell’esercizio dell’autonomia privata, tali controversie possono liberamente essere rimesse ad un Collegio arbitrale.

È bene però prendere in considerazione ancora una volta la legge 17 ottobre 2008 n. 280. L’articolo 2 infatti precisa che resta *“la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”*.

Pur consentendo quindi un ampio margine di arbitrabilità per le controversie di natura economica, permane un limite oggettivo per tutte quelle dispute che ancora una volta coinvolgono direttamente la Federazione o un’istituzione sportiva.

5.2 *La qualificazione dell’arbitrato sportivo*

Un ultimo, ma non per questo meno importante aspetto da analizzare riguarda la qualificazione dell’arbitrato sportivo.

Sebbene in passato la giurisprudenza ordinaria, in alcune pronunce, aveva delineato l’arbitrato sportivo come arbitrato di natura rituale, oggi è indubbia e consolidata la sua natura irrituale.¹¹

Si è infatti preferito preservare l’autonomia dell’ordinamento sportivo in quanto il lodo irrituale, non dovendo essere depositato presso il Tribunale per essere dichiarato esecutivo ex 825 c.p.c., non è soggetto al controllo giurisdizionale del giudice statale né in sede di impugnazione né di esecuzione.

Questo ovviamente comporta dei limiti non indifferenti sul piano esecutivo. Nell’arbitrato rituale, dopo aver ricevuto l’*exequatur* da parte del Giudice Ordinario, il lodo ha il valore di una vera e propria sentenza dotata di efficacia esecutiva nell’ordinamento statale, di titolarità per produrre gli ulteriori effetti dell’esecuzione forzata, dell’iscrizione ipotecaria e della trascrizione o annotazione nei registri immobiliari. Tutte queste prerogative sono assenti nel lodo dell’arbitrato irrituale.

In quest’ultimo, infatti, il lodo avrà valore esclusivamente negoziale. Sarà il prodotto di un arbitro considerato come un mediatore, non godrà delle qualità di

¹¹ L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli, Torino, 2009, 535 e ss.

cui all'art. 825 c.p.c. e non potrà avere gli effetti di una pronuncia giurisdizionale, sebbene rimarrà vincolante per le parti in virtù della loro autonomia contrattuale e del carattere negoziale.

Il lodo irrituale potrà infine essere impugnato solamente per i motivi di nullità e annullabilità propri del negozio giuridico, diversamente dal lodo rituale impugnabile per i motivi di cui agli artt. 827 ss. c.p.c.

6. *Indipendenza e imparzialità nell'arbitrato sportivo: il TAS di Losanna*

Dalla sua istituzione nel 1984 ad oggi, il Tribunale Arbitrale per lo Sport (di seguito TAS) ha acquisito un ruolo sempre più centrale nella risoluzione delle controversie sportive arrivando a giudicare circa un migliaio di casi all'anno e ponendo le basi per la creazione di una *lex sportiva internazionale*.¹²

Come tutte le Istituzioni arbitrali deve garantire anch'esso il rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità che abbiamo appena passato in rassegna.

Ciononostante, molte critiche sono state rivolte al TAS evidenziando alcune criticità di questo sistema in termini di trasparenza.

È noto che uno dei principi cardini dell'arbitrato nazionale e internazionale è l'autonomia delle parti.

Le parti scelgono liberamente di rimettere la loro controversia ad un collegio arbitrale piuttosto che a un tribunale per una serie di motivi, uno dei quali può essere la natura riservata dell'arbitrato.

Ciò detto, se analizziamo la procedura di appello del TAS, emergono non poche perplessità sull'autonomia delle parti.

Secondo il Codice del TAS (art. R47), affinché quest'ultimo abbia la competenza necessaria per giudicare un ricorso, entrambe le parti devono espressamente accettarlo, o tramite una clausola arbitrale contenuta negli statuti o nei regolamenti dell'organo direttivo che emette la decisione oggetto del ricorso.

Generalmente i regolamenti delle Federazioni sportive o contengono una clausola arbitrale che attribuisce al TAS la giurisdizione per la risoluzione di ogni eventuale controversia, oppure tali organi richiedono agli atleti di firmare uno specifico accordo arbitrale come condizione preliminare per la partecipazione a un evento o a una competizione.

Un esempio è dato dallo Statuto della FIFA,¹³ che all'art. 59¹⁴ richiede espressamente che le federazioni nazionali inseriscano nei loro regolamenti una

¹² L. CASINI, *The Making of a Lex Sportiva by The Court of Arbitration for Sport* (2012). German Law Journal, Vol. 12 n. 5, 452, A. DUVAL, *Lex Sportiva: A playground for transnational law* (2013). European Law Journal, Vol. 19 Issue 6, 822-842.

¹³ FIFA STATUTES, *Regulations Governing the Application of the Statutes Standing Orders of the Congress*, June 2019 edition, pag. 10 e ss.

¹⁴ 59 Obligations relating to dispute resolution

1. The confederations, member associations and leagues shall agree to recognize CAS as an independent judicial authority and to ensure that their members, affiliated players and officials

clausola arbitrale in favore del TAS, mentre l'art. 58 comma 1¹⁵ impone che *“i ricorsi contro le decisioni definitive adottate dagli organi legali della Fifa e contro le decisioni adottate dalle confederazioni, dalle associazioni o dalle leghe affiliate devono essere presentati al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della decisione in questione”*.

Un ulteriore esempio lo troviamo all'art.44 comma 6¹⁶ della Carta olimpica,¹⁷ che obbliga gli atleti che partecipano ai Giochi olimpici a firmare un modulo contenente una clausola che attribuisce al TAS la giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia derivante dalla partecipazione ai Giochi.

Accade spesso quindi che gli atleti si trovino di fronte all'alternativa tra il non partecipare ad alcuna competizione o accettare di ricorrere al TAS in caso di controversia.

Il fondamento di tale sistema appare quindi in netto contrasto con uno dei principi cardini dell'arbitrato, basato sull'autonomia delle parti.

Un altro punto che ha suscitato non pochi dibattiti riguarda la nomina degli arbitri e le limitate informazioni presenti sul sito web del TAS.

La nomina del collegio arbitrale è disciplinata dall'articolo R40¹⁸ del Codice TAS e riguarda il numero di arbitri, il metodo di nomina e la conferma del collegio da parte del Presidente della Divisione.

comply with the decisions passed by CAS. The same obligation shall apply to intermediaries and licensed match agents.

2. Recourse to ordinary courts of law is prohibited unless specifically provided for in the FIFA regulations. Recourse to ordinary courts of law for all types of provisional measures is also prohibited.

3. The associations shall insert a clause in their statutes or regulations, stipulating that it is prohibited to take disputes in the association or disputes affecting leagues, members of leagues, clubs, members of clubs, players, officials and other association officials to ordinary courts of law, unless the FIFA regulations or binding legal provisions specifically provide for or stipulate recourse to ordinary courts of law. Instead of recourse to ordinary courts of law, provision shall be made for arbitration. Such disputes shall be taken to an independent and duly constituted arbitration tribunal recognized under the rules of the association or confederation or to CAS.

¹⁵ 58 Jurisdiction of CAS

1. Appeals against final decisions passed by FIFA's legal bodies and against decisions passed by confederations, member associations or leagues shall be lodged with CAS within 21 days of receipt of the decision in question.

¹⁶ 44 Invitations and entries

6. All participants in the Olympic Games in whatever capacity must comply with the entry process as prescribed by the IOC Executive Board, including the signing of the entry form, which includes an obligation to (i) comply with the Olympic Charter and the World Anti-Doping Code and (ii) submit disputes to CAS jurisdiction.

¹⁷ <https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf>.

¹⁸ R40 Formation of the Panel R40.1 Number of Arbitrators

The Panel is composed of one or three arbitrators. If the arbitration agreement does not specify the number of arbitrators, the President of the Division shall determine the number, taking into account the circumstances of the case. The Division President may then choose to appoint a Sole arbitrator when the Claimant so requests and the Respondent does not pay its share of the advance of costs within the time limit fixed by the CAS Court Office.

In linea di principio, le parti sono libere di determinare se desiderano avere un arbitro unico o un *panel* di tre arbitri.

Al fine di garantire l'autonomia negoziale delle parti l'accordo sul numero di arbitri deve essere rispettato dal TAS. Tuttavia, nessun numero di arbitri diverso da uno o tre è accettato nei procedimenti arbitrali del TAS, come chiaramente indicato dalla formulazione dell'art. R40.1.

Nel caso in cui la convenzione arbitrale preveda un numero diverso di arbitri (ad esempio cinque), le parti hanno la possibilità di modificare l'accordo determinandone il numero pertinente.

Qualora le parti non siano in grado di modificare l'accordo e di decidere congiuntamente il numero di uno o tre arbitri, sarà il Presidente della Divisione a formare il collegio arbitrale considerando il numero originariamente scelto.¹⁹

Nel caso in cui la clausola arbitrale non preveda alcuna regola sul numero di arbitri, e se le parti non sono in grado di concordare tale numero dopo il deposito della richiesta di arbitrato, sarà il Presidente della Divisione a determinare il numero.

Nel farlo il Presidente deve considerare tutte le circostanze rilevanti del caso, in particolare l'importo della controversia, la complessità della questione, l'impatto generale del caso sulle parti e sul mondo dello sport, l'urgenza e il *background* culturale delle parti.

Se le parti hanno un *background culturale* molto diverso, la nomina di tre arbitri è solitamente appropriata perché dovrebbe garantire una maggiore

R40.2 Appointment of the Arbitrators

The parties may agree on the method of appointment of the arbitrators from the CAS list. In the absence of an agreement, the arbitrators shall be appointed in accordance with the following paragraphs. If, by virtue of the arbitration agreement or a decision of the President of the Division, a sole arbitrator is to be appointed, the parties may select her/him by mutual agreement within a time limit of fifteen days set by the CAS Court Office upon receipt of the request. In the absence of agreement within that time limit, the President of the Division shall proceed with the appointment. If, by virtue of the arbitration agreement, or a decision of the President of the Division, three arbitrators are to be appointed, the Claimant shall nominate its arbitrator in the request or within the time limit set in the decision on the number of arbitrators, failing which the request for arbitration is deemed to have been withdrawn. The Respondent shall nominate its arbitrator within the time limit set by the CAS Court Office upon receipt of the request. In the absence of such appointment, the President of the Division shall proceed with the appointment in lieu of the Respondent. The two arbitrators so appointed shall select the President of the Panel by mutual agreement within a time limit set by the CAS Court Office. Failing agreement within that time limit, the President of the Division shall appoint the President of the Panel.

R40.3 Confirmation of the Arbitrators and Transfer of the File

An arbitrator nominated by the parties or by other arbitrators shall only be deemed appointed after confirmation by the President of the Division, who shall ascertain that each arbitrator complies with the requirements of Article R33. Once the Panel is formed, the CAS Court Office takes notice of the formation and transfers the file to the arbitrators, unless none of the parties has paid an advance of costs provided by Article R64.2 of the Code. An ad hoc clerk independent of the parties may be appointed to assist the Panel. Her/his fees shall be included in the arbitration costs.

¹⁹ Tendenzialmente una disposizione per più di tre arbitri è indice del fatto che le parti non desiderano avere un collegio in composizione monocratica.

imparzialità ed equidistanza a differenza di un arbitro unico, il quale potrebbe avere un orientamento più vicino a una delle parti.

Nel caso in cui deve essere nominato un arbitro unico, le parti possono sceglierlo di comune accordo entro il termine di 15 giorni stabilito dall'Ufficio del Tribunale CAS.

Se le parti non trovano un accordo, il Presidente della Divisione nominerà l'arbitro.

I criteri da considerare per la nomina dell'arbitro unico sono, in particolare, la sua disponibilità, l'esperienza, la conoscenza del diritto sostanziale applicabile, la conoscenza della materia sportiva in questione, le competenze linguistiche, il *background* personale e culturale e la reputazione.

Nel caso in cui invece deve essere nominato un collegio di tre arbitri, ogni parte deve nominare un arbitro.

Se l'attore non nomina il suo arbitro, la richiesta di arbitrato si considera ritirata. Diversamente accade se è il convenuto a non nominare il suo arbitro. In tal caso il Presidente della Divisione ne nominerà uno in sua vece.

I criteri applicati sono essenzialmente gli stessi di quelli applicabili alla selezione del collegio in composizione monocratica.

Successivamente, i due arbitri nominati sceglieranno il presidente del collegio di comune accordo entro il termine stabilito dall'Ufficio del Tribunale CAS. In mancanza di un accordo tra i co-arbitri, la nomina spetterà al Presidente della Divisione.

Secondo l'Art. R33²⁰ del codice TAS,²¹ il Consiglio Internazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito ICAS) redige l'elenco degli arbitri.

Se da una parte la lista chiusa di arbitri assicura una certa specializzazione ed indipendenza, tuttavia, al fine di garantire una maggiore trasparenza, sarebbe opportuno che il processo di nomina fosse sottoposto a un controllo pubblico.

Pertanto, l'ICAS dovrebbe pubblicare il nome delle istituzioni che presentano ogni nuovo arbitro, nonché i criteri di valutazione delle competenze per cui sono stati considerati candidati adeguati.

Inoltre, le poche informazioni a cui le parti hanno accesso per la nomina degli arbitri non sono sufficienti affinché esse possano esercitare diligentemente il loro diritto ed effettuare una scelta pienamente informata, garantendo l'indipendenza degli arbitri e limitando così il rischio dell'insorgere di un possibile conflitto di interessi.

²⁰ R33 Independence and Qualifications of Arbitrators

Every arbitrator shall be and remain impartial and independent of the parties and shall immediately disclose any circumstances which may affect her/his independence with respect to any of the parties. Every arbitrator shall appear on the list drawn up by the ICAS in accordance with the Statutes which are part of this Code, shall have a good command of the language of the arbitration and shall be available as required to complete the arbitration expeditiously.

²¹ www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Code_2021_EN_.pdf.

Orbene, una maggiore trasparenza per quanto riguarda le informazioni fornite sugli arbitri contribuirebbe a ridurre l'asimmetria informativa tra le parti che si presentano per la prima volta (principalmente gli atleti e i loro avvocati) e le parti abituali (principalmente le Federazioni e i loro avvocati/consulenti legali) presso il TAS.

Sarebbe opportuno, inoltre, che la sezione "Elenco degli arbitri" potesse fornire una più ampia documentazione giurisprudenziale di ciascun arbitro elencando, ad esempio, le pubblicazioni o i commenti che gli arbitri hanno pubblicato in passato, poiché alcuni di loro potrebbero essersi già formati un'opinione su un certo tipo di casi.

Anche se questo sicuramente non è sempre un indicatore di parzialità, consentirebbe comunque alle parti di fare una scelta più consapevole.

Infine, sempre in ottica di ridurre le asimmetrie informative, si potrebbe prevedere tra le informazioni sugli arbitri, un riferimento a chi li ha nominati nei precedenti arbitrati.

Un altro aspetto in cui si riscontra una mancanza di trasparenza da parte del TAS riguarda la procedura seguita per la pubblicazione dei lodi. Il Codice TAS prevede norme per la pubblicazione dei lodi nella procedura ordinaria (art. R43)²² e nella procedura d'appello (art. R59).²³

Per la Procedura Ordinaria la regola di default è la riservatezza "a meno che tutte le parti non siano d'accordo o che il Presidente della Divisione non decida in tal senso". La norma favorisce la presunzione di riservatezza perché la procedura ordinaria del TAS è utilizzata principalmente per le controversie commerciali basate sul chiaro accordo delle parti di sottoporsi a questo arbitrato.

Per contro, la regola standard per la procedura di ricorso d'appello al TAS è la pubblicità. L'art. R59(7) stabilisce che: "Il lodo, una sintesi e/o un comunicato stampa che espone i risultati del procedimento sono resi pubblici dal CAS, a meno che entrambe le parti non concordino sul fatto che debbano rimanere riservati. In ogni caso, gli altri elementi della documentazione del caso devono rimanere riservati".

La ratio di un diverso trattamento tra la procedura ordinaria e la procedura d'appello risiede nella considerazione che, a differenza delle controversie di carattere più commerciale destinate alla procedura ordinaria, gli appelli riguardano decisioni in materia economica o disciplinare emesse da federazioni internazionali che

²² R43 Confidentiality

Proceedings under these Procedural Rules are confidential. The parties, the arbitrators and CAS undertake not to disclose to any third party any facts or other information relating to the dispute or the proceedings without the permission of CAS. Awards shall not be made public unless all parties agree or the Division President so decides.

²³ R59 Award

The award, a summary and/or a press release setting forth the results of the proceedings shall be made public by CAS, unless both parties agree that they should remain confidential. In any event, the other elements of the case record shall remain confidential.

interessano il pubblico e che, in ogni caso, potrebbero essere già state divulgate al fine di rappresentare un monito per il futuro.

Tutte le decisioni dovrebbero essere disponibili sul sito web del TAS ma, in realtà, solo un numero limitato di sentenze è accessibile a tutti, seguendo una politica di pubblicazione piuttosto opaca e discrezionale.²⁴ Ciò, ovviamente, ostacola notevolmente la prevedibilità e la coerenza della giurisprudenza TAS.

In effetti, l'esigenza di prevedibilità richiede non solo che i lodi siano pubblicati, ma anche che siano prontamente accessibili dopo che sono stati resi.

Le potenziali parti in causa vorrebbero avere rapidamente a disposizione i lodi precedenti.

A questo proposito, i precedenti nella giurisprudenza TAS svolgono un ruolo significativo in quanto, non di rado, alcune decisioni si basano su soluzioni adottate in precedenti sentenze non pubblicate.

Avere il lodo prontamente a disposizione è necessario per l'argomentazione giuridica delle parti nel nuovo caso. In questo modo l'avvocato della parte può, rispettivamente, utilizzare il lodo come valida base per sostenere le sue argomentazioni o criticare la posizione recentemente adottata da un panel sulla stessa questione oltre ad avere maggiori elementi per valutare se la loro causa avrà buone probabilità di successo o meno.

Inoltre, una sistematica pubblicazione online dei lodi più recenti contribuirebbe significativamente ad aumentare il livello di trasparenza del TAS, in quanto il web rappresenta una grande opportunità per il pubblico in termini di velocità e accessibilità.

Sebbene infatti, sul sito web del TAS è possibile trovare una sezione specificamente dedicata alle "decisioni recenti", tuttavia non sembra essere organizzata in maniera efficiente dal momento che non tutti i lodi sono disponibili e spesso alcuni "scompaiono dal sito web dopo poche settimane e non è più possibile trovarli".²⁵

Su questo punto, un valido modello da seguire è stato individuato nei siti web di altri organi arbitrali quali il Basketball Arbitral Tribunal (BAT) e l'European Handball Court of Arbitration (EHF), dove le decisioni prese vengono pubblicate sistematicamente e senza eccessivi ritardi.

6.1 *Il procedimento di ricusazione*

In base a quanto previsto dall'Art. R40.3,²⁶ il Presidente della Divisione deve assicurarsi che gli arbitri siano indipendenti ed imparziali ai sensi dell'Art. R33.

²⁴ Il CAS pubblica una raccolta di sentenze su formato cartaceo a scadenza biennale ed il nuovo database online consente accesso ai principali lodi non soggetti a confidenzialità.

²⁵ A. RIGOZZI, *L'Arbitrage internationale en matière de sport*, (2005), 641.

²⁶ R40.3 Confirmation of the Arbitrators and Transfer of the File

An arbitrator nominated by the parties or by other arbitrators shall only be deemed appointed after confirmation by the President of the Division, who shall ascertain that each arbitrator complies with the requirements of Article R33. Once the Panel is formed, the CAS Court Office takes notice

Tale requisito mira a scongiurare il rischio di future contestazioni e/o impugnazioni del lodo.

Il rifiuto di confermare un arbitro deve tuttavia rimanere eccezionale, poiché consentire alle parti di nominare il loro arbitro è considerato un aspetto cardine del procedimento arbitrale.

Se le circostanze però danno luogo a dubbi legittimi sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità allora l'arbitro può essere ricusato.²⁷

Il diritto della parte di contestare la legittimità di un arbitro è uno strumento volto a garantire l'integrità del processo arbitrale nei casi in cui siano messi in discussione i requisiti imprescindibili di indipendenza o imparzialità.

Questa disposizione si applica a qualsiasi arbitro, cioè all'arbitro unico, al presidente del collegio o a qualsiasi co-arbitro.

Non tutti i tipi di dubbi costituiscono ovviamente un motivo per contestare un arbitro ma solo quelli legittimi attinenti all'indipendenza o all'imparzialità. I dubbi sono legittimi quando un terzo ragionevole e informato giungerebbe alla conclusione che sia probabile che l'arbitro possa essere influenzato da fattori diversi dal merito del caso come presentato dalle parti.²⁸

Nel mettere in dubbio l'indipendenza degli arbitri, le parti possono comunque fare riferimento alle linee guida dell'IBA.²⁹ Tuttavia, queste linee guida non sono giuridicamente vincolanti.

In un caso di ricusazione all'ICAS³⁰ ad esempio, la parte appellante aveva richiesto la sostituzione dell'arbitro unico in quanto della stessa nazionalità della controparte. Sebbene alcuni regolamenti arbitrali prevedano che l'arbitro debba essere di nazionalità diversa da quella delle parti,³¹ tuttavia, non esiste alcuna

of the formation and transfers the file to the arbitrators, unless none of the parties has paid an advance of costs provided by Article R64.2 of the Code. An ad hoc clerk independent of the parties may be appointed to assist the Panel. Her/his fees shall be included in the arbitration costs.

²⁷ R34 Challenge

An arbitrator may be challenged if the circumstances give rise to legitimate doubts over her/his independence or over her/his impartiality. The challenge shall be brought within seven days after the ground for the challenge has become known. Challenges shall be determined by the Challenge Commission, which has the discretion to refer a case to ICAS. The challenge of an arbitrator shall be lodged by the party raising it, in the form of a petition setting forth the facts giving rise to the challenge, which shall be sent to the CAS Court Office or the CAS Anti-Doping Division Court Office. The Challenge Commission or ICAS shall rule on the challenge after the other party (or parties), the challenged arbitrator and the other arbitrators, if any, have been invited to submit written comments. Such comments shall be communicated by the CAS Court Office or the CAS Anti-Doping Division Court Office to the parties and to the other arbitrators, if any. The Challenge Commission or ICAS shall give brief reasons for its decision and may decide to publish it.

²⁸ Cfr. Art. R33 comma 15.

²⁹ Cfr. Art. R33 comma 6.

³⁰ CAS 214/A/3669.

³¹ Emerge a questo proposito il tema dell'apparenza secondo cui l'arbitro non solo deve essere indipendente ed imparziale ma deve anche apparire tale. Pertanto, in una controversia internazionale questi non potrà essere della stessa nazionalità delle parti.

Si veda ad esempio l'articolo 15 – Nomina degli arbitri - del Regolamento della Camera Arbitrale di

regola nel Codice CAS o nel diritto svizzero,³² a tal proposito. Tale richiesta, pertanto, era stata respinta.

In linea di principio, il diritto di ricusare un membro del collegio può essere invocato in qualsiasi momento durante tutto il procedimento arbitrale³³ tuttavia, l'art. R34 prevede che la richiesta di ricusazione sia presentata sotto forma di un'istanza scritta entro sette giorni dal momento in cui il motivo della contestazione è diventato noto dalla parte che la solleva, ed inviata all'Ufficio del Tribunale CAS.³⁴

Il diritto di ricusare un arbitro si estingue dopo sette giorni ma, in determinate circostanze, è ammessa la presentazione tardiva dell'impugnazione, a condizione che la persona che richiede la ricusazione abbia agito in buona fede.³⁵

Anche se non espressamente indicato nel Codice TAS, è universalmente riconosciuto che il ricorso ai sensi dell'art. R34 possa essere presentato esclusivamente dalle parti, ed è precluso agli arbitri, i quali hanno solo la possibilità di avviare una procedura ai sensi dell'art. R35.³⁶

Le ricusazioni sono decise dalla Challenge Commission che ha la facoltà di rinviare il caso all'ICAS e che si pronuncerà sulla contestazione dopo che l'altra parte (o le parti), l'arbitro contestato e gli altri arbitri, se presenti, abbiano presentato per iscritto i loro commenti ed osservazioni. Tali commenti, espressione del diritto ad essere ascoltati, saranno comunicati dall'Ufficio del Tribunale TAS alle parti e agli altri arbitri, se presenti.

È poi a discrezione della Challenge Commission determinare qualsiasi ulteriore passo procedurale appropriato o necessario come un'udienza o una conferenza telefonica.

La Challenge Commission o l'ICAS (in caso) motiverà quindi brevemente la sua decisione e potrà anche decidere di pubblicarla.

Il Codice TAS non specifica se il procedimento arbitrale debba essere sospeso o possa continuare durante un ricorso.

Milano in cui al comma 6 si afferma che *“Se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti. In presenza di circostanze particolari e salva opposizione di una delle parti nel termine assegnato dalla Segreteria Generale, il Consiglio Arbitrale può nominare l'arbitro unico o il presidente della medesima nazionalità di una delle parti”*.

³² Cfr. Art. 180 Swiss Federal Code on Private International Law.

³³ Berger/Kellerhals, para. 869.

³⁴ Cfr. Art. R34, c. 2.

³⁵ Cfr. Mavromati/Reeb, Art. R34, para. 69.

³⁶ R35 Removal

An arbitrator may be removed by the Challenge Commission if she/he refuses to or is prevented from carrying out her/his duties or if she/he fails to fulfil her/his duties pursuant to this Code within a reasonable time. The Challenge Commission shall invite the parties, the arbitrator in question and the other arbitrators, if any, to submit written comments and shall give brief reasons for its decision. Removal of an arbitrator cannot be requested by a party.

Secondo autorevole dottrina,³⁷ il tribunale può continuare il procedimento e pronunciare un lodo. In ogni caso, è compito del tribunale bilanciare tutti gli interessi in gioco e considerare tutte le circostanze del caso.

In particolare, quando la contestazione appare infondata; quando ad esempio viene sollevata in una fase tardiva del procedimento (cioè dopo l'udienza); quando le parti hanno concordato una procedura accelerata, o quando c'è un'urgenza speciale (ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione a un evento che ha luogo a breve); allora si procederà con la continuazione del procedimento.

Al contrario, se la contestazione appare fondata, se viene sollevata in fase iniziale del procedimento (cioè prima dell'udienza), e/o se non c'è un'urgenza particolare, vale la pena aspettare la decisione sulla ricusazione.

In ogni caso, se la contestazione ha esito favorevole, il collegio deve attendere che l'arbitro contestato sia sostituito.

La decisione della Challenge Commission o dell'ICAS è definitiva, cioè non è soggetta a ulteriore revisione da un altro comitato ed è anche preclusa la possibilità di appellarsi direttamente contro la decisione di ricusazione dinanzi a un tribunale statale.

È possibile controllare la decisione solo nel corso di un procedimento per annullare il lodo entro i limiti ristretti dell'Art. 190 PILS.³⁸

Se la Challenge Commission conclude che esistono dubbi legittimi sull'indipendenza o l'imparzialità di un arbitro, l'arbitro sarà sostituito ai sensi dell'Art. R36.³⁹

I compiti dell'arbitro contestato terminano generalmente con la comunicazione della decisione della Challenge Commission o dell'ICAS.

7. *Considerazioni conclusive*

Alla luce di quanto sopra possiamo pacificamente asserire che i principi dell'indipendenza e dell'imparzialità non sono prerogative esclusive del giudizio ordinario ma devono essere operanti e garantiti anche in arbitrato.

Tali considerazioni, pertanto, devono essere estese a tutti i procedimenti arbitrali, incluso quello sportivo.

³⁷ M. ARROYO, *Arbitration in Switzerland, The Practitioner's Guide*, Second edition Volume II, 1477 e ss.

³⁸ BGer. 4A_644/2009 para. 1; Beffa, ASA Bull. 2011, 602.

³⁹ R36 Replacement

In the event of resignation, death, removal or successful challenge of an arbitrator, such arbitrator shall be replaced in accordance with the provisions applicable to her/his appointment. If, within the time limit fixed by the CAS Court Office, the Claimant/Appellant does not appoint an arbitrator to replace the arbitrator it had initially appointed, the arbitration shall not be initiated or, in the event it has been already initiated, shall be terminated. Unless otherwise agreed by the parties or otherwise decided by the Panel, the proceedings shall continue without repetition of any aspect thereof prior to the replacement.

Con riferimento all'attività giudiziaria svolta dal TAS è fondamentale la sua trasparenza. L'arbitrato del CAS ha la grande responsabilità di rendere giustizia di ultimo grado e, pertanto, al fine di rafforzare la certezza del diritto, è giusto che sia esposto ad un controllo pubblico e non solo a quello delle parti, a maggior ragione considerando che nell'arbitrato sportivo, spesso, la giurisdizione non viene esercitata dalle parti sulla base del loro consenso.

Per valutare la legittimità di un tribunale la trasparenza è fondamentale. Infatti, è essenziale che il pubblico abbia la possibilità di esaminare il modo in cui la corte svolge le sue attività e, per poterlo fare, è necessario il più ampio accesso possibile ai lodi al fine di analizzare (e in caso criticare) la loro razionalità.

Bibliografia

- Azara A., Eula E., *Novissimo digesto italiano*, vol. 13, Torino, Utet, 1957.
- Cantamessa L., Riccio G. M., Sciancalepore G., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008.
- Casini L., *The Making of a Lex Sportiva by The Court of Arbitration for Sport*, 2012.
- Cavallini C., *L'arbitrato rituale, Clausola compromissoria e processo arbitrale*, Egea, Milano, 2009.
- Celentano C., *L'autonomia e indipendenza della magistratura ed il Consiglio superiore della magistratura nella giurisprudenza costituzionale*, in www.cortecostituzionale.it (17 ottobre 2021).
- Cerami P., Di Chiara G., Miceli M., *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea: dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Torino, Giappichelli, 2003.
- Coccia M., *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997.
- Colantuoni L., Iudica F., *Diritto Sportivo*, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2020.
- Duval A., *Lex Sportiva: A playground for transnational law*, German Law Journal, Vol. 12 n. 5, 452, 2013.
- Fumagalli L., *La risoluzione delle controversie sportive: Metodi giurisdizionali, arbitrati ed alternativi di composizione*, in *Riv. dir. sport.*, 1999.
- Kauffmann-Kohler G., *Arbitration at the Olympics-Issues of Fast Track Dispute Resolution*, Den Haag, 2001.
- Martinetti C., *Le linee guida dell'International Bar Association (IBA) sui conflitti di interesse nell'arbitrato internazionale*, in www.giurisprudenzarbitrale.it (12 ottobre 2021).
- Pergami F., *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino, Giappichelli, 2011.
- Punzi C., *Le clausole arbitrali nell'ordinamento sportivo*, in *Rass. Arb.*, 1986.
- Rigozzi A., *L'Arbitrage internationale en matière de sport*, 2005.
- Rubino Sammartano M., *International Arbitration Law and Practice*, Kluwer Law International, Milano, 2001.
- Sannino M., Verde F., *Il Diritto Sportivo*, Cedam, Vicenza, 2015.
- Spera S., *Time for transparency at Court of Arbitration for sport*, in www.asser.nl (17 ottobre 2021).
- Valori G., *Il sistema della giustizia sportiva*, in *Il diritto nello sport*.
- Vigoritti V., *L'arbitrato sportivo in materia economica*, in *Rivista dell'Arbitrato*, n.1, 2000.
- Zucconi Galli Fonseca E., *Quel che resta dell'arbitrato sportivo*, in www.rivistadidirittosportivo.it (8 ottobre 2021).
- Gli arbitri devono essere indipendenti, terzi e imparziali come i giudici?* in www.leggendoci.blogspot.com (16 ottobre 2021).

Leggi e documenti

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 6).

Costituzione italiana (art. 111).

FIFA Statutes.

IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration.

IBA Rules of Ethics for International Arbitrators.

ICC Rules of Arbitration.

New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, 10 giugno 1985.

Olympic Charter.

UNCITRAL Arbitration Rules.

TAS/CAS Code of Sports-related Arbitration.

**LA TASSAZIONE DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI IN EUROPA
– UNA SINTESI RAGIONATA DELLO STUDIO COMPARATO DEL
PARLAMENTO EUROPEO**

di *Ilaria Sticchi**

ABSTRACT: This paper aims at to summarize the research and evaluation pf the study published by the European Parliament last October concerning the tax treatment of professional football players' remuneration throughout the European Union. It does so on the basis of a comparative analysis of selected country schemes. It draws conclusions and formulates suggestions for a future European Union approach on this field. The authors believe that the policy approach which has been taken in the case of the Code of Conduct for Business Taxation would also lend itself well to address the challenges posed by the tax treatment of professional football players and, more in general, the challenges posed by personal income taxation in the EU. Active involvement of the Union of European Football Associations (UEFA), its member associations of EU Member States and other football internal stakeholders in a Code of Conduct-like mechanism would be a strong signal towards policy makers that the football pyramid itself is engaged towards a fair and benchmarked taxation of professional football, for an effective function of the internal market.

Keywords: *Football players – Taxation – Income tax – TFEU – Internal market – Competition – State aids – European Union.
Giocatori di calcio professionisti – Tassazione – Imposta sul reddito – Mercato interno – Concorrenza – Aiuti di Stato – Unione europea.*

* Avvocato. E-mail: ilaria.sticchi@gmail.com.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le figure professionali nel calcio e la prestazione di servizi nel mercato interno – 3. Armonizzazione delle norme di buona governance e vigilanza nell’Unione Europea – 4. La tassazione dei calciatori professionisti nell’Unione Europea – 5. Ambito d’indagine dello studio – 6. I trattamenti fiscali e previdenziali del calcio professionistico nell’Unione Europea – 6.1 Il caso dell’Italia – 7. Esito della ricerca condotta dallo studio – 8. Conclusioni dello studio: quo vadis tax&football?

1. *Introduzione*

Lo studio in commento,¹ realizzato dal servizio ricerca del Parlamento europeo nell'Ottobre di quest'anno, offre lo spunto per alcune considerazioni sul tema della regolamentazione della tassazione dei calciatori professionisti in Europa, nel perimetro "di gioco" tracciato dal mercato interno e dalle libertà fondamentali riconosciute nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFEU").

In particolare, lo studio si focalizza sul trattamento fiscale della remunerazione dei giocatori in un determinato numero di Stati membri che ospitano competizioni di calcio "top" o "sub top": Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.

Trattamento fiscale che si differenzia dalla normale prassi fiscale di questi paesi per i contribuenti non sportivi.

Il dato che emerge è che non è agevole comparare l'onere fiscale individuale di un calciatore nei diversi Stati membri presi in esame, in quanto esso dipende da diversi fattori, tra cui il livello di retribuzione, il tipo di remunerazione ricevuta, l'applicazione (o meno) di determinati incentivi fiscali. Pertanto, la situazione fiscale dei calciatori professionisti deve essere valutata unicamente su base individuale.

Il tratto in comune è come l'impatto dell'imposta (dei calciatori professionisti) incida sulla competitività delle leghe nazionali di calcio degli Stati membri alla luce della concorrenza fiscale con paesi terzi che hanno un basso livello fiscale.

Lo sport è un settore economico ampio e in rapida crescita che rappresenta già oltre il 2% del PIL totale dell'Europa e quasi il 3% dell'occupazione nell'Unione Europea. All'interno dell'economia sportiva, il calcio, in quanto sport leader mondiale, più commercializzato e mediatizzato, prende il posto più importante. E vi è di più. L'economia calcistica non ha ancora raggiunto il suo zenith in quanto è destinata ad un'ulteriore crescita.

2. *Le figure professionali nel calcio e la prestazione di servizi nel mercato interno*

Prima di passare ad esaminare in dettaglio la tassazione dei giocatori di calcio professionisti, lo studio fa una ricognizione di tutte le figure professionali che popolano il mondo del calcio e che muovono la sua economia. All'interno dell'economia calcistica, infatti, i principali fornitori di servizi sono i club di calcio professionisti, i giocatori di calcio professionisti e gli agenti di calcio.

I club calcistici professionistici forniscono servizi sportivi e di intrattenimento ai clienti (tifosi) tramite partite di calcio in diretta nello stadio e trasmesse tramite mezzi di comunicazione a pagamento.

¹ Disponibile al seguente link [www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695451/IPOL_STU\(2021\)695451_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695451/IPOL_STU(2021)695451_EN.pdf).

I giocatori sono impiegati dai club di calcio, in cambio di stipendio, principalmente per giocare il gioco del calcio. La qualità dei giocatori è in correlazione con le prestazioni del club di calcio di riferimento. A questo si collega la prassi dei trasferimenti/prestiti di giocatori, essendo spesso anch'esso un fattore che contribuisce alle prestazioni commerciali di un club di calcio.

Il *trait d'union* tra giocatori di calcio e club di calcio sono gli agenti di calcio. Essi forniscono servizi di intermediazione ai clienti, sia club che giocatori, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti di giocatori a pagamento, in un mercato globale, contribuendo alla natura transfrontaliera delle attività nel mondo del calcio europeo.

Infatti, nell'ambito del mercato interno, i principali attori del calcio godono delle libertà previste dal TFEU. Da un lato ci sono le società calcistiche professionistiche e gli agenti per i quali la libera prestazione dei servizi è più rilevante, dall'altro ci sono i giocatori, per i quali la libera circolazione dei lavoratori è fondamentale.

Dal punto di vista del diritto europeo lo studio osserva che, per quanto riguarda i club di calcio professionistici e gli agenti calcistici, le norme relative all'accesso al mercato interno e alla prestazione dei rispettivi servizi nell'ambito del mercato interno, nonché le prassi di governance e vigilanza, possono differire da uno Stato membro all'altro. Probabilmente, questi diversi approcci si riflettono sull'instaurazione e sul corretto funzionamento di un mercato interno efficiente, come precisato nel successivo paragrafo.

3. *Armonizzazione delle norme di buona governance e vigilanza nell'Unione Europea*

Gli autori dello studio ritengono che il mercato interno e le libertà del trattato richiedano settori di regolamentazione e di vigilanza più omogenei per le figure professionali del calcio professionistico.

A tal proposito si raccomanda che il legislatore aiuti ad armonizzare le condizioni di regolamentazione e di vigilanza nel mondo del calcio professionistico. Più specificamente, si propongono norme uniformi armonizzate di buona governance per gli agenti di calcio e le società calcistiche professionistiche, oltre a un adeguato sistema di monitoraggio e sanzioni adeguate in caso di non conformità.

Infatti, ad avviso degli autori della ricerca, sotto il profilo del diritto della concorrenza (in cui l'Unione europea, e nello specifico la Commissione europea – DG Concorrenza, gode di competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 3 del TFEU) sarebbe necessario un intervento legislativo dell'Unione europea. E ciò con riferimento all'attività transfrontaliera svolta dalle società di calcio e dagli agenti che ha natura transfrontaliera, tale per cui un vero mercato interno non può essere realizzato con azioni intraprese dai soli Stati membri, ma occorre un intervento più incisivo dell'Unione europea, possibilmente in accordo con la UEFA.

Va invece segnalato che l'autonomia dello sport, riconosciuta dagli articoli 6 e 165 del TFUE, non osterebbe ad un intervento dell'UE che riguarderebbe la libertà fondamentale dei fornitori di servizi professionali nel fornire servizi economici nel mercato interno senza che vi siano ostacoli indebiti. Pertanto, l'intervento legislativo dell'UE può basarsi nell'articolo 59 TFUE e nell'articolo 53 del TFUE, relativo alla libera circolazione dei servizi all'interno dell'UE. Ed infine come *lex generalis* per il mercato interno, l'articolo 114 TFUE può fungere da base giuridica.

4. *La tassazione dei calciatori professionisti nell'Unione Europea*

I giocatori professionisti, in quanto liberi professionisti, sono liberi di circolare nel mercato interno, beneficiando della concorrenza normativa tra gli Stati membri, in quanto tale concorrenza consente loro di selezionare una società in un paese che, dal punto di vista del giocatore, ha un quadro normativo vantaggioso.

Lo studio si chiede cosa renda uno Stato membro vantaggioso dal punto di vista di un giocatore. Senza dubbio, il trattamento fiscale e previdenziale della retribuzione dei calciatori è un fattore chiave. Nella misura in cui la remunerazione dei giocatori è tassata in modo favorevole e/o beneficia di un trattamento favorevole ai sensi delle leggi in materia di sicurezza sociale in un determinato Stato membro, i giocatori possono essere più inclini a giocare in tale Stato membro anziché in un altro Stato membro, dove riceverebbero un importo netto inferiore di retribuzione a causa di imposte più elevate e/o contributi più elevati al regime di sicurezza sociale di tale Stato. Naturalmente, il trattamento fiscale e previdenziale della remunerazione dei giocatori non è l'unico elemento del processo decisionale dei giocatori in merito al club da scegliere. Anche altri fattori più personali possono essere in gioco, come motivi familiari o nazionalistici, ottenere più tempo di lancio, fine della carriera, ecc. Tuttavia, è chiaro che il trattamento fiscale e previdenziale dei salari dei giocatori sarà fondamentale nella maggior parte dei casi e avrà un grande impatto sulla situazione finanziaria personale del giocatore. Di conseguenza, anche se indirettamente, il trattamento fiscale e previdenziale della remunerazione di un giocatore incide anche sulla capacità dei club di attrarre giocatori di talento di prim'ordine. In breve, i giocatori possono essere più inclini a giocare per una società situata in uno Stato membro con un quadro normativo vantaggioso che ospita una competizione di alto livello.

In tutta l'UE esistono diversi approcci per quanto riguarda la posizione fiscale e previdenziale del calcio professionistico. Tuttavia, un filo conduttore dello studio è che gli Stati membri adottano un approccio diverso nei confronti degli attori fiscali, contribuendo in tal modo ad una concorrenza distorta nell'attività del calcio professionistico. Indipendentemente dalla situazione attuale, la parità di condizioni fiscali e di sicurezza sociale per il calcio professionistico in tutta l'UE è in ogni caso meno evidente del tentativo di livellare le condizioni di regolamentazione e di vigilanza per le società di calcio professionistiche e gli agenti calcistici sotto

forma di requisiti di licenza armonizzati. Tutto ciò ha a che fare con il trattamento del TFUE in materia fiscale e di sicurezza sociale. Tali questioni sono tradizionalmente roccaforti degli Stati membri, per le quali la possibilità di armonizzare le leggi è limitata. Ai sensi dell'articolo 115 TFUE, l'armonizzazione delle imposte dirette, come la tassazione dei salari dei giocatori, richiede l'unanimità tra gli Stati membri, che ovviamente non è facile da ottenere. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, sulla base dell'articolo 153 del TFUE, l'UE può unicamente sostenere e integrare le attività degli Stati membri, lasciando gli Stati membri al volante.

5. *Ambito d'indagine dello studio*

Lo studio si concentra pertanto sulla tassazione della retribuzione dei giocatori professionisti, lasciando da parte altri fattori che influenzano il trattamento fiscale e previdenziale del calcio professionistico. Come già anticipato il trattamento fiscale della remunerazione dei giocatori viene analizzato in un determinato numero di Stati membri che ospitano competizioni di calcio top o sub top. L'ambito di applicazione è: Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. La Francia, la Germania, l'Italia e la Spagna ospitano competizioni di punta, mentre Portogallo, Belgio e Paesi Bassi ospitano concorsi secondari.

L'attenzione si è concentrata principalmente sul quadro fiscale generale e sulla logica alla base della normativa in vigore. Il trattamento fiscale della remunerazione dei giocatori in questi paesi è stato comparato con la normale prassi fiscale per i contribuenti non sportivi (che potrebbe in alcuni casi differenziarsi dal regime fiscale per i giocatori di calcio). Trattamento fiscale che incide sulla mobilità transfrontaliera dei giocatori, e quindi sulla capacità dei club di attrarre giocatori di talento di prim'ordine. In conclusione, i giocatori possono essere più inclini a giocare per una società situata in uno Stato membro con un quadro normativo vantaggioso che ospita una competizione di alto livello.

6. *I trattamenti fiscali e previdenziali del calcio professionistico nell'Unione Europea*

Il presupposto dell'analisi comparata condotta dallo studio in oggetto è che la materia fiscale e di sicurezza sociale sono tradizionalmente roccaforti degli Stati membri, per le quali la possibilità di armonizzare le leggi è limitata. Ai sensi dell'articolo 115 TFUE, l'armonizzazione delle imposte dirette, come la tassazione dei salari dei giocatori, richiede l'unanimità tra gli Stati membri, che ovviamente non è facile da ottenere. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, sulla base dell'articolo 153 del TFUE, l'UE può unicamente sostenere e integrare le attività degli Stati membri.

6.1 *Il caso dell'Italia*

Sebbene lo studio, al quale si rimanda per completezza, esamina anche altri Stati Membri, il presente articolo si limiterà a riportare la situazione italiana per quanto concerne il trattamento fiscale e previdenziale dei calciatori professionisti.

In Italia le persone residenti sono, in linea di principio, tassate sul loro reddito mondiale e viene concesso un credito per le imposte pagate all'estero. I non residenti sono tassati solo sui redditi che si ritiene abbiano origine in Italia (articolo 3, paragrafo 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di seguito TUIR). I singoli sono tipicamente soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che è un'imposta progressiva che si applica al reddito complessivo del contribuente. Alcuni individui sono soggetti all'imposta regionale sulla produzione, ovvero la cosiddetta Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), che è diversa dall'IRPEF nel senso che si tratta di un'imposta riscossa ad un tasso forfettario sul reddito rettificato da attività professionali e imprenditoriali.

Possono essere applicate norme specifiche favorevoli alle persone fisiche con un elevato patrimonio netto (di seguito "regime italiano non domiciliato"), agli espatriati e alle persone che percepiscono redditi da pensione all'estero che diventano nuovi residenti in Italia. Si dice che sia il regime italiano non domiciliato sia il regime degli espatriati interni influenzino fortemente l'attrattiva fiscale dell'Italia per i calciatori e gli sportivi in generale.

Le persone fisiche residenti in Italia sono soggette all'IRPEF sul loro reddito globale aggregato. Sono residenti in Italia quei soggetti, cittadini o meno, che per la maggior parte dell'anno fiscale sono iscritti al Registro Civile della popolazione residente o che sono residenti o domiciliati in Italia ai sensi dell'articolo 43 del codice civile (C.C.). Il criterio del registro civile della popolazione residente si basa su una condizione formale, vale a dire l'iscrizione in tale registro per almeno 183 giorni in un determinato periodo d'imposta. Ai sensi dell'articolo 43 della C.C., la residenza di una persona è il luogo in cui ha la sua dimora abituale, mentre il suo domicilio è il luogo in cui ha stabilito il centro principale della sua attività economica e dei suoi interessi (centro degli interessi vitali). L'Italia dispone di norme specifiche per i contribuenti (cittadini italiani) che si sono allontanati dal registro civile della popolazione residente, al fine di passare a giurisdizioni inserite nella lista nera.

Con sentenza n. 29095 dell'ottobre 2020 la Corte di Cassazione ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dal calciatore Mirko Vucinic. Il ricorso verteva su un caso di residenza fiscale. La Corte ha negato al giocatore la perdita della sua residenza fiscale in Italia nonostante sia stata registrata per una squadra mediorientale.

I giudici hanno analizzato il caso e riscontrato fattori sostanziali che collegavano il giocatore al territorio italiano nonostante il suo trasferimento (pagamento dei contributi per i collaboratori domestici, bambini che frequentano le scuole italiane, rapporti finanziari in corso, proprietà di automobili e motocicli,

proprietà di immobili e utenze in Italia, contratti immobiliari, ecc.). A seguito di tale sentenza, Vucinic, pur essendo impiegato presso una società straniera e giocando per tale società, è stato considerato come un contribuente fiscalmente residente in Italia. Tale conclusione appare logica alla luce del fatto che l'Italia attribuisce importanza al criterio del centro di interessi vitali.

Alcune voci di reddito possono essere soggette a tassazione separata, ossia possono essere escluse dal reddito aggregato e tassate separatamente ad una determinata aliquota d'imposta.

Ciò vale, tra l'altro, per le indennità percepite dagli sportivi professionisti alla fine della loro carriera sportiva. L'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata è generalmente calcolata applicando l'aliquota applicabile alla metà del reddito netto aggregato del contribuente nel quinquennio precedente a quello in cui è sorto il diritto di percepire tali redditi. Se non vi era alcun reddito imponibile in nessuno dei cinque anni precedenti, tali anni non sono presi in considerazione. In assenza di redditi imponibili in entrambi gli anni si applica l'aliquota prevista per la fascia più bassa (articolo 21 del TUIR).

La tassazione dei redditi degli sportivi professionisti è, in linea di principio, soggetta a queste norme ordinarie. L'Italia ha tuttavia assistito a importanti modifiche fiscali che incidono sul trattamento fiscale dei calciatori e consentono un regime fiscale distinto. Gli sportivi professionisti qualificati, compresi i calciatori, che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia possono effettivamente beneficiare di un regime fiscale favorevole. Da un lato, l'Italia ha introdotto un regime fiscale per le persone aventi un valore netto elevato (di seguito "regime italiano non domiciliato") e, in caso contrario, un regime fiscale più generale applicabile agli espatriati in entrata (di seguito "regime fiscale italiano per gli espatriati").

Il sistema fiscale italiano ha recentemente ricevuto molta attenzione dopo il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus nel 2018. Cristiano Ronaldo scelse di lasciare la Spagna e si trasferì in Italia in mezzo alla speculazione (non confermata) che le sanzioni fiscali spagnole fossero un motivo per questa mossa. Ronaldo ha utilizzato entità offshore per amministrare i proventi dei diritti di immagine ed è stato multato per evasione fiscale in Spagna. Poco prima del trasferimento di Ronaldo in Italia, l'Italia ha introdotto una nuova legge volta a incoraggiare le persone a trasferirsi in Italia, (noto come "regime dei neo-residenti"). Il regime è a disposizione dei contribuenti di qualsiasi nazionalità che trasferiscono la loro residenza in Italia dall'estero e che hanno soggiornato all'estero per almeno nove periodi d'imposta nei dieci anni precedenti l'acquisizione della residenza italiana. Il regime non richiede un numero minimo di giorni di presenza del contribuente sul territorio italiano. I redditi provenienti da fonti estere sono soggetti su base annua a un'imposta sostitutiva fissa di 100,000 EUR che si applica in sostituzione dell'IRPEF e delle relative sovrattasse (ridotto a 25,000 EUR se l'opzione è estesa ai familiari del contribuente). Per quanto riguarda le attività detenute all'estero, il regime offre anche vantaggi significativi, vale a dire l'esenzione dall'IVIE e dall'IVAFE e dagli obblighi di dichiarazione fiscale. Infine, per i beni

detenuti all'estero, il regime comporta anche un'esenzione dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

Questa misura mira ad attrarre individui con un elevato patrimonio netto in generale e quindi non concerne in modo specifico i giocatori di calcio. A nostra conoscenza, non è stato esplicitamente confermato dall'amministrazione fiscale italiana o dall'entourage calcistico che Ronaldo beneficia del regime delle imposte forfettarie, anche se è spesso associato ad esso.

L'importo nominale di questa tariffa forfettaria è piuttosto elevato, ma può rivelarsi vantaggioso rispetto alle imposte normalmente applicabili sul reddito dei calciatori ad alto reddito (con una ricchezza consistente situata al di fuori dell'Italia).

L'applicazione del regime è piuttosto semplice, nel senso che non sono imposte qualifiche particolari al contribuente disposto ad applicare il regime. I contribuenti possono accedere al regime presentando un ruling fiscale anticipato all'Agenzia delle Entrate o esercitando l'opzione di imposizione sostitutiva nella loro dichiarazione dei redditi. È fondamentale sufficiente che i contribuenti fossero non residenti italiani consecutivi prima del loro trasferimento di residenza in Italia e siano disposti a pagare la tassa forfettaria. Tale regime non può essere combinato con altri regimi italiani che consentono incentivi fiscali, come il regime di imposta sul reddito degli espatriati di seguito descritto.

Il regime ha una durata massima non rinnovabile di quindici periodi fiscali a partire dal primo anno di residenza fiscale. In caso di revoca o revoca prima della risoluzione, al contribuente è preclusa la possibilità di esercitare una seconda opzione al fine di rientrare nell'ambito di applicazione del regime favorevole una seconda volta.

Laddove il regime italiano "non-dom" prevede principalmente incentivi fiscali in relazione ai redditi percepiti al di fuori dell'Italia da (nuovi) residenti in Italia, l'Italia concede anche incentivi che trattano favorevolmente i redditi di origine italiana detenuti da soggetti che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia al fine di svolgere un'attività lavorativa nel paese ("lavoratori expat" o "impatriati", di seguito denominati "espatriati"). L'Italia ha emanato tali norme nel 2010 (per professori e ricercatori) e nel 2015 (per i lavoratori e gli imprenditori), al fine di concedere un'esenzione fiscale a tali lavoratori sotto forma di riduzione della loro base imponibile.

Le relative prestazioni si applicano alle persone (i) che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e si impegnano a rimanere in Italia per almeno 2 anni, (ii) che non erano residenti in Italia nei due anni precedenti il trasferimento e (iii) che lavorano principalmente sul territorio italiano. Si applica una esenzione del 70 % al loro reddito da lavoro dipendente, autonomo o commerciale (a condizione che i redditi aziendali pertinenti provengano da imprese di nuova costituzione esercitate in Italia). Il regime può essere prorogato per altri cinque periodi d'imposta se è soddisfatta una delle seguenti condizioni alternative, vale a dire che il lavoratore ha un figlio minore o a carico, compreso un figlio in affidamento pre-adozione; oppure il

dipendente è divenuto proprietario di almeno un immobile residenziale in Italia (anche nei 12 mesi precedenti il trasferimento).

Il regime è stato leggermente modificato nel 2019 con decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (entrato in vigore il 1° maggio 2019, applicabile ai contribuenti che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia a partire dal 2020). Una delle principali differenze introdotte dal citato decreto legge è che i dipendenti e i professionisti autonomi potrebbero beneficiare del regime fiscale all'estero, indipendentemente dalle loro qualifiche (cioè non sono richiesti specifici titoli di studio, maestri o simili) o ruolo. Il decreto chiarisce che gli atleti professionisti possono essere qualificati come espatriati nella misura in cui sono ammissibili alle condizioni generali (impegno più elevato descritto per rimanere residente fiscale in Italia per 2 anni e principalmente svolgendo attività in Italia). In caso affermativo, gli atleti godranno di una riduzione del 50% anziché del 70% sul loro reddito imponibile. Il regime si applica per cinque periodi d'imposta senza possibilità di proroga.

Gli atleti saranno tuttavia tenuti a pagare un prelievo proporzionale pari allo 0,5% del reddito imponibile se intendono applicare tale regime. I proventi di questa tassa saranno utilizzati per fornire sostegno agli atleti più giovani del settore sportivo. Il mancato o insufficiente pagamento del contributo entro il termine comporterà la decadenza dei benefici del regime dei "lavoratori in entrata".

I benefici del regime di imposta sul reddito espatriato sono revocati nel caso in cui il contribuente non mantenga la propria residenza in Italia per almeno due periodi d'imposta. Al fine di beneficiare delle prestazioni previste dal regime di imposta sul reddito espatriato, il contribuente può presentare al suo datore di lavoro (o all'obbligato principale) una dichiarazione in cui, tra l'altro, dichiara di soddisfare i requisiti per beneficiare dell'esenzione. Il datore di lavoro (o il committente), che agisce in qualità di agente di ritenuta, trattiene le imposte sulla base imponibile ridotta. Il vantaggio può essere percepito anche all'atto dell'adeguamento di fine anno o nella dichiarazione dei redditi.

I partiti politici hanno sollevato la preoccupazione che il regime italiano di reddito espatriato possa violare il diritto dell'UE e, più specificamente, il divieto di aiuti di Stato fiscali illegali. La commissaria europea per la Concorrenza M. Vestager ha risposto a tali preoccupazioni affermando che la Commissione non ha ricevuto notifiche preventive del decreto italiano Crescita. A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, spetta agli Stati membri notificare le misure che ritengono possano comportare aiuti di Stato. Tuttavia, sulla base delle informazioni pubbliche disponibili, il regime dell'imposta sul reddito espatriato sembra:

- riguardare l'imposta sul reddito personale, non l'imposta sulle società;
- sembra applicarsi a tutti gli espatriati interni che lavorano in qualsiasi settore; e
- fissare un limite più rigoroso all'esenzione per le persone occupate nello sport professionistico (50% del reddito) rispetto agli altri espatriati (70%).

Sulla base di queste informazioni limitate, la misura non sembra sollevare questioni relative agli aiuti di Stato, per la Direzione generale Concorrenza della Commissione europea.

7. *Esito della ricerca condotta dallo studio*

All'esito della ricerca condotta, lo studio individua, per quanto di nostro interesse, due gruppi di Stati membri che dispongono di incentivi fiscali per i calciatori, a seconda che siano espressamente dedicati solo a questi ultimi o vi siano ricompresi.

a. Paesi con incentivi fiscali per (tra gli altri) reddito dei calciatori: I Paesi Bassi, la Francia, l'Italia e il Belgio

I Paesi Bassi, la Francia e l'Italia non dispongono di incentivi mirati per l'industria calcistica, ma tutti consentono ai calciatori di godere dei vantaggi di un regime fiscale espatriato piuttosto vantaggioso. Tali regimi consentono ai giocatori di calcio (e indirettamente ai club) di godere di una parte del loro stipendio esente da imposte e quindi consentono in sostanza un'ottimizzazione della base imponibile del reddito dei giocatori. I Paesi Bassi e la Francia prevedono un'esenzione del 30%, mentre l'Italia concede un'esenzione del 50%. L'applicazione di tali regimi è soggetta a restrizioni, soprattutto nei Paesi Bassi.

Il Belgio dispone anche di un regime fiscale espatriato, ma non consente l'applicazione di tale regime ai giocatori di calcio. Questo Stato membro offre un incentivo fiscale in relazione alla ritenuta alla fonte per le società sportive, in cui l'80 % della ritenuta alla fonte salariale non deve essere versata all'amministrazione fiscale, ma può essere speso dalle società (principalmente a condizione che l'incentivo sia speso per formare i giocatori delle squadre giovanili).

b. Paesi che dispongono di determinati incentivi fiscali: Spagna.

La Spagna ha introdotto un regime espatriato nel 2004, che è spesso indicato come legge di Beckham. Tale regime ha consentito di qualificarsi come non residenti per i calciatori che emigrano in Spagna e di utilizzare aliquote fiscali preferenziali. A partire dal 2015 il regime non può più essere applicato ai giocatori di calcio.

La Germania non dispone di regimi specifici di imposta sul reddito di cui potrebbero beneficiare i calciatori professionisti.

8. *Conclusioni dello studio: quo vadis tax & football?*

Tradizionalmente, dal punto di vista dell'UE, sia la legislazione e la politica in materia di sport che la fiscalità diretta sono difficili da gestire, tenuto conto delle limitate competenze dell'Unione europea in questi settori. Di conseguenza, ciò vale anche quando si lavora all'intersezione tra il diritto dello sport e la politica e le questioni relative all'imposizione diretta.

Vale ricordare che prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i trattati non prevedevano alcuna competenza per la Comunità europea in materia di diritto e politica in materia di sport. Grazie alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (sentenze Walrave & Koch, Dona c. Montero, Bosman e Meca-Medina) è stato gradualmente chiarito che, nella misura in cui un'attività sportiva costituisce anche un'attività economica, anche lo sport è soggetto al diritto del mercato interno europeo. Analogamente, il diritto europeo della concorrenza si applica anche allo sport.

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009, all'UE è stata conferita una competenza (limitata) nel settore della politica dello sport sotto forma di articolo 165 TFUE, che consente all'UE di adottare "misure di incentivazione", escludendo qualsiasi armonizzazione delle legislazioni.

Pertanto, a meno che una proposta legislativa non abbia una dimensione del mercato interno e possa pertanto basarsi, ad esempio, sull'articolo 114 o sull'articolo 115 del TFUE, lo spazio di manovra legislativo per l'UE sembra essere piuttosto limitato.

Per quanto concerne l'imposizione diretta, in particolare l'imposta sul reddito delle società (ad esempio nel caso delle società calcistiche) e l'imposta sul reddito delle persone fisiche (ad esempio nel caso della tassazione della remunerazione degli sportivi) gli Stati membri possono concepire i rispettivi sistemi fiscali nazionali conformemente al diritto dell'Unione. I limiti imposti dal diritto dell'Unione non riguardano solo il diritto della libera circolazione, ma anche il diritto della concorrenza, come il rispetto del divieto di aiuti di Stato illegali. Ancora più importante, ai nostri fini, è il fatto che le competenze dell'UE per orientare verso forme positive di avvicinamento le legislazioni degli Stati membri in materia di imposte dirette sono molto limitate.

Le iniziative volte all'imposizione sul reddito delle persone fisiche rimangono relativamente scarse data la difficoltà dell'utilizzo di basi giuridiche appropriate (articoli 115 e 116 TFEU), e nell'ambito della tassazione dei calciatori professionisti nell'UE si è visto nello studio come non è possibile individuare un filo conduttore comune. E pertanto, anche un intervento legislativo in materia non sarebbe affatto semplice.

In conclusione, se si considera il calcio un'attività economica nello spazio del mercato interno una delle questioni da affrontare in futuro sarà quella di chiarire se i regimi individuali esistenti costituiscano aiuti di Stato illegali.

Come già anticipato in precedenza, la questione è stata sollevata per quanto riguarda i regimi di diversi Stati membri, sia dai partiti politici (ad esempio nel caso del Belgio e dell'Italia) sia dalla dottrina giuridica (ad esempio nel caso della Francia e dei Paesi Bassi). Tuttavia, a causa della moltitudine di regimi di incentivi fiscali dispersi con le loro caratteristiche specifiche, dell'apparente mancanza di interesse politico nell'imposizione sul reddito delle persone fisiche dal punto di vista degli aiuti di Stato e della difficoltà di mantenere una visione olistica del trattamento fiscale del settore del calcio professionistico in diversi Stati membri

nell'ambito delle singole procedure in materia di aiuti di Stato, i meccanismi dell'UE per contrastare gli aiuti di Stato illegali non sembrano da soli costituire una risposta politica adeguata.

Dal punto di vista fiscale gli approcci adottati dagli Stati membri nei confronti del calcio professionistico possono, poi, essere considerati una forma di "concorrenza fiscale". Come è emerso chiaramente dalla panoramica comparativa dello studio, la maggior parte degli Stati membri dispone di una qualche forma di regime di incentivazione fiscale che interessa il settore del calcio professionistico. Se combinato con l'idea che tali vantaggi fiscali, in particolare quelli volti ad attrarre talenti stranieri, portano ad una risposta di mobilità dei professionisti (stranieri), ci si può chiedere dove possano trovarsi i limiti di una sana "concorrenza fiscale".

A tal fine, lo studio propone da ultimo di mutuare il sistema del codice di condotta per la tassazione delle imprese del Consiglio dei ministri dell'Economia e delle Finanze (ECOFIN) nel 1997 alla tassazione dei redditi dei calciatori professionisti allo scopo di evitare la concorrenza fiscale dannosa con il coinvolgimento attivo dell'UEFA, delle associazioni di calcio degli Stati membri dell'UE e di altre parti interessate interne al calcio.

NOTE A SENTENZA

Judgment of the EU General Court in Case T-353/20 (AC Milan v EUIPO)

ABSTRACT: Trademark, image rights and intellectual property rights are indispensable marketing tools that sports brands use to build their reputation and commercial value. In protecting their trademark rights for specific goods or services, clubs, event organizers and sports personalities can build their brand and stand apart from their competitors. However, under some circumstances, sports brands are not protectable for all the categories of goods and services. In fact, already existing trademarks may be potentially conflicting and have grounds to oppose the registration for a specific category in a specific market. This would lead to costly consequences such as infringement disputes, product redesign, and rebranding. To get ahead of obstacles and avoid potential legal issues, a trademark clearance search is absolutely needed. The case of “AC MILAN vs. MILAN” shows how important is to verify the existence of an earlier registered trademark. In the case at hand, the General Court of the European Union dismissed the action brought by the football club and confirmed that it cannot seek protection for stationery and office supplies due to the likelihood of confusion with the earlier German trademark “MILAN”. In short, the European Court noted that (i) the earlier mark was genuinely used on the German market; (ii) the word element “MILAN” was dominant and constitutes the distinctive character of both marks, which have a high degree of aural similarity; (iii) only the reputation of the earlier mark (and not that of the mark applied for) must be taken into account to assess whether the similarity of goods designated is sufficient to affirm that there is a likelihood of confusion. As a consequence, the Italian football club lost this “trademark” game.

Keywords: *Trademark registration – Earlier trademark – International Classification of goods and services (Nice Classification) – Clearance search – Trademark coexistence agreements.*

Registrazione del marchio – Marchio anteriore – Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Classificazione di Nizza) – Ricerca di anteriorità – Accordi di coesistenza tra marchi.

**TUTELA DI MARCHI SPORTIVI:
CHI TARDI ARRIVA, PUÒ PERDERE LA PARTITA
IL CASO “AC MILAN VS. MILAN”**

di *Mario Vigna**

* L'Avv. Mario Vigna è Partner dello Studio Legale e Tributario Coccia – De Angelis – Vecchio & Associati. Già componente del Progetto di Diritto Societario ed Industriale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, è esperto di diritto sportivo e di proprietà intellettuale, specie con riferimento ai marchi. In tale ambito è mandatario abilitato presso l'EUIPO e si occupa abitualmente di registrazione di marchi d'impresa in ambito nazionale e internazionale.

Sommario: 1. Premessa – 2. La decisione della EGC e il rischio confusorio (c.d. likelihood of confusion) – 3. L’analisi dell’effettivo utilizzo del marchio anteriore – 4. La notorietà del marchio “AC Milan” – 5. Alcuni precedenti – 6. Conclusioni

1. Nel febbraio 2017 l'AC Milan ha depositato una domanda di marchio UE presso l'European Union Intellectual Property Office ("EUIPO") per la tutela del proprio stemma (tecnicamente un c.d. marchio figurativo con elementi verbali) relativamente ai prodotti inclusi nella classe 16 dell'Accordo di Nizza. Nello specifico la domanda riguardava le attrezzature per ufficio e gli articoli di cancelleria.

Dopo la pubblicazione della domanda di registrazione, la società tedesca – paradossalmente denominata **InterES** Handels- und Dienstleistungs GmbH & Co. KG – depositava un'opposizione sulla base del proprio marchio anteriore "Milan", registrato in Germania sin dal 1984 per beni identici o simili a quelli richiesti dal club calcistico nella classe 16.

La società tedesca ha invocato l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi, come allora indicato nell'articolo 8, para. 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001).¹ Sia la Opposition Division che il Second Board of Appeal dell'EUIPO hanno ritenuto sussistente detto rischio di confusione, accogliendo l'opposizione della società tedesca. Chiaramente insoddisfatto dell'esito, il club meneghino ha presentato ricorso dinanzi alla General Court ("EGC")² della Corte di Giustizia UE.

2. La EGC ha concluso che, da un punto di vista visivo, la componente verbale del marchio, ossia "AC Milan", sia considerato dal pubblico interessato quale elemento dominante del marchio stesso. In altre parole, nella comparazione tra le componenti del marchio, l'elemento verbale risulta avere una maggiore capacità, rispetto a quello figurativo, di attirare l'attenzione del pubblico, avendo quest'ultimo meno forza distintiva.

In tale ottica, la EGC ha quindi proceduto al confronto degli elementi verbali, il che non ha potuto ovviamente prescindere dall'esame fonetico. Dallo stesso, la EGC ha concluso che la somiglianza tra entrambi i segni è elevata, differendo solo per la presenza della sigla "AC" prima della parola "Milan", pronunciata in modo identico nelle lingue di riferimento e, peraltro, riprodotta in entrambi i marchi con carattere maiuscolo e stilizzato. Sulla sigla "AC" è interessante notare che proprio il club milanese aveva vinto una precedente opposizione contro un proprio marchio

¹ Regolamento (CE) 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione Europea (OJ 2009 L.78, p.1) così come modificato (sostituito dal Regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione Europea (OJ 2017 L 154, p. 1). L'art. 8, par. 1 lett. b) recita:

"1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

a) Omissis;

b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore".

² Case T-353/20, Decisione della General Court (Sixt Chamber) del 10 novembre 2021, disponibile al link <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249031&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=40947823>.

presentata dalla Marriott Worldwide Corporation, proprietaria dei marchi “AC HOTELS MARRIOTT” e “AC HOTELS BY MARRIOTT”. In quel procedimento, dove il club aveva cercato protezione anche per la classe 43 relativa ai “servizi alberghieri”, l’EUIPO aveva considerato minimale il ruolo della locuzione “AC” e i marchi furono quindi considerati sufficientemente diversi da poter coesistere nel registro dei marchi UE, decisione poi confermata anche dalla Quarta Sezione del Tribunale UE.³

Passando all’analisi del significato del predetto elemento verbale, la EGC ha altresì notato che, sebbene la connotazione della parola Milan possa ricondursi a significati diversi (es. nome della città italiana, nome della squadra di calcio della città citata, nome proprio maschile e all’uccello rapace chiamato in italiano “nibbio”⁴), la somiglianza concettuale tra entrambi i segni sia elevata per una rilevante porzione di pubblico nel mercato di riferimento.

3. Come noto, nella UE la registrazione di un marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e, altrettanto rilevante, il diritto di impedire a terzi non autorizzati di utilizzarlo. Tuttavia, la normativa non vieta ogni e qualunque tipo di utilizzo. L’uso non autorizzato è illecito se avviene “*in the course of trade*”.⁵ In altre parole, la violazione del marchio registrato esiste solo se lo stesso è utilizzato in ambito commerciale ai fini di distinguere beni o servizi. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha chiarito che l’utilizzo in ambito commerciale è relativo ad un uso che chiaramente esclude l’ambito prettamente privato.⁶

³ Si veda T-28/18 - *Marriott Worldwide/ EUIPO - AC Milan (AC MILAN)*, disponibile su www.curia.europa.eu.

⁴ Il Nibbio è un uccello dell’ordine dei rapaci che in tedesco e francese si traduce “Milan”, in spagnolo “Milano”.

⁵ Letteralmente “uso nel commercio”. L’art. 10.2 della Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa recita “*Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che:*

a) *sia identico al marchio d’impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;*

b) *sia identico o simile al marchio d’impresa ed è utilizzato in relazione a prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d’impresa è registrato, se può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio d’impresa;*

c) *sia identico o simile al marchio d’impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d’impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa o reca pregiudizio agli stessi.*

⁶ Nella decisione del 30 aprile 2020, Case C-772/18, la Corte di Giustizia ha statuito che l’uso nel commercio debba essere determinato sulla base di fattori oggettivi caso per caso. In particolare, la Corte di Giustizia ha statuito come sia irrilevante considerare se l’uso sia effettuato nell’ambito del commercio in senso stretto, ovvero se da detto uso si tragga un effettivo vantaggio economico. La

Orbene, se da un lato l'uso in commercio rileva ai fini di configurare eventuali violazioni dei diritti di privativa del marchio, dall'altro detto uso ha una concreta rilevanza, anche al fine di far permanere la tutela del marchio stesso. A tal proposito, il punto (34) della Direttiva (UE) 2015/2436 statuisce che *“i marchi d'impresa raggiungono la loro finalità di distinguere prodotti o servizi e di consentire ai consumatori di effettuare scelte informate solo quando sono effettivamente utilizzati sul mercato. Il requisito dell'uso è altresì necessario per ridurre il numero totale dei marchi d'impresa registrati e protetti nell'Unione e, di conseguenza, il numero di conflitti che insorgono tra loro. È pertanto essenziale prescrivere che i marchi d'impresa registrati siano effettivamente utilizzati in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali sono registrati o che, se non utilizzati in relazione a questi entro cinque anni dalla data di conclusione della procedura di registrazione, possano decadere”*. In altre parole, per dare continuità alla tutela del marchio registrato occorre non solo l'aspetto formale del deposito dello stesso, quanto piuttosto un uso sostanziale ed effettivo. Dispone infatti l'art. 16 della Direttiva (UE) 2015/2436 che *“[s]e, entro cinque anni dalla data di conclusione della procedura di registrazione, il marchio d'impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo continuo di cinque anni, il marchio d'impresa è sottoposto ai limiti e alle sanzioni previste all'articolo 17, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 46, paragrafi 3 e 4, salvo motivo legittimo per il mancato uso”*. Orbene, tra i vari effetti di un mancato uso effettivo la decadenza del marchio registrato è sicuramente il più grave. Infatti, ai sensi dell'art. 19 della Direttiva (UE) 2015/2436 *“Il marchio d'impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso”*. Alla luce della cornice normativa, il club calcistico ha richiesto all'opponente di fornire prove in concreto dell'uso del marchio in commercio. Quindi, la società opponente è stata in grado di dimostrare come il marchio preesistente “Milan” fosse utilizzato su tutto il territorio tedesco. A tal riguardo già il Board of Appeal EUIPO aveva tenuto in considerazione non solo fatture, cataloghi e altri documenti aziendali relativi al periodo di cinque anni, quanto elementi di prova riferiti a periodi diversi.

Sul punto, la EGC ha statuito che anche elementi di prova non riferiti al periodo quinquennale possono essere tenuti in considerazione. In particolare, la EGC ha enfatizzato come la “continuity of use” sia un elemento rilevante al fine di valutare la vita commerciale di un prodotto e che, quindi, i documenti di prova riferiti a

chiave risiede nel valutare come il marchio sia stato utilizzato in concreto sui beni contraddistinti dallo stesso e come il soggetto sia entrato in contatto con detti beni.

periodi diversi dal quinquennio non fossero irrilevanti quanto piuttosto elementi da considerare nell'analisi generale.

L'AC Milan ha provato ad argomentare che il c.d. "*place of use*" del marchio anteriore non fosse sufficientemente provato, posto che le fatture prodotte non erano mai rivolte verso un consumatore finale, quanto piuttosto verso distributori e venditori. Detto elemento di territorialità era particolarmente rilevante posto che la contrapposizione era tra un marchio registrato solo in Germania e uno a livello internazionale. In merito, la EGC ha evidenziato come la società tedesca fosse stata in grado di produrre brochure e cataloghi scritti in tedesco e listini in Euro, così da avvalorare la distribuzione in tutta la Germania. Inoltre, su detta documentazione ai fini marketing era chiaramente indicata la sede dell'azienda. Sul punto, la EGC ha sottolineato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'uso effettivo del marchio si riferisce al mercato nel quale il titolare dello stesso è attivo e nel quale spera di sfruttare il suo marchio, non rilevando se detto uso sia direttamente rivolto ai consumatori finali.

4. L'ultima carta giocata dall'AC Milan è stata quella legata alla notorietà del segno AC MILAN nel mercato, essendo quest'ultimo lo stemma di uno dei più famosi club calcistici a livello europeo. Sul punto, la EGC ha rilevato come, ai sensi della giurisprudenza in materia, la "notorietà" rilevi ai fini d'analisi solo se riferita al marchio anteriore e non a quello oggetto di opposizione e per il quale si chiede la registrazione.⁷

5. *a) DC Comics vs. Valencia CF: il caso "bat crest" e l'accordo di coesistenza*

Il club spagnolo ha cercato a più riprese di registrare il famoso stemma del pipistrello presso l'EUIPO.⁸ La nota azienda di fumetti DC Comics ha quindi presentato opposizione sostenendo la similarità con lo stemma del celebre supereroe di Gotham City. La vicenda presentava aspetti particolarmente interessanti in quanto il pipistrello è simbolo della città di Valencia da secoli⁹ e stemma del club poco dopo la sua fondazione avvenuta nel 1919.¹⁰

⁷ La EGC cita il caso ECJ 2009, *Aceites del Sur-Coosur v Koipe*, C-498/07 P.

⁸ DC Comics fece causa al Valencia CF sia nel 2014 che nel 2019, presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI, oggi EUIPO) sostenendo di avere i diritti esclusivi per un gran numero di varianti dell'immagine di un pipistrello. La prima opposizione portò il Valencia FC a rinunciare all'uso del simbolo, nonostante il pipistrello facesse parte dello scudetto della società fin dal 1919. L'editore statunitense intervenne di nuovo nel 2019 dopo la realizzazione da parte del club spagnolo di un nuovo logo con un pipistrello in occasione del centenario della sua fondazione, e da quel momento si sono svolte trattative per un utilizzo pacifico del marchio (Fonte: www.fumettologica.it).

⁹ Il riferimento al pipistrello ha diverse versioni: alcune fonti dicono che sia dovuto alla grande presenza di questo mammifero nella regione della Comunitat Valenciana, ma altre fonti lo fanno risalire al 1238, quando un pipistrello si posò sulla bandiera portata da Giacomo I d'Aragona che aveva appena riconquistato la città dai Mori (Fonte: El Confidencial su www.elconfidencial.com).

¹⁰ Il primo stemma della società calcistica dove compare il pipistrello è del 1921.

Al termine dei quasi due anni concessi dall'EU IPO alle parti per trovare un accordo bonario, si è raggiunta una soluzione di compromesso, quello che in gergo viene chiamato “accordo di coesistenza”.¹¹ Da quanto emerso sulla stampa, il Valencia potrà sfruttare il marchio in brochure informative, contesti aziendali, abbigliamento e altre categorie, ma non per prodotti legati a personaggi di fantasia. Sul punto, è interessante notare che, di norma, gli accordi di coesistenza possono includere clausole restrittive circa l'uso e la protezione dei marchi in conflitto per determinate classi merceologiche o specifici prodotti/servizi, ovvero limitazioni riguardanti il territorio di protezione, specifiche tecniche del marchio (es. uso del logo con esclusione di particolari colori o sempre in abbinamento ad altri elementi grafici).¹²

b) Messi vs. Massi – il potenziale valore delle “differenze concettuali”

A ben vedere, il caso del Milan non rappresenta la prima volta che un soggetto sportivo, nel tentativo di registrare un marchio, si scontra contro un marchio preesistente e “perde la partita”.

Degno di nota è il caso del notissimo calciatore Lionel Messi, il quale nel 2011 – già all'apice della carriera – chiese all'EU IPO di registrare il marchio figurativo “MESSI” per vari prodotti nelle classi 9, 25 e 28.

Contro tale domanda fece opposizione un'azienda spagnola titolare del marchio “Massi”, attiva nel commercio di apparecchiature e abbigliamento per ciclismo, beni compresi nelle classi 9, 25 e 28.

L'opposizione è stata considerata fondata sia dalla Opposition Division che dalla Prima Commissione di ricorso,¹³ le quali hanno rilevato che i prodotti oggetto di registrazione fossero estremamente simili, se non identici, e che l'elemento dominante dei rispettivi segni fosse estremamente simile sotto il profilo visivo e fonetico. Infatti, entrambi i marchi recavano le lettere “M-SSI” nello stesso ordine.

¹¹ Uno dei più noti “patti di convivenza” tra marchi è stato quello tra la Uno dei casi più famosi di accordi di coesistenza tra marchi è stato quello tra la Apple Corps e la Apple Inc. La prima all'epoca etichetta discografica dei Beatles, la seconda di all'epoca di proprietà di Steve Jobs, proprietario di una delle aziende più famose al mondo nell'ambito informativo. L'accordo specifico di coesistenza tra marchi prevedeva che la Apple Corps avrebbe tollerato la presenza del marchio Apple Inc se questa non fosse mai entrata nel settore musicale. Ma poi nacque iTunes e iPod.

Per vedere tutta la storia del contenzioso tra Apple Corps e Apple Inc, giunta poi a uno storico accordo di coesistenza tra marchi, si veda https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Corps_v_Apple_Computer.

¹² È utile specificare che la stipula di accordi di coesistenza non vincola gli Uffici Marchi nazionali o internazionali alla registrazione dei relativi marchi laddove non ne ritengano presenti i relativi requisiti. Infatti, ai fini della valutazione del rischio confusorio “*As regards coexistence agreements between the parties, when assessing likelihood of confusion, the Office's policy is that these agreements may be taken into account like any other relevant factor, but they are in no way binding on the Office. This is particularly true when the application of the relevant provisions of the EUTMR and the established case-law lead to a conclusion that is not in accordance with the content of the agreement*” (Fonte EU IPO Trademarks Guidelines 2021, Part C, Section 2).

¹³ Si veda 23/04/2014 – R 1553/2013-1 – MESSI (MARCHIO FIGURATIVO) / MASSI et al.

È interessante notare, sotto il profilo della notorietà, come suddetti organi abbiano considerato che solo la parte del pubblico di riferimento interessata al calcio, o allo sport in generale, avrebbe collegato il marchio contestato al noto giocatore.

Su questo ultimo aspetto perveniva a conclusioni del tutto differenti il Tribunale di Primo Grado,¹⁴ il quale – pur condividendo quanto espresso nei gradi precedenti in riferimento al confronto dei beni e alla comparazione dei marchi sotto il profilo visivo e fonetico – optava per approvare il raffronto concettuale in atti. Il Tribunale evidenziava infatti come il sig. Messi fosse un personaggio pubblico conosciuto non solo dagli appassionati di calcio ma anche *“dalle persone ragionevolmente attente e informate, che leggono la stampa, guardano le notizie in televisione, vanno al cinema o ascoltano la radio, mezzi in cui possono vederlo e in cui si parla regolarmente di lui”*,¹⁵ specie in relazione a prodotti attinenti al fenomeno sportivo.

Il Tribunale concludeva – sposando la “dottrina della “neutralizzazione”– che la differenza concettuale tra i segni compensasse le innegabili somiglianze visive e fonetiche.¹⁶ A quel punto, sia l’EUIPO sia la società spagnola depositavano ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, investita del gravame contro la pronuncia del Tribunale, affermava come in linea di principio il rischio confusorio non debba necessariamente coinvolgere l’intero pubblico di riferimento,¹⁷ essendo sufficiente, invece, che coinvolga una parte non trascurabile del pubblico stesso.¹⁸ Sul punto, tuttavia, la Corte ha considerato che il consumatore medio ben conosca Messi come calciatore e possa ben associare lo stesso al marchio oggetto di registrazione. In altre parole, la Corte ha ritenuto che solo una parte minima e irrilevante del pubblico di riferimento non avrebbe un’idea di ciò a cui si riferisce il marchio contestato, né a chi faccia riferimento.

Si è aperto quindi nel giudizio un fronte relativo alla notorietà del richiedente calciatore Messi e alla reputazione del marchio che egli voleva registrare. In

¹⁴ Si veda 26/04/2018, T 554/14, MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:T:2018:230.

¹⁵ Si veda 26/04/2018, T 554/14, MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:T:2018:230, para. 52.

¹⁶ Nella nota sentenza sul marchio “Picaro”, la Corte di giustizia aveva affermato che le differenze concettuali tra due segni hanno la capacità di “neutralizzare” le somiglianze visive e fonetiche tra loro, a condizione che almeno uno di questi segni rechi un significato chiaro e specifico per il pubblico di riferimento, di modo tale che il pubblico possa immediatamente comprenderlo. La possibilità di una tale neutralizzazione viene esaminata in sede di valutazione della somiglianza dei segni in conflitto (v. 05/10/2017, C 437/16 P, CHEMPIOIL / CHAMPION et al., EU:C:2017:737, para. 44). Tuttavia, in una successiva pronuncia la Corte di giustizia ha usato il termine “eccezionale” per qualificare le circostanze in cui sussiste tale neutralizzazione, specificando altresì che “dottrina della neutralizzazione” non si applica solo al marchio contestato, ma anche al marchio anteriore. (v. 04/03/2020, C 328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, para. 75 e 86).

¹⁷ Si veda 10/10/2012, T 569/10, Bimbo Doughnuts, EU:T:2012:535, para. 69.

¹⁸ Si vedano 05/02/2016, T 135/14, kicktipp / KICKERS et al., EU:T:2016:69, para. 122; 20/04/2018, T 15/17, YAMAS (fig.) / LLAMA, EU:T:2018:198, para. 46; 01/02/2018, T 102/17, SANTORO (fig.) / SANGRE DE TORO et al., EU:T:2018:50, para. 56].

particolare, la società spagnola ha evidenziato – citando giurisprudenza a supporto¹⁹ – come la reputazione di un marchio contestato (riconducibile alla reputazione del suo richiedente, in quanto l’oggetto del marchio è il suo cognome) non possa svolgere alcun ruolo nel confronto dei segni e nella valutazione del rischio confusorio. D’altra parte, come sopra esposto, la reputazione del marchio può costituire un parametro se riferita al marchio anteriore, e non al marchio oggetto di opposizione. In tale ottica, la Corte rilevava che *“occorre altresì tenere conto di ogni forma di notorietà da parte della persona che richiede che il suo cognome sia registrato come marchio, nella misura in cui tale notorietà possa ovviamente influenzare la modalità di percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento”*.²⁰ È interessante notare come la Corte di Giustizia abbia quindi inserito nell’analisi il concetto di “notorietà” anziché “reputazione”, con l’evidente fine di rimanere fedele alla propria giurisprudenza precedente. Di fatto, la celebrità del calciatore e la cosiddetta *“own name defence”*, in base alla quale la tutela di un marchio non è violata da una persona che utilizzi il proprio nome, a patto che lo faccia in buona fede,²¹ hanno sicuramente giocato un ruolo nella decisione. Parimenti, deve ritenersi che la Corte sia stata influenzata dalla tipologia di beni e servizi per i quali il calciatore argentino aveva richiesto la tutela con la propria domanda di marchio. Infatti, l’attinenza al mondo sportivo è stata probabilmente cruciale per sostenere che, nel caso di specie, la notorietà del soggetto richiedente fosse rilevante al fine di escludere il rischio confusorio nello specifico segmento di mercato.

6. In considerazione dell’elevato grado di somiglianza tra entrambi i segni a livello fonetico, così come la somiglianza tra i beni oggetto di protezione, nel caso in esame la EGC ha stabilito che vi fosse una elevata probabilità di confusione sul pubblico interessato, rigettando così la domanda di marchio UE del club lombardo per la classe 16 (articoli di cancelleria).

Questo procedimento dimostra che grandi imprese come i club di calcio, anche se noti a livello internazionale, possono incontrare delle difficoltà a registrare i loro marchi per alcune tipologie di beni/servizi laddove si muovano in ritardo. Infatti, nel momento in cui vengono effettuati dei tentativi di registrazione che collidono con marchi nazionali anteriori, anche meno noti, il rischio confusorio viene valutato in concreto per la classe e tipologia di beni/servizi per cui si chiede registrazione, con ovvia prevalenza di tutela per coloro che hanno per primi attivato la protezione derivante dalla registrazione stessa.

Nella propria analisi, la EGC spiega che il giudizio di confusione tra marchi è un giudizio complesso, che deve tenere in considerazione una molteplicità di fattori rilevanti. Tra questi è certamente importante la notorietà del marchio anteriore.

¹⁹ Si veda 3/09/2009, C 498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, para. 84.

²⁰ Si veda 17/09/2020, C 449/18 P e C 474/18 P, MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:C:2020:722, para. 47.

²¹ Si veda Charles Maurice, Tom Collins *“Why football players and managers should own their own trade marks”* dell’8 luglio 2016 su www.lawinsport.com.

Questo non esclude tuttavia che sia opportuno, e in alcuni casi doveroso, prendere in debita considerazione anche la notorietà del soggetto che chiede la registrazione del proprio nome come marchio, se ed in quanto tale reputazione possa effettivamente influenzare la percezione del marchio da parte del pubblico dei consumatori.

In tale ottica, il nome di una squadra di calcio, specie laddove si identifichi con una città, non è di per sé distintiva di tutti i beni/servizi oggetto di registrazione. Pertanto, specie laddove si voglia estendere la protezione includendo categorie distanti dal comparto sportivo, è evidente che sia opportuno svolgere rapidamente e con cognizione di sorta tutti i passi prodromici ad una domanda di registrazione di marchio per un determinato territorio, ivi inclusa una meticolosa “ricerca di anteriorità” al fine di verificare il rischio di possibili opposizioni da parte di titolari di marchi simili anteriori.

Questa attività di brand protection è estremamente rilevante nell’ambito commerciale sportivo, dove la vendita di prodotti/servizi “ufficiali” fa molta differenza rispetto a quelli “non ufficiali”.²² Infatti, al fine di poter contraddistinguere dei prodotti/servizi con il marchio del soggetto sportivo, la registrazione per specifiche categorie/tipologie di interesse è un passo fondamentale nello sviluppo del brand. Essa, infatti, consente al pubblico di identificare un determinato bene/servizio come legato al soggetto sportivo. Ciò crea fidelizzazione e vere e proprie comunità di consumatori, accrescendo naturalmente il valore aggiunto da un punto di vista commerciale.

Al fine di disegnare una efficace trademark strategy è quindi essenziale identificare i progetti di business legati al marchio e i relativi mercati, individuare precisamente le categorie di beni e servizi, fare delle approfondite e mirate ricerche di anteriorità per poi affiancare alla tutela del marchio anche una serie di asset collegati, come nomi a dominio e profili social media.

Tali verifiche sono fondamentali per prevenire e superare le difficoltà che gli operatori del settore sport possono incontrare nel tentativo di registrare i loro portafogli di marchi. Infatti, salvo rare eccezioni, il soggetto sportivo non può aspettarsi di fare mero affidamento sulla propria reputazione di carattere generale per poter registrare un marchio per uno specifico bene o servizio. Occorre svolgere delle vere e proprie due diligence volte ad accertare la presenza di marchi simili e distinguere in questo modo i propri segni da quelli già registrati sul mercato. Ciò comporta valutazioni di carattere visivo, sonoro e concettuale. Verificare in concreto che il proprio marchio abbia caratteristiche effettivamente distintive risulta fondamentale sul piano della tutela, che deve a sua volta essere il più possibile tempestiva. È infatti proprio il tempo uno dei fattori chiave, in quanto nel mondo dei marchi, come il caso in esame ci insegna, spesso chi tardi arriva perde la partita.

²² Sulla contraffazione nello sport si veda S. CORBETT, “*One of the World’s most lucrative industries – The trade in counterfeit sport goods*” del 15 settembre 2015 su www.lawinsport.com.

NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL
23 NOVEMBRE 2021 SULLA POLITICA DELL'UE IN
MATERIA DI SPORT: VALUTAZIONE E POSSIBILI
VIE DA SEGUIRE**

Il Parlamento europeo

- visti gli articoli 6 e 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che specificano le competenze e le azioni dell'Unione nel settore dello sport, in particolare la sensibilizzazione ai problemi dello sport europeo tenendo conto della natura specifica dello sport, della sua struttura basata sull'attività volontaria e della sua funzione sociale ed educativa,
- vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare il ruolo dello sport come importante promotore di sviluppo sostenibile e il suo contributo alla pace, alla promozione di tolleranza e rispetto, e all'emancipazione delle donne e dei giovani, delle singole persone e comunità, nonché agli obiettivi riguardanti salute, istruzione e inclusione¹,
- visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n 1288/2013², e in particolare il suo capitolo sullo sport,
- visto il Libro bianco sullo sport presentato dalla Commissione l'11 luglio 2007,
- vista la comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2011 dal titolo "Sviluppare la dimensione europea dello sport",

¹ Risoluzione dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, A/RES/70/1.

² GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1.

- vista la comunicazione della Commissione del 7 luglio 2020 sull'attuazione e sulla pertinenza del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2017-2020, e in particolare le sue raccomandazioni per il futuro,
- vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo “Unione dell'uguaglianza: Strategia per i diritti delle persone con disabilità (2021-2030)”,
- viste le linee guida dell'UE del 16 novembre 2012 dal titolo “Dual Careers of Athletes - Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport” (Duplice carriera degli atleti - Azioni strategiche raccomandate a sostegno della duplice carriera nello sport di alto livello),
- vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2012 sulla dimensione europea dello sport³,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulle partite truccate e la corruzione nello sport⁴,
- vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2015 sulle recenti rivelazioni sui casi di corruzione ai vertici della FIFA⁵,
- vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2017 su un approccio integrato alla politica dello sport: buona governance, accessibilità e integrità⁶,
- vista la sua risoluzione del 15 settembre 2020 sulle misure efficaci per rendere più ecologici i programmi Erasmus+ ed Europa creativa, e il Corpo europeo di solidarietà⁷,
- vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sull'impatto della COVID-19 sui giovani e sullo sport⁸,
- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulle sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale⁹,

³ GU C 239 del 20.8.2013, pag. 46.

⁴ GU C 36 del 29.1.2016, pag. 137.

⁵ GU C 407 del 4.11.2016, pag. 81.

⁶ GU C 252 del 18.7.2018, pag. 2.

⁷ GU C 385 del 22.9.2021, pag. 2.

⁸ Testi approvati, P9_TA(2021)0045.

⁹ Testi approvati, P9_TA(2021)0236.

- vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (1° gennaio 2021-30 giugno 2024)¹⁰, in particolare i suoi settori prioritari,
- viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio – Combattere la corruzione nello sport¹¹,
- viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'accesso allo sport per le persone con disabilità¹²,
- viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'impatto della pandemia di COVID-19 e la ripresa nel settore dello sport¹³,
- viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio – Potenziare il ruolo degli allenatori offrendo loro maggiori opportunità di acquisire abilità e competenze¹⁴,
- viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'innovazione nello sport¹⁵,
- vista la convenzione del Consiglio d'Europa del 16 novembre 1989 contro il doping,
- vista la convenzione del Consiglio d'Europa del 18 settembre 2014 sulla manipolazione di competizioni sportive,
- vista la convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive,
- visti il Codice di etica sportiva, quale rivisto il 16 maggio 2001, e la Carta europea dello sport del Consiglio d'Europa, quale rivista il 13 ottobre 2021,

¹⁰ GU C 419 del 4.12.2020, pag. 1.

¹¹ GU C 416 dell'11.12.2019, pag. 3.

¹² GU C 192 del 7.6.2019, pag. 18.

¹³ GU C 214 I del 29.6.2020, pag. 1.

¹⁴ GU C 196 dell'11.6.2020, pag. 1.

¹⁵ GU C 212 del 4.6.2021, pag. 2.

- vista la convenzione internazionale dell'UNESCO del 19 ottobre 2005 contro il doping nello sport,
 - visto il suo studio del giugno 2021 dal titolo “Politica sportiva dell'UE: valutazione e possibili vie da seguire”¹⁶,
 - vista la relazione finale di Ecorys, KEA e Sport and Citizenship alla Direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura della Commissione europea, del giugno 2016, dal titolo “Mapping and analysis of the specificity of sport” (Mappatura e analisi della specificità dello sport),
 - vista la relazione di Ecorys e SportsEconAustria alla Commissione europea del 2020 dal titolo “Mapping study on measuring the economic impact of COVID-19 on the sport sector in the EU” (Studio di mappatura relativo alla misurazione dell'impatto economico della COVID-19 sul settore dello sport nell'UE),
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0318/2021),
- A. considerando che lo sport svolge un ruolo cruciale nella vita sociale, culturale e formativa dei cittadini europei e promuove valori quali la democrazia, il rispetto, la solidarietà, la diversità e l'uguaglianza;
- B. considerando che lo sport funge da vettore per l'integrazione, in particolare per coloro che hanno meno opportunità;
- C. considerando che lo sport deve essere inclusivo e aperto a tutti, indipendentemente da fattori quali l'età, il genere, la disabilità e il contesto culturale e socioeconomico di provenienza;
- D. considerando che lo sport è un settore economico in crescita, che contribuisce alla crescita e all'occupazione nell'UE e di conseguenza alla sua prosperità;
- E. considerando che lo sport contribuisce a rafforzare l'integrazione europea e la posizione dell'UE nella cooperazione internazionale;

¹⁶ Mittag, J. e Naul, R. (2021), *Politica sportiva dell'UE: valutazione e possibili vie da seguire*, Parlamento europeo, Ricerca per la commissione CULT – Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione, Bruxelles.

- F. considerando che la COVID-19 ha avuto un impatto economico e sociale negativo sul settore sportivo;
- G. considerando che l'UE dovrebbe mirare a sviluppare ulteriormente la dimensione europea dello sport rispettando al contempo la sua natura specifica e la sua autonomia;
- H. considerando che la politica dell'UE in materia di sport deve sostenere sia gli sport ad alto livello che quelli di base, incluse le attività del tempo libero;
- I. considerando che lo sport di base contribuisce allo sviluppo delle capacità fra i giovani e promuove la partecipazione civica attraverso le attività di volontariato;
- J. considerando che i giovani atleti devono far fronte alla sfida di conciliare le loro carriere sportive con le loro attività professionali o di formazione;
- K. considerando che lo sport ha un impatto positivo sulla salute e sul benessere dei cittadini;
- L. considerando che lo sviluppo delle infrastrutture sportive costituisce un elemento importante per migliorare la qualità della vita e le opportunità economiche nelle regioni periferiche e svantaggiate;
- M. considerando che lo sport sta affrontando una serie di sfide quali problemi di governance, corruzione, partite truccate, doping, finanziamento, pirateria digitale, modelli puramente basati sul profitto, violazioni dei diritti umani, discriminazione e violenza, e preoccupazioni relative all'impatto e alla sostenibilità ambientali;
- N. considerando che le donne sono ancora sottorappresentate nello sport, sia a livello di organi direttivi che a livello mediatico;
- O. considerando che lo streaming illegale degli eventi sportivi dal vivo minaccia la stabilità finanziaria sia degli sport professionistici che degli sport di base, che dipendono dalle entrate derivanti dai diritti di diffusione degli eventi sportivi;

Rafforzare la visibilità, la cooperazione e l'integrazione dello sport nelle politiche dell'UE

1. invita l'UE ad adottare un approccio più olistico alla politica in materia di sport e ad incrementare gli sforzi per integrarla in altre politiche dell'UE;

2. sottolinea l'esigenza di rafforzare la cooperazione interistituzionale e la collaborazione con le parti interessate del settore dello sport;
3. invita la Commissione a instaurare una regolare collaborazione strutturata di alto livello con tutte le parti interessate e le altre istituzioni nel settore dello sport, al fine di formulare raccomandazioni più mirate e vincolanti in merito agli interventi per affrontare le sfide alle quali è attualmente confrontato il settore dello sport;
4. invita la Commissione a presentare una comunicazione sul futuro dello sport in relazione agli obiettivi strategici dell'UE;
5. invita la Commissione a rafforzare la visibilità dello sport e la sua prospettiva sullo sport in tutti gli ambiti d'intervento a livello dell'UE aggiungendo un riferimento allo sport nel nome del portafoglio del commissario competente;
6. chiede inoltre, a tale riguardo, di istituire la figura di coordinatore sportivo dell'UE, che fungerebbe da punto di contatto della Commissione su questo tema e sarebbe un punto di riferimento visibile;
7. insiste su un maggiore coinvolgimento del Parlamento al fine di fornire un quadro per un regolare dibattito politico e un'azione sullo sport come pure sul controllo e monitoraggio parlamentare per quanto riguarda l'attuazione degli obiettivi strategici;
8. sottolinea il ruolo della Conferenza sul futuro dell'Europa nelle discussioni sulla via da seguire nella politica dell'UE in materia di sport e nelle questioni relative allo sport e incoraggia la partecipazione attiva di tutte le parti interessate del settore dello sport;
9. prende atto della recente adozione della Carta europea dello sport riveduta in seno al Consiglio d'Europa, che mette in luce le caratteristiche comuni di un quadro per lo sport europeo e della sua organizzazione e invita le istituzioni dell'UE a perseguire la coerenza, la cooperazione e la solidarietà a livello continentale, prendendo al contempo iniziative nell'ambito delle politiche sportive;
10. invita il Parlamento a svolgere un ruolo più attivo nella diplomazia sportiva;

Promuovere i principi di un modello sportivo europeo

11. riconosce l'importanza di un modello sportivo europeo basato su valori, attività volontarie e solidarietà e attende con interesse ulteriori sviluppi nell'interesse dei cittadini e delle parti interessate;
12. riconosce la diversità degli approcci tra i diversi sport e paesi, tenendo presente al tempo stesso la necessità di rafforzare e tutelare maggiormente le fondamenta comuni dello sport europeo, in particolare i legami fra gli sport di base e quelli ad alto livello;
13. chiede un modello sportivo europeo che riconosca la necessità di un forte impegno per l'integrazione dei principi di solidarietà, sostenibilità, inclusività per tutti, competizione aperta, merito sportivo ed equità, e si oppone pertanto fermamente alle competizioni separatiste che pregiudicano tali principi e mettono a repentaglio la stabilità dell'intero ecosistema sportivo; sottolinea che tali principi dovrebbero essere incoraggiati da tutte le parti interessate del settore dello sport e dalle autorità nazionali;
14. riconosce il ruolo delle federazioni nel gestire l'ambito delle proprie discipline e incoraggia un coordinamento e una cooperazione più stretti con le autorità e tutte le parti interessate;
15. riconosce che le società sportive rappresentano la base di un modello sportivo europeo che offra a tutti, in particolare ai giovani, l'opportunità di praticare sport a livello locale, indipendentemente dal contesto culturale o socioeconomico di provenienza;
16. sottolinea la necessità di una solidarietà più forte e mirata e di una maggiore redistribuzione finanziaria, nonché di scambi di competenze e know-how, in particolare tra sport professionistico e sport di base; invita le federazioni sportive ad attuare un meccanismo di solidarietà basato su un metodo di distribuzione equo e vincolante che garantisca un adeguato finanziamento dello sport a livello amatoriale e di base;
17. sottolinea la necessità di garantire la stabilità finanziaria sostenibile e la sana gestione delle società sportive e invita gli enti sportivi a introdurre meccanismi a tal fine, qualora non esistano già, assieme a un adeguato sistema di applicazione;

18. ritiene che il modello di proprietà delle società tedesco, basato sulla norma del 50+1, sia stato valido per il calcio in Germania e dovrebbe essere considerato come un possibile esempio di migliori prassi per altri paesi che intendono migliorare i loro modelli;
19. esorta le autorità pubbliche, le federazioni e le organizzazioni sportive a rispettare i diritti umani e i principi democratici in tutte le loro azioni, in particolare nell'assegnare lo status di paese o città ospitante per le grandi manifestazioni sportive e nella scelta degli sponsor; insiste sul fatto che non si dovrebbero più scegliere paesi in cui tali diritti e valori fondamentali sono ripetutamente violati come sedi per ospitare grandi manifestazioni sportive;
20. invita le organizzazioni sportive a rispettare la frequenza stabilita dei tornei sportivi internazionali, in particolare dei campionati europei e mondiali, tenendo conto al contempo delle competizioni nazionali e della salute di atleti e giocatori;

Rinnovare la buona governance e l'integrità

21. ritiene che sia necessario rinnovare l'impegno per la buona governance al fine di riequilibrare gli elementi sociali ed economici dello sport e di garantire il rispetto della rappresentanza delle parti interessate negli organi decisionali;
22. rileva che il perseguimento degli interessi commerciali da parte dello sport professionistico dovrebbe essere equilibrato con funzioni sociali che sono estremamente necessarie; incoraggia le organizzazioni pertinenti ad affrontare la questione al fine di mantenere la loro posizione di modelli nella difesa degli ideali su cui è stato costruito lo sport
23. invita le organizzazioni sportive internazionali, europee e nazionali e le organizzazioni rappresentative delle parti interessate ad attuare i massimi standard di governance;
24. riconosce gli sforzi compiuti dalle organizzazioni e dalle federazioni sportive per garantire l'attuazione dei principi della buona governance nello sport e sottolinea la necessità che la Commissione elabori raccomandazioni di orientamenti per l'organizzazione dello sport e i suoi organi direttivi nell'UE;
25. esorta gli organi direttivi sportivi e le parti interessate a livello internazionale, europeo e nazionale a mettere in atto misure sulla diversità e l'inclusione, in particolare in relazione al basso numero di donne e minoranze etniche in ruoli dirigenziali e nei consigli di amministrazione;

26. invita tutte le organizzazioni delle parti interessate del settore sportivo a conseguire i livelli adeguati di rappresentatività e professionalizzazione come presupposto per la partecipazione ai processi decisionali collettivi;
27. invita le istituzioni dell'UE a promuovere e tutelare i diritti fondamentali degli atleti, comprese la rappresentanza degli atleti nei processi decisionali, la libertà di associazione, la contrattazione collettiva e la non discriminazione;
28. sottolinea la necessità che le autorità sportive tengano conto della tutela della salute mentale degli atleti allo stesso modo della loro salute fisica;
29. invita gli Stati membri ad adottare misure per garantire che tutti gli atleti professionisti abbiano un pari accesso ai sistemi di protezione sociale e del lavoro;
30. invita gli Stati membri, gli organi direttivi sportivi e le società sportive a riconoscere lo status dei tifosi nello sport, coinvolgendoli nella governance e negli organi decisionali;
31. invita la Commissione a proseguire il lavoro già svolto in materia di dialogo sociale estendendone la portata a tutti gli sport professionistici;
32. accoglie con favore le riforme e misure volte a migliorare la trasparenza e la responsabilità nel mercato dei trasferimenti dei giocatori dei vari sport e chiede maggiori sforzi in tal senso; osserva che i quadri europei sono necessari per migliorare i sistemi di trasferimento dei giocatori per soddisfare le norme e gli obiettivi europei, in particolare per quanto riguarda il mercato del lavoro e i regolamenti finanziari;
33. ricorda la necessità di regolamentare le attività degli agenti e riconosce che le recenti riforme del mercato dei trasferimenti nel settore del calcio, fra cui l'istituzione di una camera di compensazione, la creazione di un sistema di licenze per gli agenti e l'introduzione di un tetto massimo per le commissioni di questi ultimi, costituiscono passi nella giusta direzione; esorta le autorità sportive pertinenti a garantire la rapida attuazione di tali riforme e invita la Commissione a monitorare i progressi;
34. insiste sul fatto che la lotta alla corruzione nello sport, che è spesso legata al riciclaggio di denaro e alla criminalità, richiede una cooperazione transnazionale tra tutte le parti interessate e le autorità;

35. invita gli Stati membri e le autorità competenti a combattere con fermezza gli abusi nel settore delle scommesse, fra cui la proliferazione di siti fraudolenti e pratiche predatorie, al fine di proteggere i minori e le persone vulnerabili da qualsiasi rischio;
36. esorta il Consiglio e la Commissione a sbloccare la situazione relativa alla firma e alla ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive;
37. sottolinea la necessità di sviluppare le capacità per rafforzare le misure di prevenzione e antidoping nello sport mettendo in atto una strategia comune che preveda una stretta collaborazione e condivisione delle informazioni con le agenzie di contrasto in tutti i paesi dell'UE;
38. sottolinea la necessità di campagne informative ed educative sulla prevenzione del doping, sulle partite truccate, sulla corruzione, sulla violenza, sugli abusi fisici e psicologici e su altre questioni relative all'integrità incentrate sullo sport amatoriale;

Garantire uno sport sicuro, equo e inclusivo

39. invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere tutte le parti interessate al fine di garantire che le politiche e la legislazione in materia di sport favoriscano la parità di genere, prestando particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza e molestie, degli stereotipi di genere, della scarsa visibilità e copertura mediatica, nonché delle disparità in materia di retribuzioni, compensi e premi;
40. invita le federazioni sportive nazionali a progredire verso l'equiparazione dei compensi corrisposti agli atleti e alle atlete seguendo l'esempio della federazione calcistica irlandese (FAI);
41. invita la Commissione a riconoscere l'importanza e a sostenere l'inclusione sociale delle persone con minori opportunità, dei rifugiati, delle minoranze etniche e della comunità LGBTQI+ nello sport, senza lasciare indietro nessuno;
42. sottolinea la necessità di sfruttare la notevole importanza sociale dello sport ad alto livello al fine di sensibilizzare in merito alle problematiche affrontate dalle persone LGBTQI+ nello sport;

43. esorta gli organismi sportivi e le autorità pubbliche a combattere efficacemente la discriminazione, la violenza e l'incitamento all'odio e a garantire uno sport sicuro e inclusivo per tutti gli atleti, gli spettatori e gli addetti ai lavori sia negli impianti sportivi che online;
44. insiste sull'adozione di un approccio di tolleranza zero nei confronti del razzismo e della violenza nello sport ed esorta la Commissione, gli Stati membri e le federazioni sportive a mettere a punto misure volte a prevenire tali episodi, come pure ad adottare sanzioni e provvedimenti efficaci per sostenere le vittime;
45. invita gli Stati membri ad intensificare gli sforzi a favore dell'inclusione delle persone con disabilità mentali e fisiche nelle attività e nei programmi sportivi, nonché ad aumentare la visibilità sui media delle competizioni cui partecipano atleti con disabilità;
46. sottolinea la necessità di incrementare i finanziamenti e di eliminare ogni ostacolo per le persone con disabilità mediante campagne educative e di sensibilizzazione, corsi di formazione specializzata per gli attori pertinenti e infrastrutture sportive accessibili che consentano di assistere alle manifestazioni sportive e di partecipare alle attività sportive;
47. invita gli Stati membri a offrire gli stessi premi in denaro ai propri campioni olimpici e paralimpici e a sostenere gli atleti olimpici e paralimpici a basso reddito;
48. rammenta che l'UE deve far fronte a sfide demografiche quali l'invecchiamento della popolazione e che occorre prestare particolare attenzione alla promozione dell'invecchiamento attivo mediante l'attività fisica;
49. esorta i media degli Stati membri a prevedere una maggiore copertura per una gamma più ampia di sport, in particolare gli sport femminili e giovanili;
50. invita gli Stati membri a introdurre misure specifiche per consentire ai bambini provenienti da contesti socialmente svantaggiati di avere accesso agli sport che comportano spese e costi per le attrezzature elevati, compresi gli sport invernali;

51. invita le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e le organizzazioni sportive a dare priorità a politiche che tutelino i minori dalla discriminazione, dalle molestie e da ogni forma di abuso, sensibilizzino al riguardo e offrano accesso a mezzi di ricorso, tra cui consulenze legali e una tutela tempestiva;
52. accoglie con favore lo studio pubblicato dalla Commissione nel 2019 dal titolo "Safeguarding children in sport" (Tutelare i minori nello sport) e invita la Commissione a continuare a lavorare in tale ambito, anche raccogliendo e aggiornando periodicamente i dati;
53. insiste sul fatto che i giovani atleti provenienti dai paesi in via di sviluppo devono essere protetti dalle frodi e dalla tratta di esseri umani e dovrebbero godere di uno status giuridico adeguato in Europa nonché ricevere un sostegno per la valutazione e il monitoraggio dei loro contratti;
54. invita gli Stati membri e le federazioni sportive a offrire corsi di primo soccorso per i giovani e i giovani atleti;

Promuovere stili di vita sani e attivi unitamente a opportunità di formazione e sviluppo

55. esorta gli Stati membri e le autorità pubbliche a sviluppare infrastrutture sportive, soprattutto nelle regioni remote e nelle zone svantaggiate, e ad aumentare le ore di educazione fisica nelle scuole, comprese le attività fisiche quotidiane, le pause attive e le attività fisiche extracurricolari, stimolando nel contempo un cambio di mentalità che porti al riconoscimento dell'importanza dello sport quale disciplina scolastica;
56. sottolinea la necessità di adottare un approccio integrato alle città attive, che promuova l'attività fisica nella quotidianità dei cittadini europei, anche sul luogo di lavoro, e aumenti e sviluppi una mobilità e mezzi di trasporto attivi e sostenibili;
57. accoglie con favore iniziative e campagne volte a promuovere l'attività fisica, quali la settimana europea dello sport, #BeActive e HealthyLifestyle4All, e incoraggia la Commissione a intensificare la comunicazione in merito a tali eventi negli Stati membri, orientandola in particolare alle scuole; sottolinea l'importanza di effettuare valutazioni periodiche della diffusione e dell'impatto di tali iniziative;

58. chiede che gli orientamenti dell'UE sulla duplice carriera degli atleti siano attuati e promossi in ciascuno Stato membro nonché estesi a tutto il personale impegnato nello sport strutturato e che siano previste iniziative specifiche di riqualificazione;
59. ribadisce l'invito rivolto alla Commissione, agli Stati membri, alle federazioni e alle società sportive a promuovere opportunità di duplice carriera per gli atleti e invita la Commissione a valutare la possibilità di includere la mobilità transfrontaliera degli atleti nel prossimo programma Erasmus+;
60. ribadisce la necessità di elaborare una strategia di sostegno agli ex atleti al fine di garantire loro un accesso adeguato all'occupazione, all'acquisizione di competenze o alla riqualificazione;
61. sottolinea il ruolo degli allenatori, del personale sportivo, degli insegnanti e degli animatori socioeducativi nello sviluppo delle abilità e nella formazione dei bambini e dei giovani e sottolinea che una formazione adeguata svolge un ruolo fondamentale nell'incoraggiare la partecipazione allo sport e nel garantire un ambiente sicuro per tutti;
62. accoglie con favore l'inclusione della mobilità del personale sportivo nel programma Erasmus+ 2021-2027 e invita la Commissione, le agenzie nazionali e le federazioni sportive a informare il pubblico in merito a questa nuova opportunità;
63. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare norme comuni a livello di UE per garantire che tutti gli allenatori dispongano delle competenze e della formazione adeguate per allenare giovani e bambini;
64. invita la Commissione a istituire una rete di ambasciatori dello sport per fare leva sull'influenza di modelli di riferimento rispettati nel mondo sportivo al fine di promuovere l'attività fisica e stili di vita sani;
65. riconosce il prezioso contributo che i volontari nel settore dello sport apportano alla società e invita la Commissione e gli Stati membri a creare, conformemente all'agenda per le competenze dell'UE e sulla base del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) e del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), un sistema per il riconoscimento delle qualifiche ottenute dai volontari, ivi compresi gli allenatori volontari;

Aiutare lo sport a garantire una ripresa efficace

66. insiste sulla necessità di istituire meccanismi di sostegno e di finanziamento specifico volti a ridare slancio al settore sportivo, come pure a tutti gli sport, a seguito della pandemia di COVID-19, anche mediante fondi di sostegno nazionali, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi strutturali dell'UE;
67. si compiace del fatto che alcuni Stati membri abbiano inserito lo sport nei rispettivi piani nazionali per la ripresa e la resilienza;
68. invita la Commissione a fornire dati sugli investimenti e le riforme relativi allo sport nella sua relazione di riesame sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che sarà presentata al Parlamento e al Consiglio nel 2022;
69. accoglie con favore l'aumento della dotazione destinata allo sport nell'ambito dell'attuale programma Erasmus+ e sostiene ulteriori sinergie tra fondi e programmi, quali "UE per la salute" e LIFE; sottolinea che l'eliminazione di tutti gli ostacoli nel processo di presentazione delle domande a livello nazionale è fondamentale per sfruttare meglio tali strumenti al fine di sostenere la ripresa nello sport;
70. deplora l'assenza di un riferimento esplicito allo sport nel regolamento sul programma "UE per la salute";
71. esorta le istituzioni dell'UE ad aumentare notevolmente il bilancio dedicato agli sport di base a titolo del programma Erasmus+ nell'ambito del prossimo periodo di programmazione finanziaria;
72. evidenzia la necessità di incrementare ulteriormente i finanziamenti a favore dello sport, anche al di là del programma Erasmus+, in modo mirato e concentrandosi sulla dimensione sociale dello sport, soprattutto negli sport di base;
73. sottolinea l'importanza di azioni preparatorie e progetti pilota nel settore dello sport che offrano finanziamenti supplementari agli sport di base e producano risultati promettenti;
74. invita la Commissione ad aumentare il numero di progetti pilota e azioni preparatorie accettati nel settore sportivo;

75. sottolinea la necessità di sostenere il turismo sportivo in quanto strumento per stimolare la ripresa e la resilienza del settore dello sport a seguito della pandemia di COVID-19;
76. rammenta l'importanza di tutelare gli sport tradizionali e di promuoverli mediante finanziamenti adeguati quali parte integrante del patrimonio culturale europeo e dell'identità regionale;
77. invita le autorità nazionali, regionali e locali a riconoscere il ruolo fondamentale dello sport e dell'attività fisica in settori quali la rigenerazione urbana, il turismo e la coesione territoriale e a incoraggiare gli investimenti pertinenti nell'ambito della politica di coesione dell'UE, in particolare a titolo del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
78. invita la Commissione a incoraggiare il ricorso ai finanziamenti di REACT-EU per i progetti relativi alle infrastrutture sportive, purché queste siano sostenibili, contribuiscano alla ripresa economica a lungo termine e sostengano il turismo;
79. richiama l'attenzione della Commissione e delle autorità di gestione sull'importante ruolo delle piccole società ed associazioni sportive ed evidenzia la mancanza di risorse umane e materiali a loro disposizione per accedere ai finanziamenti europei e al sostegno mirato;
80. invita gli Stati membri a valutare la possibilità di applicare l'aliquota IVA minima al settore dello sport come strumento per agevolare l'accesso ai suoi servizi a seguito della pandemia di COVID-19;
81. invita la Commissione a elaborare una metodologia per definire i criteri per la misurazione e il monitoraggio dell'impatto sociale dei progetti legati allo sport, in collaborazione con tutte le parti interessate pertinenti, comprese la società civile, le parti sociali e le autorità pubbliche, e ad aggiornare e presentare periodicamente dati sull'impatto sociale dello sport;
82. esorta la Commissione e gli Stati membri a presentare e aggiornare regolarmente dati sull'impatto economico dello sport;

Favorire la transizione verso un futuro sostenibile e innovativo

83. prende atto degli sforzi profusi dalle società e dalle federazioni per garantire la sostenibilità ambientale; invita tuttavia le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e le federazioni sportive a sostenere e promuovere ulteriormente lo sviluppo dello sport e l'organizzazione di eventi sportivi ambiziosi dal punto di vista ambientale;
84. insiste sull'allineamento dello sport ai principi del Green Deal europeo e sul suo contributo all'educazione ambientale e al cambiamento dei comportamenti;
85. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la transizione ecologica del settore del sport, in particolare per quanto concerne la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture sportive, compresi gli impianti per gli sport invernali;
86. sottolinea l'importanza dello sport e dell'attività fisica nell'ambito del nuovo Bauhaus europeo e riconosce il potenziale per lo sviluppo di spazi attivi e la promozione di infrastrutture sportive sostenibili; invita la Commissione a garantire che i progetti legati allo sport, in particolare quelli nei luoghi pubblici, siano considerati prioritari nell'ambito di tale iniziativa;
87. invita la Commissione e gli Stati membri a stabilire criteri minimi di accessibilità, parametri di riferimento in materia di sostenibilità e norme di sicurezza per le infrastrutture sportive armonizzati, comprese misure tese a prevenire ogni forma di molestie, e a promuovere l'inclusione come pure la mobilità degli atleti e dei lavoratori del settore sportivo;
88. chiede che si presti particolare attenzione alle condizioni di lavoro dei lavoratori edili coinvolti nella costruzione di infrastrutture sportive;
89. sottolinea l'importanza dell'innovazione e della collaborazione intersettoriale nello sport, soprattutto dello sviluppo di strumenti digitali volti ad aumentare la pratica dell'attività fisica, con particolare attenzione ai giovani;
90. sottolinea che, nel contesto della pandemia di COVID-19, occorre prevedere nuove modalità di organizzazione degli eventi sportivi avvalendosi delle tecnologie digitali disponibili;

91. invita la Commissione e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia a istituire una comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) nel settore dello sport al fine di stimolare l'innovazione, la resilienza e la collaborazione transnazionale;
92. invita le istituzioni dell'UE ad avviare un dibattito sul futuro e sulle opportunità dello sport elettronico e a raccogliere dati per valutare tale settore e presentare uno studio sul suo impatto sociale ed economico;
93. invita la Commissione a contrastare efficacemente e senza indugio il problema crescente dello streaming illegale di eventi sportivi in diretta;
94. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle federazioni e organizzazioni sportive europee, internazionali e nazionali.

GIURISPRUDENZA CORTE UE

**JUDGMENT OF THE EU GENERAL COURT
IN CASE T-353/20 (AC MILAN V EUIPO)**

Judgment of the General Court (Sixth Chamber)

10 November 2021*

(European Union trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark ACM 1899 AC MILAN – Earlier national word marks Milan – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – Proof of genuine use of the earlier mark – Article 42(2) and (3) of Regulation No 207/2009 (now Article 47(2) and (3) of Regulation 2017/1001) – No alteration of distinctive character)

In the Case T 353/20,

Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan), established in Milan (Italy), represented by A. Perani and G. Ghisletti, lawyers,

applicant,

v

European Union Intellectual Property Office (EUIPO), represented by A. Söder, V. Ruzek and D. Hanf, acting as Agents,

defendant,

the other party to the proceedings before the Board of Appeal of EUIPO being

InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG, established in Nuremberg (Germany)

* Language of the case: English.

ACTION brought against the decision of the Second Board of Appeal of EUIPO of 14 February 2020 (Case R 161/2019-2), relating to opposition proceedings between InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft and AC Milan,

THE GENERAL COURT (Sixth Chamber),

composed of A. Marcoulli, President, J. Schwarcz and C. Iliopoulos (Rapporteur),
Judges,

Registrar: E. Coulon,

having regard to the application lodged at the Court Registry on 3 June 2020,

having regard to the response lodged at the Court Registry on 25 August 2020,

having regard to EUIPO's request for a hearing, registered at the Court Registry on 5 October 2020,

having regard to the letter of EUIPO, lodged at the Court Registry on 3 June 2021, by which it waived its request to be heard at an oral hearing, and the applicant's observations on that letter, lodged at the Court Registry on 7 June 2021, in which it stated that it was not necessary for it to be heard at an oral hearing, and having decided to rule on the action without an oral part of the procedure, pursuant to Article 106(3) of the Rules of Procedure of the General Court,

having regard to the travel reimbursement request lodged by the applicant at the Court Registry on 29 June 2021 and the observations of EUIPO lodged at the Court Registry on 22 July 2021,

gives the following

Judgment

Background to the dispute

- 1 On 2 February 2017, the applicant, Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan), submitted an application for international registration designating the European Union to the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) under Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the European Union trade mark (OJ 2009 L 78, p. 1), as amended (replaced by Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (OJ 2017 L 154, p. 1)).

- 2 Registration as a mark was sought for the following figurative sign:
- 3 The goods in respect of which registration was sought are in, inter alia, Class 16 of the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of 15 June 1957, as revised and amended, and, following the limitation made in the proceedings before EUIPO, correspond to the following description: ‘Paper; cardboard; book covers; glue for stationery or household use; stationery; copying paper [stationery]; writing paper; [stationery]; marker pens; staples for offices; drawing materials; writing materials; school supplies [stationery]; rubber erasers; ink; correcting fluids; stencils [stationery]; pencils; charcoal pencils; slate pencils; pencil leads; pens [office requisites]; steel pens; pencil holders; pencil lead holders; penholders; balls for ball-point pens; writing instruments; drawing instruments; notebooks; seal ink pads; pencil sharpeners; drawing pens’.
- 4 In the application for registration, the applicant claimed the following colours: red, black and white.
- 5 The application for registration was published in the *European Union Trade Marks Bulletin* No 2017/023 on 3 February 2017.
- 6 On 6 April 2017, the other party to the proceedings before the Board of Appeal of EUIPO, InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG, filed a notice of opposition under Article 41 of Regulation No 207/2009 (now Article 46 of Regulation 2017/1001) to the registration of the mark in respect of the goods referred to in paragraph 3 above.
- 7 The opposition was based inter alia on the German word mark Milan, filed on 1 April 1984 and registered on 23 May 1988 under number 1122392, designating inter alia goods in Class 16 corresponding to the following description: ‘Paper, paperboards, cardboards, any of the aforesaid items, in particular for writing and packing purposes; stationery, office equipment (except furniture), teaching aids (except apparatus)’.
- 8 The ground invoked in support of the opposition was that referred to in Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001).
- 9 At the request of the applicant, the other party to the proceedings before the Board of Appeal was invited by EUIPO to provide evidence of genuine use of the earlier marks relied on in support of its opposition, in accordance with Article 47(2) and (3) of Regulation 2017/1001. The latter complied with that request within the time limit set by EUIPO for that purpose.

- 10 By decision of 30 November 2018, the Opposition Division upheld the opposition in its entirety.
- 11 On 22 January 2019, the applicant filed a notice of appeal with EUIPO, pursuant to Articles 66 to 71 of Regulation 2017/1001, against the decision of the Opposition Division.
- 12 By decision of 14 February 2020 ('the contested decision'), the Second Board of Appeal of EUIPO dismissed the appeal. In the first place, like the Opposition Division, it considered that, for reasons of procedural economy, the opposition should be examined in relation to the earlier German trade mark No 1122392 ('the earlier mark'). In the second place, having determined that the period during which genuine use of that mark had to be shown was from 24 December 2010 to 23 December 2015 ('the relevant period'), it held that such use had been shown in respect of the goods designated by the earlier mark in Class 16 other than 'teaching aids (except apparatus)', but not in respect of the goods in the other classes for which that mark had been registered. In the third place, the Board of Appeal found, first, that the relevant public consisted of the general public in Germany with a low to medium level of attention. It then agreed with the Opposition Division's assessment that the goods at issue were partly identical and partly similar to a high degree. As regards, moreover, the comparison of the conflicting signs, the Board of Appeal considered, first, that they were visually similar to an average degree, owing to the presence of the element 'milan', secondly, that they were very similar phonetically and, thirdly, that, conceptually, first, they were moderately similar for the part of the relevant public that would attribute meaning to the common word 'milan' and, secondly, that their comparison was irrelevant for the part of that public that would perceive the term 'milan' as fanciful. Finally, it found that the inherent distinctiveness of the earlier mark was normal.
- 13 The Board of Appeal concluded from all those considerations that there was a likelihood of confusion.

Forms of order sought

- 14 The applicant claims that the Court should:
 - annul the contested decision;
 - order EUIPO to pay the costs.
- 15 EUIPO contends that the Court should :
 - dismiss the action;
 - order the applicant to pay the costs.

Law

16 In support of its action, the applicant relies on two pleas in law, the first alleging infringement of Article 10(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018 supplementing Regulation 2017/1001 and repealing Delegated Regulation (EU) 2017/1430 (OJ 2018 L 104, p. 1) and Article 18(1)(a) of Regulation 2017/1001, and, the second, alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001.

17 First of all, it should be noted that, in view of the priority date of the international registration at issue, namely 24 December 2015, which, in accordance with Article 29(1) and Article 31 of Regulation No 207/2009 (now Article 34(1) and Article 36 of Regulation 2017/1001), must be regarded as the date on which the application for registration at issue was filed, which is decisive for the purposes of identifying the applicable substantive law, the facts of the case are governed by the substantive provisions of Regulation No 207/2009 (see, to that effect, judgments of 8 May 2014, *Bimbo v OHIM*, C 591/12 P, EU:C:2014:305, paragraph 12, and of 18 June 2020, *Primart v EUIPO*, C 702/18 P, EU:C:2020:489, paragraph 2 and the case-law cited). Furthermore, it should be noted, as did EUIPO, that Article 10 of Delegated Regulation 2018/625 applies in the present case, in accordance with Article 82(2)(d) of that regulation, having regard to the fact that the request for proof of use of the earlier mark was filed on 6 December 2017.

18 Consequently, in the present case, as regards the substantive rules, the references made by the Board of Appeal in the contested decision and by the applicant in the arguments put forward to Article 8(1)(b), Article 18(1)(a) and Article 47(2) of Regulation 2017/1001, should be understood as referring to Article 8(1)(b), Article 15(1)(a) and Article 42(2) of Regulation No 207/2009, as amended.

The first plea in law, alleging infringement of Article 10(3) of Delegated Regulation 2018/625 and Article 15(1)(a) of Regulation No 207/2009

19 The first plea in law is divided into two parts, the first relating to the absence of genuine use of the earlier mark and the second to the existence of use which altered the distinctive character of that mark as registered.

The first part of the first plea in law, relating to the absence of genuine use of the earlier mark

20 The applicant submits that the Board of Appeal wrongly considered that the other party to the proceedings before the Board of Appeal had fulfilled its

obligation to show genuine use of the earlier mark in relation to the goods in Class 16. First, it contests the Board of Appeal's assessment in paragraph 27 of the contested decision that the place of use of the earlier mark has been sufficiently demonstrated. Secondly, it complains, in substance, that the Board of Appeal held that the evidence submitted by the other party to the proceedings before the Board of Appeal constituted a body of sufficiently concrete and precise evidence to establish genuine use of the earlier mark, although that board itself had found that, first, some of the documents were not from the relevant period (paragraph 30 of the contested decision), secondly, the catalogues did not indicate the prices or the quantity of goods actually sold (paragraph 35 of the contested decision) and, thirdly, on the one hand, the goods concerned were not mentioned on the invoices and, on the other hand, the origin of the tables of turnover and sales figures had not been established (paragraph 42 of the contested decision).

- 21 EUIPO opposes those arguments. It submits that the applicant challenges solely the Board of Appeal's assessment of the place of use of the earlier mark.
- 22 First of all, it should be noted that, under Article 10(3) and (4) of Delegated Regulation 2018/625, proof of use of an earlier mark must relate to the place, time, extent and nature of the use made of it and is limited, in principle, to the production of documentary evidence such as packages, labels, price lists, catalogues, invoices, photographs, newspaper advertisements, as well as the written statements referred to in Article 78(1)(f) of Regulation No 207/2009 (now Article 97(1)(f) of Regulation 2017/1001).
- 23 In interpreting the concept of genuine use, account must be taken of the fact that the *ratio legis* for the requirement that the earlier mark must have been put to genuine use is not intended to assess the commercial success or control the economic strategy of an undertaking or to restrict the protection of marks only to their quantitatively significant commercial exploitation (judgments of 8 July 2004, T 203/02, *Sunrider v OHIM – Espadafor Caba(VITAFRUIT)*, T 203/02, EU:T:2004:225, paragraph 38, and of 2 February 2016, *Benelli Q. J. v OHMI – Demharter (MOTOBI B PESARO)*, T 171/13, EU:T:2016:54, paragraph 68). A trade mark is put to genuine use when it is used, in accordance with its essential function of guaranteeing the identity of origin of the goods or services for which it is registered, in order to create or maintain an outlet for those goods or services, to the exclusion of uses of a symbolic nature the sole purpose of which is to maintain the rights conferred by the trade mark (see judgment of 8 June 2017, *W. F. Gözze Frottierweberei and Gözze*, C 689/15, EU:C:2017:434, paragraph 37 and the case-law cited).

- 24 In order to examine, in a particular case, the genuineness of the use of an earlier mark, an overall assessment must be made, taking into account all the relevant factors of the case. That assessment implies a certain interdependence between the factors taken into account. Therefore, a low volume of goods marketed under that mark may be offset by a high intensity or consistency of use of that mark over time, and vice versa. Furthermore, the turnover achieved and the quantity of sales of goods under the earlier mark cannot be assessed in absolute terms, but must be assessed in relation to other relevant factors, such as the volume of commercial activity, the production or marketing capacities or the degree of diversification of the undertaking exploiting the mark and the characteristics of the goods or services on the market concerned (see judgment of 8 July 2004, *VITAFRUIT*, T 203/02, EU:T:2004:225, paragraph 42 and the case-law cited).
- 25 Moreover, genuine use of a trade mark cannot be demonstrated by probabilities or presumptions, but must be based on concrete and objective elements which prove actual and sufficient use of the trade mark on the relevant market (see judgments of 16 June 2015, *Polytetra v OHIM – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON)*, T 660/11, EU:T:2015:387, paragraph 47 and the case-law cited, and of 9 September 2015, *Inditex v OHIM – Ansell (ZARA)*, T 584/14, not published, EU:T:2015:604, paragraph 19 and the case-law cited).
- 26 Genuine use of the trade mark presupposes that it is used publicly and externally, and not only within the undertaking concerned (see, to that effect, judgment of 11 March 2003, *Ansul*, C 40/01, EU:C:2003:145, paragraph 37). However, external use of a trade mark is not necessarily equivalent to use directed towards final consumers. Actual use of the mark relates to the market in which the proprietor of the mark carries on business and in which he or she hopes to exploit his or her mark. Thus, to consider that the external use of a trade mark, within the meaning of the case-law, necessarily consists of use directed towards final consumers would be tantamount to excluding trade marks used solely in business-to-business relationships from the protection of Regulation No 207/2009. The relevant public to which trade marks are intended to be directed does not include only final consumers, but also specialists, industrial customers and other professional users (see judgment of 7 July 2016, *Fruit of the Loom v EUIPO – Takko (FRUIT)*, T 431/15, not published, EU:T:2016:395, paragraph 49 and the case-law cited).
- 27 It is in the light of those considerations that the first part of the first plea in law must be examined.

- 28 It should be noted at the outset, as did the Board of Appeal, that, in view of the priority date of the mark applied for, namely 24 December 2015, it follows from Article 42(2) of Regulation No 207/2009 that the relevant period is from 24 December 2010 to 23 December 2015, which the applicant does not dispute.
- 29 In the present case, as is apparent from the file of the proceedings before EUIPO and from paragraphs 7 and 36 of the contested decision, the other party to the proceedings before the Board of Appeal produced the following evidence before the Opposition Division to prove genuine use of the earlier mark:
- an undated affidavit from its Managing Director certifying annual turnover figures for the period 2010 to 2016;
 - advertising material in German (numerous copies of catalogues and leaflets) dating from 2009 to 2014 for goods bearing the earlier mark;
 - a copy of 43 invoices issued in the period between 2008 and 2014, addressed to various customers in Germany;
 - documents concerning turnover and sales figures, dating from the years 2008 to 2016;
 - price lists from 2008 to 2014 showing the suppliers of the products of the other party to the proceedings before the Board of Appeal.
- 30 In the first place, as regards the place of use, the Board of Appeal noted, in paragraph 27 of the contested decision, that it was clear from the addresses mentioned on the invoices produced by the other party to the proceedings before that board that the place of use of the earlier mark was Germany. It stated that the addresses on those invoices corroborated the information contained in the advertising material, which was written in German, and in the price lists, which were expressed in euro.
- 31 According to the applicant, the prospectuses and catalogues produced by the other party to the proceedings before the Board of Appeal are devoid of any indication as to their place of distribution. The fact that those documents were written in German does not prove that the products were distributed in Germany, since German is also an official language in Austria and Switzerland. It added that the same was true of the prices indicated in euro. Furthermore, the fact that the place of business of the retailers to which the invoices were sent was in Germany does not prove that the place of distribution was Germany, since the products could have been distributed outside that country.
- 32 In that regard, first, it is common ground that the invoices submitted as evidence of use of the earlier mark before the Opposition Division were addressed to various retail customers established in Germany. Contrary to the applicant's argument, that genuine use was made of the earlier mark in

Germany could not be excluded merely because the invoices were addressed not to final consumers but to retailers. As is clear from the case-law cited in paragraph 26 above, external use of a trade mark does not necessarily amount to use directed at final consumers.

- 33 Secondly, that evidence is corroborated, as the Board of Appeal pointed out, by the existence of prospectuses and catalogues, written in German, and price lists, indicated in euro. The latter suggest distribution throughout Germany, especially since, as EUIPO points out, the legal notice in one of the catalogues clearly states the name and address in Germany of the other party to the proceedings before the Board of Appeal and specifies that the place of performance of the contract is that where its registered office is located, in this case in Germany.
- 34 Consequently, the Board of Appeal was right to consider, in paragraph 27 of the contested decision, that the evidence related to use of the earlier mark in Germany.
- 35 In the second place, with regard to the applicant's argument concerning evidence not dating from the relevant period, it must be noted, as is apparent from the contested decision itself, that some of the documents on which the Board of Appeal based its assessment that genuine use of the earlier mark had been proven do not fall within the relevant period. At issue are catalogues, invoices and sales figures which date from the years 2009 and 2016 or are undated and are therefore not capable, on their own, of serving as evidence of genuine use of the earlier mark during the relevant period, from 24 December 2010 to 23 December 2015 inclusive.
- 36 However, it should be considered that, as the commercial life of a product generally extends over a period of time and continuity of use is one of the indications to be taken into account in order to establish that the use was objectively intended to create or maintain a market share, documents outside the relevant period, far from being irrelevant, must be taken into account and assessed together with the other evidence, as they may provide evidence of real and genuine commercial exploitation of the mark (see judgment of 16 June 2015, *POLYTETRAFLON*, T 660/11, EU:T:2015:387, paragraph 54 and the case-law cited).
- 37 It follows that, in so far as the Board of Appeal did not base its assessment of genuine use of the earlier mark solely on the documents referred to in paragraph 35 above, but took those elements into consideration together with other elements in order to find that genuine use of that mark had been proven, it did not err as regards the evidence taken into account in that assessment.

- 38 In the third place, with regard to the applicant's argument that certain evidence, which is not concrete or objective, should not have been taken into consideration by the Board of Appeal and could not establish genuine use of the earlier mark, it should be pointed out, as is clear from the case-law cited in paragraph 24 above, that, in order to examine the genuineness of the use of an earlier mark, an overall assessment must be carried out, taking into account all the relevant elements of the case.
- 39 Furthermore, it is settled case-law that it cannot be excluded that a body of evidence is capable of establishing the facts to be proven, even though each of those elements, taken in isolation, would be incapable of proving the accuracy of those facts (judgment of 17 April 2008, *Ferrero Deutschland v OHIM*, C 108/07 P, not published, EU:C:2008:234, paragraph 36; see, also, judgment of 16 June 2015, *POLYTETRAFLON*, T 660/11, EU:T:2015:387, paragraph 94 and the case-law cited).
- 40 In the present case, the Board of Appeal considered that the evidence taken as a whole demonstrated that the other party to the proceedings before it had made serious efforts to gain a commercial position in the relevant market. In particular, it relied on advertising material, invoices covering the entire relevant period and including the registration of the earlier mark as well as on the affidavit of the managing director of that party.
- 41 It must be indeed noted, as the applicant rightly pointed out and as the Board of Appeal took into account in paragraph 42 of the contested decision, that the catalogues do not provide information on prices or on the quantity of goods actually sold and that the product names do not appear on the invoices. However, it must be pointed out that a large number of the stationery products designated by the earlier mark were offered in those catalogues during the relevant period. Furthermore, the affidavit contains sales figures for the goods covered by the earlier mark from 2010 to 2016 and annual sales figures for paper and cardboard from 2008 to 2014, which are corroborated by the data in the other evidence. In particular, the total sales figures contained in the affidavit are corroborated by the documents concerning the sales figures for the years 2008 to 2015 (attachments 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 and 38).
- 42 Therefore, contrary to what the applicant maintains, the Board of Appeal relied on credible and concrete evidence to establish genuine use of the earlier mark.
- 43 It follows from all the above that the Board of Appeal did not err in considering, in its overall assessment of the evidence adduced by the other

party to the proceedings before it, that proof of genuine use of the earlier mark had been adduced in the present case.

44 Therefore, the first part of the first plea in law must be rejected as unfounded.

The second part of the first plea in law, relating to the alteration of the distinctive character of the earlier mark

45 In paragraph 47 of the contested decision, the Board of Appeal stated, first, that the earlier mark, as registered, appeared on invoices and price lists and, secondly, that part of the evidence showed use of the earlier mark, in its registered form, accompanied by an additional figurative element, namely the head of a bird of prey, such as an eagle.

46 In paragraph 54 of the contested decision, the Board of Appeal considered that the earlier mark as used on the market and that mark as registered could be regarded as broadly equivalent.

47 The applicant contests that assessment. It submits, first, that the added figurative element is the most distinctive and visually eye-catching element of the earlier mark as used on the market because of the position of that element at the beginning of the sign, its size and the fact that it partially overhung the first letter of the word element ‘milan’. It adds that the figurative element occupied the initial part of the earlier mark, to which the consumer paid more attention, and that, therefore, that element produced a different overall impression. Secondly, the applicant submits, in essence, that the word ‘milan’ is understood to refer to the Italian city of Milan or to an English first name, and not to a specific species of bird, and that, at the very least, the word has three possible meanings. Consequently, according to the applicant, since the meaning of the word ‘milan’ of the earlier mark refers to the Italian city of Milan, the figurative element in the shape of a bird’s head did not reinforce the meaning of that word, but was distinctive in relation to the goods concerned. Thirdly, it alleges that there is a contradiction in the Board of Appeal’s reasoning in that, on the one hand, in paragraph 49 of the contested decision, it stated that the word ‘milan’ was understood by the relevant public as designating a species of bird of prey and, on the other hand, in paragraph 76 of the contested decision, it took the view that that word could be associated, first of all, with the name of the Italian city of Milan, next, with an English first name and, finally, with a species of bird of prey. Fourthly, the applicant complains that the Board of Appeal, in essence, found genuine use of the earlier mark during the relevant period on the basis of evidence showing the earlier mark in a form which altered its distinctive character.

- 48 EUIPO disputes the applicant's arguments.
- 49 In that regard, it should be recalled that, under the combined provisions of point (a) of the second subparagraph of Article 15(1), and Article 42(2) and (3) of Regulation No 207/2009 (now point (a) of the second subparagraph of Article 18(1) and Article 47(2) and (3) of Regulation 2017/1001), proof of genuine use of an earlier trade mark, whether national or European Union, which forms the basis of an opposition to an application for an EU trade mark, also includes proof of use of the earlier mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of that mark in the form under which it was registered (see judgment of 8 December 2005, *Castellblanch v OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH)*, T 29/04, EU:T:2005:438, paragraph 30 and the case-law cited; see also, to that effect, judgment of 18 July 2013, *Specsavers International Healthcare and Others*, C 252/12, EU:C:2013:497, paragraph 21).
- 50 The purpose of point (a) of the second subparagraph of Article 15(1) of Regulation No 207/2009 is to avoid imposing strict conformity between the form in use of the trade mark and the form in which the trade mark was registered and to allow the proprietor of the latter to make variations to the sign, in the course of its commercial exploitation, which, without altering its distinctive character, enable it to be better adapted to the requirements of marketing and promotion of the goods or services concerned. In such situations, where the sign used in the course of trade differs from the form in which it was registered only in negligible respects, so that the two signs may be regarded as equivalent overall, the abovementioned provision provides that the obligation to use the registered trade mark may be fulfilled by adducing evidence of use of the sign which constitutes its form used in the course of trade (see, to that effect, judgment of 23 February 2006, *Il Ponte Finanziaria v OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)*, T 194/03, EU:T:2006:65, paragraph 50; see also, to that effect, judgment of 20 July 2017, *Cafés Pont v EUIPO – Giordano Vini (Art's Cafè)*, T 309/16, not published, EU:T:2017:535, paragraph 15 and the case-law cited).
- 51 A finding that the distinctive character of the mark as registered has been altered requires an examination of the distinctive and dominant character of the added elements on the basis of the intrinsic qualities of each of those elements and the relative position of the various elements in the configuration of the mark (see judgment of 10 June 2010, *Atlas Transport v OHIM – Hartmann (ATLAS TRANSPORT)*, T 482/08, not published, EU:T:2010:229, paragraph 31 and the case-law cited).

- 52 In the present case, in the first place, it must be noted that the earlier mark, in the form in which it was registered, is a word mark consisting of the word ‘milan’. As is apparent from paragraph 47 of the contested decision and from the file of the proceedings before EUIPO, part of the evidence on which the Board of Appeal based its assessment of genuine use of the earlier mark, namely the invoices and price lists, shows that mark as registered.
- 53 In the second place, it is apparent from the other evidence that the earlier mark as used on the market comprised a figurative element representing the head of a bird, similar to a bird of prey, to the right of which appeared the word element ‘milan’, written in bold type and in blue colour, as reproduced below:
- 54 It thus appears that the elements which differentiated the form used in the earlier mark from that in which that mark was registered were, first, the addition of the figurative element and, secondly, the stylisation of the word element ‘milan’.
- 55 First, as regards the addition of a figurative element to the registered form of the earlier mark, it should be recalled that, where a mark is composed of word and figurative elements, the former are, in principle, more distinctive than the latter, because the average consumer more easily refers to the product in question by quoting the name than by describing the figurative element of the mark (see judgment of 12 March 2014, *Borrajo Canelo v OHIM – Tecnoazúcar (PALMA MULATA)*, T 381/12, not published, EU:T:2014:119, paragraph 38 and the case-law cited).
- 56 It is also clear from the case-law that the fact that an element is not negligible does not mean that it is dominant, just as the fact that an element is not dominant does not imply that it is negligible (see judgment of 3 September 2010, *Companhia Muller de Bebidas v OHIM – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA)*, T 472/08, EU:T:2010:347, paragraph 48 and the case-law cited).
- 57 In the present case, while it is true that the additional figurative element of the earlier mark as used on the market is not negligible in view of its size and position, that element cannot, however, contrary to what the applicant claims, be regarded as dominant. The size of the figurative element is significantly smaller than that of the word element, ‘milan’, which occupies more than half of the sign. The fact that the figurative element of the earlier mark slightly overhangs the first letter of its word element cannot distract the relevant public from that word element. The word element ‘milan’ remains clearly identifiable because of the use of an easily readable font.

- 58 The above finding is all the more compelling where the relevant public associates the figurative element representing the head of a bird with the word element ‘milan’. As stated in paragraph 49 of the contested decision, the word element of the earlier mark may be understood by part of that public as designating a species of bird of prey. For that part of the public, the figurative element therefore reinforces the word element ‘milan’ by depicting the head of a bird of prey.
- 59 Furthermore, contrary to what the applicant claims, there is no contradiction between, on the one hand, paragraph 49 of the contested decision, in which the Board of Appeal, in assessing the use of the earlier mark, took account of the perception of the relevant section of the public which understands the word ‘milan’ as referring to a species of bird of prey, and, on the other hand, paragraph 76 of that decision, in which it was considered that the word ‘milan’ could be associated, first of all, with the name of the Italian city of Milan, next, with an English first name and, finally, with a species of bird of prey. The fact that paragraph 49 of the contested decision refers to only one of the potential meanings of the word ‘milan’ is explained by the fact that that paragraph concerns the perception of that word by only part of the relevant public.
- 60 Accordingly, it is without committing an error that, in the contested decision, the Board of Appeal considered that, although the figurative element present in the earlier mark as used on the market was not negligible, its addition was not capable of altering the distinctive character of the word element constituting the earlier mark as registered.
- 61 Secondly, as regards the stylisation of the word element ‘milan’, it should be recalled that, according to settled case-law, the concrete representation of a word mark is not generally such as to alter the distinctive character of that mark as registered (see judgment of 23 September 2015, *L’Oréal v OHIM – Cosmética Cabinas (AINHOA)*, T 426/13, not published, EU:T:2015:669, paragraph 28 and the case-law cited). In the present case, since the earlier mark, as registered, is a word mark, it may be used with a different graphic design. Furthermore, as is clear from paragraph 57 above, the word element, the only component of that mark, is always clearly legible in the form of that mark as used on the market.
- 62 Therefore, the Board of Appeal was right to find, in paragraphs 51 and 52 of the contested decision, that the slight stylisation of the letters making up the word element and the presence of the colour blue did not affect the distinctive character of the earlier mark, as registered, and did not alter the overall impression produced by it.

- 63 Nor can the applicant's other arguments show that the form of the earlier mark as used on the market alters the distinctive character of the earlier mark as registered.
- 64 In the first place, the applicant's argument that the other party to the proceedings before the Board of Appeal was itself aware that the earlier mark, as registered, was not identical to its figurative marks cannot succeed, since it did not base its opposition on figurative marks No 1093378 and No 303405120. Although it is true that the opposition could have been based on the said figurative marks, the fact remains that, in view of the above, genuine use of the earlier mark has been demonstrated and that the latter mark could therefore serve as a basis for the opposition, even though it was sometimes used in a slightly different form.
- 65 In the second place, as regards the applicant's reference to the decisions of the Board of Appeal in Cases R 2262/2018-4, R 440/2019-1 and R 1037/2018-5, in which it was held that the additional elements used in the course of trade altered the distinctive character of the marks concerned as registered, it is sufficient to recall that the legality of the decisions of the Boards of Appeal is assessed solely on the basis of Regulation No 207/2009, as interpreted by the EU Courts, and not on the basis of the boards' previous decision-making practice (see, to that effect, judgments of 16 March 2005, *L'Oréal v OHIM – Revlon (FLEXI AIR)*, T 112/03, EU:T:2005:102, paragraph 68 and the case-law cited, and of 13 June 2014, *Grupo Flexi de León v OHIM (FLEXI)*, T 352/12, not published, EU:T:2014:519, paragraph 32 and the case-law cited). For the sake of completeness, it should be noted that, although grounds of fact or law contained in an earlier decision may constitute arguments in support of a plea alleging infringement of a provision of Regulation No 207/2009, it must be pointed out that, in the earlier decisions relied on by the applicant, the impact of the added word or figurative elements on the distinctive character of the marks concerned is not comparable to that of the figurative element added to the earlier mark in the present case.
- 66 Having regard to all the foregoing considerations, the Board of Appeal was correct in considering that the differences between the earlier mark in its registered form and the sign in the form in which it had been used on the market did not alter the distinctive character of that mark.
- 67 It follows that the second part of the first plea in law must also be rejected as unfounded.
- 68 It follows from the foregoing that the first plea in law must be rejected.

The second plea in law, alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009

- 69 The applicant claims that the Board of Appeal wrongly found that there was a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009. In particular, it complains that the Board of Appeal, first, failed to take into account the high reputation of the mark applied for, secondly, incorrectly assessed the dominant and distinctive elements of the mark, thirdly, erred in its assessment of the comparison of the conflicting signs and, fourthly, erred in its overall assessment of the likelihood of confusion.
- 70 EUIPO disputes the applicant's arguments.
- 71 Under Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for is to be refused registration where, because of its identity or similarity to an earlier trade mark and because of the identity or similarity of the goods or services which the two trade marks designate, there is a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected. The likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier mark. Furthermore, according to Article 8(2)(a)(ii) of Regulation No 207/2009, earlier trade marks include trade marks registered in a Member State with a date of application for registration prior to that of the application for registration for an EU trade mark.
- 72 According to settled case-law, a likelihood of confusion is the likelihood that the public might believe that the goods or services in question come from the same undertaking or, where appropriate, from undertakings which are economically linked. According to that case-law, the likelihood of confusion must be assessed globally, according to the perception which the relevant public has of the signs and the goods or services in question, and taking account of all the relevant factors in the case, in particular the interdependence of the similarity of the signs and that of the goods or services designated (see judgment of 9 July 2003, *Laboratorios RTB v OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T 162/01, EU:T:2003:199, paragraphs 30 to 33 and the case-law cited).
- 73 For the purposes of the application of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, a likelihood of confusion presupposes both an identity or similarity of the marks at issue and an identity or similarity of the goods or services which they designate. Those conditions are cumulative (see judgment of 22 January 2009, *Commercy v OHIM – easyGroup IP*

Licensing (easyHotel), T 316/07, EU:T:2009:14, paragraph 42 and the case-law cited).

- 74 It is in the light of those considerations that it must be assessed whether the Board of Appeal was right to find that there was a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 in this case.
- 75 The Board of Appeal stated that, since the earlier mark was a German mark, the German public had to be taken into account (paragraph 65 of the contested decision). It also considered that the goods at issue were intended for the general public, whose level of attention varied from low to medium (paragraph 67 of the contested decision). Furthermore, the Board of Appeal accepted the Opposition Division's assessment that the products in question were partly identical and partly similar to a high degree (paragraphs 7 and 68 of the contested decision). The applicant does not contest those assessments of the Board of Appeal. Moreover, there is nothing in the file to call them into question.

The comparison of the signs

- 76 The overall assessment of the likelihood of confusion must, as regards the visual, phonetic or conceptual similarity of the conflicting signs, be based on the overall impression produced by them, taking into account, in particular, their distinctive and dominant elements. The perception of the marks by the average consumer of the goods or services in question plays a decisive role in the overall assessment of that likelihood. In that respect, the average consumer normally perceives a trade mark as a whole and does not examine its individual details (see judgment of 12 June 2007, *OHIM v Shaker*, C 334/05 P, EU:C:2007:333, paragraph 35 and the case-law cited).
- 77 First of all, it should be noted that the signs to be compared are those constituting, first, the figurative mark applied for, ACM 1899 AC MILAN, and, secondly, the earlier word mark, Milan.
- 78 The mark applied for consists of a figurative element representing a coat of arms comprising a circle within which there are two different flags, one showing alternating black and red stripes and the other showing a red cross on a white background. The word elements 'acm', written in capital letters, and '1899' are located above and below the circle respectively. All of those word and figurative elements are surrounded by a black oval, which is itself surrounded by a dark red oval. In the lower part of the mark applied for, below that figurative element, is the word element 'ac milan', written in large, black, stylised capital letters.

- 79 The earlier mark consists of the word element ‘milan’.
- *The distinctive and dominant elements of the sign applied for*
- 80 In the contested decision, first, the Board of Appeal considered that the word element ‘milan’ would be associated, for part of the relevant public, with the Italian city of Milan and, consequently, with the place of origin of the goods at issue or the place of the registered office of the undertaking supplying those goods. While referring to the judgment of 19 June 2019, *Marriott Worldwide v EUIPO – AC Milan (AC MILAN)* (T 28/18, not published, EU:T:2019:436, paragraph 38), it considered that, in so far as that word element would be perceived as a reference to the Italian city of Milan, it had at most a weak distinctive character. The Board of Appeal noted, however, that for another part of the relevant public the word ‘milan’ would refer to a foreign-sounding male first name or to a specific species of bird of prey. In its view, none of those three meanings relates to the goods at issue. Secondly, the Board of Appeal found, in essence, that if the word element ‘ac’ were to be perceived by the relevant public as the acronym for ‘associazione calcio’ (football association), it would have distinctive character having regard, in particular, to the nature of the goods at issue. Thirdly, the Board of Appeal considered that the word element ‘ac milan’ was dominant in the mark applied for. Fourthly, it considered that, although the figurative element of the mark is not insignificant because of its size and position, it will be perceived by a large majority of the public primarily as a decorative element, and not as an element indicating the commercial origin of the goods.
- 81 According to the applicant, the Board of Appeal erred in its analysis by misapplying the principle that, where a mark is composed of word and figurative elements, the former are, in principle, more distinctive than the latter. It argues, in essence, that the figurative element representing a coat of arms is the most ‘eye-catching’ element and constitutes the dominant element of that mark, given its central and upper position, its size in relation to the element ‘ac milan’, its colours and its reputation in Germany. In support of its argument, it relies on the judgment of 19 June 2019, *AC MILAN* (T 28/18, not published, EU:T:2019:436, paragraphs 37 and 38).
- 82 EUIPO disputes the applicant’s arguments.
- 83 First of all, it should be borne in mind that, in accordance with the case-law referred to in paragraph 55 above, where a trade mark is composed of word and figurative elements, the former are, in principle, more distinctive than the latter, since the average consumer will more easily refer to the goods at issue by citing the name of the trade mark than by describing its figurative element.

- 84 In the first place, as regards the dominant elements of the sign which constitutes the mark applied for, it must be considered, as did the Board of Appeal, that the figurative element will not be overlooked by the relevant public, in particular in view of its size and position, and therefore that it is not negligible in the overall impression produced by that sign. Although the figurative element does not go unnoticed, the attention of the relevant public will not be focused on that element. The attention of the relevant public will be drawn to the word element consisting of the letters ‘ac’ and the word ‘milan’, because they are reproduced in capital letters and in a stylised font, and the element which they form is considerably longer than the figurative element. According to the case-law, when the word element of a trade mark is substantially longer than the figurative element of that mark, it attracts the attention of the average consumer more by virtue of its greater size (see judgment of 8 July 2020, *Scorify v EUIPO (SCORIFY)*, T 328/19, not published, EU:T:2020:311, paragraph 60 and the case-law cited).
- 85 Furthermore, the reference made by the applicant to the judgment of 19 June 2019, *AC MILAN* (T 28/18, not published, EU:T:2019:436, paragraphs 37 and 38), in which the Court held that, because of its size, position and colours, the figurative element of the sign constituting the mark applied for in the case which gave rise to that judgment, depicting a round-shaped object with red and black stripes, constituted the visually dominant element, is irrelevant to the present case. In that judgment, three elements of that sign were different from the elements of the mark applied for in the present case. First, the word element ‘ac’ was insignificant or illegible for part of the relevant public, due to its very small size and its less prominent position in the sign applied for. Secondly, the word element ‘ac milan’ did not significantly exceed the figurative element in length. Thirdly, the figurative element was proportionately much larger than the figurative element of the mark applied for in the present case.
- 86 In the second place, as regards the distinctive character of the elements making up the mark applied for, it should first be observed that its figurative element has no connection with the goods at issue and cannot be regarded as descriptive of those goods. It follows that, as the Board of Appeal found, that figurative element has distinctive character.
- 87 Next, as regards the word element ‘ac’, as the Board of Appeal rightly pointed out, it will be regarded by the relevant public as a combination of letters without meaning and is therefore distinctive. In any event, even if that element were to be perceived by part of the relevant public as the acronym for ‘associazione calcio’ (football association), it would have distinctive character in view of the nature of the goods at issue.

- 88 Finally, as regards the word element ‘milan’, it will be perceived as a reference either to the Italian city of Milan or to the male first name Milan, or to a species of bird of prey. As the Board of Appeal rightly pointed out, for the part of the relevant public which will perceive that element as a reference to the Italian city of Milan and which could therefore associate it with the place of origin of the goods at issue or with the place of the registered office of the undertaking supplying those goods, it is at most of weak distinctive character.
- 89 That being so, the weak distinctiveness of the word element ‘milan’ for part of the relevant public does not call into question the fact that it is the essential component of the dominant element of the sign constituting the mark applied for. As is apparent from the case-law, the weak distinctiveness of an element of a complex mark does not necessarily mean that it cannot constitute a dominant element, provided that, by reason, in particular, of its position in the sign or its size, it is capable of imposing itself on the perception of the consumer and of being retained in the consumer’s memory (see judgment of 12 June 2018, *Cotécnica v EUIPO – Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA)*, T 136/17, not published, EU:T:2018:339, paragraph 52 and the case-law cited).
- 90 In the light of the findings in paragraph 84 above, it must be concluded that, despite the weak distinctive character of the element ‘milan’, the element ‘ac milan’ constitutes the dominant element of the mark applied for.
- 91 It follows from all the foregoing that the Board of Appeal was right to consider, in paragraph 83 of the contested decision, that the word element ‘ac milan’ was the dominant element of the sign applied for.

– *The visual comparison*

- 92 The Board of Appeal considered that the conflicting signs had an average degree of visual similarity, due to the presence of the common word element ‘milan’.
- 93 The applicant contests that assessment of the Board of Appeal. It claims that the conflicting signs are not visually similar in view of the presence in the mark applied for of the figurative element representing a coat of arms.
- 94 In that regard, it should be noted that the fact that the word ‘milan’, first, is the only element of the earlier mark and, secondly, is, by virtue of its size, the most important element of the word element ‘ac milan’, which dominates the overall impression produced by the mark applied for, is a particularly

important factor of similarity. Since the conflicting signs are distinguished by the presence of the figurative element and the additional word elements ‘ac’, ‘acm’ and ‘1899’ in the sign constituting the mark applied for, the Board of Appeal rightly held that there was an average degree of visual similarity.

– *The phonetic comparison*

- 95 The Board of Appeal considered that, because of the common presence of the word ‘milan’, the conflicting signs were very similar phonetically. It added that it could not be entirely excluded that, for reasons of simple economy of language, but also in view of their secondary position and the size of their letters, which are smaller than those used for the element ‘milan’, part of the relevant public would omit to pronounce the elements ‘acm’ and ‘1899’ of the sign applied for.
- 96 The applicant merely alleges that the conflicting signs have a very low degree of phonetic similarity.
- 97 First of all, it should be recalled that the figurative elements of the sign applied for have no bearing on the phonetic comparison between the conflicting signs (see, to that effect, judgment of 11 September 2014, *Aroa Bodegas v OHIM – Bodegas Muga (aroa)*, T 536/12, not published, EU:T:2014:770, paragraph 45 and the case-law cited).
- 98 In the first place, it must be considered, as did the Board of Appeal, that the word elements ‘acm’ and ‘1899’ are unlikely to be pronounced by the relevant public inasmuch as they occupy a secondary place in relation to the word element ‘ac milan’ and are written in small letters. In the present case, therefore, the word element ‘milan’ in the earlier mark and the word element ‘ac milan’ in the mark applied for must be compared.
- 99 In the second place, it must be noted that the conflicting signs coincide in the word ‘milan’ and differ only in the presence of the additional word element ‘ac’ in the mark applied for.
- 100 It must therefore be concluded that the degree of phonetic similarity is high and that, consequently, the Board of Appeal did not make an error of assessment in that regard.

– *The conceptual comparison*

- 101 The Board of Appeal found that, for the part of the relevant public attributing meaning to the word ‘milan’, the conflicting signs had an average degree of conceptual similarity, since they were distinguished only by the presence of the figurative element in the mark applied for. By contrast, the Board of Appeal considered that that comparison was not relevant for the part of the public for whom the word ‘milan’ will be perceived as fanciful.
- 102 The applicant contests the Board of Appeal’s assessment that the conflicting signs are conceptually similar. According to the applicant, the signs are different in that respect. In particular, it submits that, in view of the documents it has produced, there is no doubt that the relevant public will associate the mark applied for with the famous Italian football club or, at least, with the Italian city of Milan where that club is located, and not with a first name or a specific species of bird.
- 103 As regards the conceptual comparison, it should be borne in mind that the word element ‘milan’, which is common to the conflicting signs, may have different meanings. For example, that term may be associated, for some of the relevant public, with the Italian city of Milan and, for another part of the relevant public, with the male first name Milan. Moreover, it cannot be ruled out that, at least for part of the relevant public with specific knowledge, the word ‘milan’ refers to a species of bird of prey, since, as the Board of Appeal rightly found, that word is also used in the German language.
- 104 In the present case, since the word element ‘milan’ is present in both the mark applied for and the earlier mark, the conflicting signs must be regarded as similar conceptually to an average degree for the part of the relevant public for whom that word has a meaning.
- 105 In any event, even assuming that, as the applicant claims, part of the relevant public perceives the word element ‘ac milan’ in the mark applied for as a reference to that football club in the city of Milan, the conflicting signs both refer to the Italian city of Milan. The conclusion drawn in paragraph 104 above would therefore also apply.
- 106 In view of the foregoing, it is necessary to uphold the Board of Appeal’s finding concerning, first, the average degree of conceptual similarity between the conflicting signs for the part of the relevant public attributing meaning to the word ‘milan’ and, secondly, the irrelevance of the conceptual comparison for the part of the relevant public for whom the word ‘milan’ was devoid of meaning.

The likelihood of confusion

- 107 The overall assessment of the likelihood of confusion involves a certain interdependence of the factors taken into account and, in particular, of the similarity of the marks and the similarity of the goods or services designated. Thus, a low degree of similarity between the goods or services designated may be offset by a high degree of similarity between the marks, and vice versa (judgments of 29 September 1998, *Canon*, C 39/97, EU:C:1998:442, paragraph 17, and of 14 December 2006, *Mast-Jägermeister v OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and others)*, T 81/03, T 82/03 and T 103/03, EU:T:2006:397, paragraph 74).
- 108 In the present case, the Board of Appeal noted, first, that the earlier mark had normal inherent distinctiveness, which is not disputed by the applicant. Secondly, it noted that the goods at issue were identical or similar to a high degree and that the conflicting signs were, as a whole, similar. It added that the visual differences between the conflicting signs, due mainly to the figurative element of the mark applied for, were not sufficient to neutralise the similarities that existed at phonetic level and, at least for part of the relevant public, at conceptual level. Finally, it stated that the identity or high degree of similarity of the goods at issue was such as to compensate for the perceptible differences between the conflicting signs. On the basis of those elements, the Board of Appeal considered that there was a likelihood of confusion. For the sake of completeness, it stated that such a likelihood would exist even if the distinctive character of the earlier mark were weak.
- 109 The applicant considers, on the contrary, that there is no likelihood of confusion on the part of the relevant public. In particular, it claims, relying on the judgment of 8 February 2019, *Serendipity and Others v EUIPO – CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI)* (T 647/17, not published, EU:T:2019:73, paragraph 85), that the Board of Appeal disregarded the fact that, in the present case, the visual aspect is of particular importance in the overall assessment of the likelihood of confusion, since the choice of an item of stationery would, generally, be made in a visual manner. Moreover, the applicant complains that the Board of Appeal failed to take into account, in the context of the assessment of the likelihood of confusion, the high reputation of the sign constituting the mark applied for and of the football club AC Milan.
- 110 In the first place, with regard to the applicant's argument that the Board of Appeal did not attach sufficient importance to the visual aspect of the conflicting signs, first, it should be noted that, in the context of the overall assessment of the likelihood of confusion, the visual, phonetic and conceptual

aspects of the conflicting signs do not always have the same weight and that it is therefore important to analyse the objective conditions in which the marks may appear on the market. The importance of the elements of similarity or difference between the conflicting signs may depend, inter alia, on the intrinsic characteristics of the signs or the marketing conditions of the goods or services they designate. If the goods designated by the marks at issue are normally sold in self-service shops where the consumer chooses the product himself or herself and must therefore rely primarily on the image of the mark applied to that product, which is the case with the goods at issue, in Class 16, a visual similarity of the signs will, as a general rule, be of greater significance (judgment of 6 October 2004, *New Look v OHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIONE and NLCollection)*, T 117/03 to T 119/03 and T 171/03, EU:T:2004:293, paragraph 49).

- 111 However, the marketing conditions of the goods at issue and, consequently, the importance of a visual similarity between the conflicting signs linked to the nature of those goods is only one of the elements to be taken into account in the overall assessment of the likelihood of confusion on the part of the relevant public. In the present case, even if the Board of Appeal should have considered that, having regard to the marketing conditions of the goods at issue, particular importance should be attached to the visual similarity of the conflicting signs, it should be borne in mind that, as was found in paragraph 94 above, the similarity in that respect is average and that that similarity is reinforced by the similarities found between the marks at issue on the other two aspects of comparison, so that the similarities of those marks are, taken as a whole, of a sufficient degree to conclude that there is a likelihood of confusion.
- 112 Secondly, the reasoning in the judgment of 8 February 2019, *CHIARA FERRAGNI* (T 647/17, not published, EU:T:2019:73), relied on by the applicant, is not transposable to the present case since, in the case which gave rise to that judgment, the conflicting signs were only weakly similar from a visual point of view and similar only to an average extent in phonetic terms. It should also be noted that, unlike the present case, that case concerned the existence of a likelihood of confusion in respect of two marks relating to goods in the clothing sector. The applicant does not give any reasons why that case-law should be applied to stationery products in Class 16.
- 113 In the second place, with regard to the applicant's argument based on the reputation of the mark applied for in Germany, it should be noted, as EUIPO rightly pointed out, that only the reputation of the earlier mark, and not that of the mark applied for, must be taken into account in order to assess whether

the similarity of the goods designated by the two marks is sufficient to give rise to a likelihood of confusion (see, to that effect, judgment of 3 September 2009, *Aceites del Sur-Coosur v Koipe*, C 498/07 P, EU:C:2009:503, paragraph 84 and the case-law cited). That case-law is in line with the objective of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, which is to provide adequate protection for the proprietors of earlier rights against subsequent applications for identical or similar European Union trade marks (judgment of 29 January 2019, *The GB Foods v EUIPO – Yatecomeré (YATEKOMO)*, T 336/17, not published, EU:T:2019:840, paragraph 49).

- 114 Therefore, the applicant’s argument based on the alleged reputation of the mark applied for is entirely irrelevant.
- 115 Consequently, the Board of Appeal did not err in considering, in the context of an overall assessment, that there was a likelihood of confusion on the part of the relevant public.
- 116 In view of all the foregoing, the second plea in law must be rejected as unfounded and, consequently, the action must be dismissed as a whole.

Costs

- 117 Under Article 134(1) of the Rules of Procedure of the General Court, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party’s pleadings. Moreover, under Article 135(2) of those rules, the Court may order a party, even if successful, to pay some or all of the costs, if that appears justified by the conduct of that party, including before the proceedings were brought, especially if that party has made the opposite party incur costs which the Court holds to be unreasonable or vexatious.
- 118 In the present case, since the applicant has been unsuccessful, it must be ordered to pay the costs, in accordance with the form of order sought by EUIPO. Nevertheless, the Court considers that, by its conduct, EUIPO caused the applicant to incur travel expenses which could have been avoided. As is apparent from the applicant’s request that EUIPO be ordered to pay travel expenses even if its action is dismissed, the applicant had incurred costs for the travel of its lawyers to the oral hearing initially scheduled for 11 June 2021 and cancelled following the withdrawal of the request for a hearing by EUIPO on 3 June 2021.
- 119 In those circumstances, even though the applicant has been unsuccessful, the Court considers that proper account of the circumstances of the present

case will be taken by deciding that EUIPO should bear the travel expenses incurred by the applicant.

On those grounds,

THE COURT (Sixth Chamber)

hereby:

1. Dismisses the action;
2. Orders Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan) to pay the costs, with the exception of the travel expenses incurred by the latter;
3. Orders the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) to bear the travel expenses incurred by AC Milan.

Marcoulli

Schwarcz

Iliopoulos

Delivered in open court in Luxembourg on 10 November 2021.

E. Coulon

S. Gervasoni

Registrar

President



SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS

VIA GIOVANNI PASCOLI 54
84014 NOCERA INFERIORE SA
CF/P.IVA 05283020658

Web site: www.sportslawandpolicycentre.com – E-mail: info@sportslawandpolicycentre.com

**ORDINE D'ACQUISTO
RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT - ANNO 2021**

*da inviare via email (info@sportslawandpolicycentre.com) o via Fax (06.92912678)
allegando ricevuta di pagamento*

DATI CLIENTE PER CONTATTI

Nome e Cognome	
Tel. - Fax	
Indirizzo	
E-mail	

DATI FATTURAZIONE

Nome e Cognome / Ragione sociale	
Indirizzo	
Codice Fiscale / Partita IVA	
Pec	
Codice univoco	

DATI SPEDIZIONE

Nome e Cognome / Ragione sociale	
Indirizzo	
Recapito telefonico	

TIPOLOGIA ORDINE

Abbonamento Anno 2021 – n. 3 Volumi Cartacei	€ 200,00
Abbonamento Anno 2021 – n. 3 Volumi Versione eBook	€ 100,00
Singolo Volume Cartaceo	€ 70,00
Singolo Volume versione eBook	€ 35,00

NOTE

DATI PAGAMENTO

Bonifico Bancario: SPORTS LAW AND POLICY CENTRE S.r.l.s.
Presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN: IT47Y0103076480000063220265 - BIC:
PASCITMMSAR

Data e Luogo, _____

Timbro e/o Firma _____

Finito di stampare a febbraio 2022
presso Press Up s.r.l.

Sports Law and Policy Centre
www.sportslawandpolicycentre.com
info@sportslawandpolicycentre.com